

Gazzetta ufficiale C 136 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
11 maggio 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

SESSIONE 2010-2011

Sedute dal 18 al 20 gennaio 2011

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 108 E del 7.4.2011.

TESTI APPROVATI

Martedì 18 gennaio 2011

2012/C 136 E/01

Consenso europeo in materia di aiuto umanitario

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sull'attuazione del consenso europeo sull'aiuto umanitario: bilancio di metà percorso del suo piano d'azione e prospettive future (2010/2101(INI)) 1

2012/C 136 E/02

Agricoltura come settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare (2010/2112(INI)) 8

Mercoledì 19 gennaio 2011

2012/C 136 E/03

Accordi volontari di partenariato FLEGT

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sugli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT 16

2012/C 136 E/04

Accordo di partenariato interinale tra la CE e gli Stati del Pacifico

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico 19

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 136 E/05	Adozione internazionale nell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull'adozione internazionale nell'Unione europea	24
2012/C 136 E/06	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la CE e la Serbia Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul processo d'integrazione europea della Serbia	27
2012/C 136 E/07	Iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza (2010/2084(INI))	35
2012/C 136 E/08	Inalatori per l'asma Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla petizione 0473/2008, presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul mancato intervento della Commissione con riferimento a un caso di concorrenza e sull'impatto negativo di tale comportamento per la società interessata	44
2012/C 136 E/09	Situazione a Haiti un anno dopo il terremoto: aiuto umanitario e ricostruzione Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla situazione ad Haiti un anno dopo il terremoto: aiuto umanitario e ricostruzione	46
2012/C 136 E/10	Violazione della libertà di espressione e discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in Lituania Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania	50
Giovedì 20 gennaio 2011		
2012/C 136 E/11	Situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa "	53
2012/C 136 E/12	Situazione in Bielorussia Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla situazione in Bielorussia	57
2012/C 136 E/13	Relazione sulla politica di concorrenza 2009 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009 (2010/2137(INI))	60
2012/C 136 E/14	Una politica sostenibile nell'UE per il Grande Nord Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (2009/2214(INI))	71
2012/C 136 E/15	Una strategia UE per il mar Nero Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (2010/2087(INI))	81
2012/C 136 E/16	Pakistan: omicidio del governatore del Punjab, Salmaan Taseer Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sul Pakistan, in particolare sull'assassinio del governatore Salmaan Taseer	90



Martedì 18 gennaio 2011

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Consenso europeo in materia di aiuto umanitario

P7_TA(2011)0005

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sull'attuazione del consenso europeo sull'aiuto umanitario: bilancio di metà percorso del suo piano d'azione e prospettive future (2010/2101(INI))

(2012/C 136 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007 dai presidenti del Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 29 maggio 2008, che istituisce un piano d'azione comprendente misure concrete per l'attuazione del consenso (SEC(2008)1991),
- visto l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dedicato all'aiuto umanitario,
- visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽¹⁾,
- viste le linee direttrici dell'Unione europea, del 23 dicembre 2005, concernenti la promozione del diritto umanitario internazionale, aggiornate nel dicembre 2009, nonché le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2009,
- vista la decisione 2007/162/CE del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile ⁽²⁾,
- vista la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007, in cui la Commissione è invitata a utilizzare al meglio il meccanismo comunitario di protezione civile e a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri,
- visto il documento congiunto di Catherine Ashton, Alto rappresentante/vicepresidente della Commissione europea, e di Kristalina Georgieva, membro della Commissione europea, sulle lezioni da trarre dalla reazione dell'Unione europea alla catastrofe di Haiti,

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

Martedì 18 gennaio 2011

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 settembre 2003, intitolata «Unione europea e Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo» (COM(2003)0526), che chiede il rafforzamento e l'integrazione generalizzati delle relazioni UE-ONU attraverso un dialogo politico sistematico, una maggiore cooperazione nel settore, una migliore gestione e prevenzione delle crisi e un partenariato strategico tra la Commissione e determinati organismi dell'ONU,
- viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 marzo 2008, relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008)0130) e la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 giugno 2008, sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 febbraio 2009, intitolata «Strategia dell'Unione europea a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo» (COM(2009)0084),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, sull'assistenza alimentare e umanitaria (COM(2010)0126),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla strategia operativa 2010 della DG ECHO,
- vista la relazione di Michel Barnier intitolata «Per una forza europea di protezione civile: EuropeAid», pubblicata nel maggio 2006,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,
- viste le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli addizionali del 1977,
- vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati adottata nel luglio 1951,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e il suo protocollo opzionale in merito al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989,
- vista la Convenzione sull'aiuto alimentare, firmata a Londra il 13 aprile 1999, che istituisce un impegno dell'UE inteso a rispondere alle situazioni di emergenza alimentare e ad altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾,
- visto il Codice di condotta per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le ONG nei programmi di risposta alle catastrofi, adottato nel 1994,
- visti i principi e le buone prassi nella donazione umanitaria (GHD) approvati a Stoccolma il 17 giugno 2003,
- visti i principi in materia di partenariato approvati nel 2007 dalla Global Humanitarian Platform (GHP) tra le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie,
- visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili nel quadro di operazioni di soccorso in caso di catastrofi (orientamenti di Oslo), rivisti il 27 novembre 2006,
- visti gli orientamenti del marzo 2003 sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse (orientamenti MCDA),

⁽¹⁾ GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

Martedì 18 gennaio 2011

- visto il quadro di azione di Hyogo, approvato durante la Conferenza Mondiale dell'ONU sulla riduzione delle calamità, tenutasi a Kobe (Hyogo, Giappone) dal 18 al 22 gennaio 2005,
 - visto lo studio sulla risposta umanitaria commissionato dal Coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza e dal sottosegretario ungherese agli Affari umanitari nell'agosto 2005,
 - visto l'indice di risposta umanitario 2010 messo a punto dall'organizzazione DARA (Development Assistance Research Associates), che analizza e classifica il modo in cui i principali paesi donatori rispondono ai bisogni delle persone colpite da catastrofi, conflitti ed emergenze,
 - visto il programma internazionale di regole, leggi e principi applicabili alle azioni internazionali in caso di catastrofe (le «linee direttrici IDRL»), approvati nel 2007 a Ginevra in occasione della 30^a conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e l'impegno congiunto degli Stati membri dell'Unione europea per sostenerli,
 - vista la sua risoluzione, del 14 novembre 2007, su un consenso europeo in materia di aiuto umanitario ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione, del 10 febbraio 2010, sul recente terremoto a Haiti ⁽²⁾,
 - vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 14 dicembre 2010, sull'istituzione di una capacità di risposta rapida dell'UE ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sull'operazione militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di Gaza ⁽⁴⁾,
 - vista la proposta di risoluzione sulla crisi umanitaria in Somalia, presentata dall'on. Oreste Rossi conformemente all'articolo 120 del regolamento (B7-0489/2010),
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla distribuzione dell'aiuto umanitario a paesi terzi,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0375/2010),
- A. ricordando la visione comune dell'aiuto umanitario consacrata dal consenso europeo sull'aiuto umanitario, che sottolinea la volontà dell'Unione europea di cooperare strettamente in questo ambito onde massimizzare la propria efficacia, di difendere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità ed indipendenza e di adoperarsi energicamente a favore del rispetto del diritto umanitario internazionale,
- B. rammentando che gli impegni derivanti dal consenso valgono sia per gli Stati membri che per la Commissione e che le azioni elencate nel piano d'azione debbono essere attuate, nella maggior parte dei casi, dalla Commissione e dagli Stati membri che agiscono di concerto,
- C. considerando l'aumento esponenziale del numero e dell'intensità delle catastrofi naturali dovute segnatamente all'impatto del cambiamento climatico imputabile all'intervento dell'uomo e la responsabilità storica dei paesi industrializzati al riguardo; considerando la moltiplicazione delle crisi complesse – legata a diversi fattori, tra cui la mutevole natura dei conflitti, il malgoverno e le condizioni di fragilità –, l'aggravamento delle violazioni del diritto umanitario internazionale e il restringimento dello spazio umanitario,

⁽¹⁾ GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 273.

⁽²⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 5.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0465.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0235.

Martedì 18 gennaio 2011

- D. considerando che la fornitura di aiuti diventa sempre più difficile e pericolosa, che aumenta l'insicurezza del personale umanitario e che nel 2008 sono stati uccisi 122 operatori umanitari,
- E. considerando che occorrerebbe prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, quali le donne, i minori e i deportati con la forza, e che l'aggravarsi della violenza fondata sul genere e delle violenze sessuali rappresenta un grave problema nei contesti umanitari, in cui lo stupro sistematico è talvolta utilizzato come arma di guerra,
- F. considerando che il crescente coinvolgimento di attori non umanitari nella risposta alle crisi umanitarie comporta un grave rischio di confusione dei ruoli tra attori militari e umanitari e confonde i limiti dell'aiuto umanitario neutrale, imparziale ed indipendente,
- G. considerando che le recenti tragedie a Haiti e in Pakistan hanno nuovamente dimostrato la necessità di rafforzare gli strumenti di cui dispone l'Unione europea per far fronte alle catastrofi (aiuto umanitario e meccanismo comunitario di protezione civile) in termini di efficacia, rapidità, coordinamento e visibilità e che tali catastrofi hanno evidenziato ancora una volta la necessità di creare una capacità di reazione rapida a livello europeo,
- H. considerando che il contesto umanitario globale si è deteriorato, che le sfide e i bisogni umanitari sono immensi e che è imperativo operare per il rafforzamento dell'attuazione del consenso e del suo piano d'azione nonché per garantire un coordinamento e una perequazione degli oneri a livello mondiale, tenendo conto delle responsabilità regionali dei paesi che hanno la capacità di contribuire in maniera sostanziale agli aiuti umanitari,
- I. considerando che la dotazione della Commissione per le catastrofi umanitarie e, in concreto, quella della DG ECHO, è stata non solo congelata ma è addirittura diminuita in termini reali nel corso degli ultimi cinque anni,

Il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il suo piano d'azione

1. deplora che il consenso umanitario resti ancora troppo misconosciuto al di fuori dei partner umanitari e chiede che esso formi oggetto di formazioni specifiche, in particolare presso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), i diplomatici degli Stati membri e gli attori militari;
2. deplora il mancato coinvolgimento degli Stati membri nell'attuazione del consenso e ritiene che il ruolo del gruppo di lavoro sull'aiuto umanitario e l'aiuto alimentare in seno al Consiglio (COHAF) dovrebbe essere rafforzato, onde assicurare un migliore monitoraggio dell'attuazione del consenso – ad esempio, organizzando sessioni specifiche sull'integrazione del consenso nelle strategie umanitarie nazionali o presentando una relazione annuale di attività – e applicare il suo mandato di perorare più attivamente l'aiuto umanitario presso gli altri gruppi di lavoro del Consiglio e del Comitato politico e di sicurezza (COPS), avendo sempre attenzione all'efficacia e alla rapidità del coordinamento;
3. incoraggia la promozione attiva, da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, della diffusione e dell'attuazione del consenso e del suo piano d'azione tra le rappresentanze degli Stati membri;
4. invita la Commissione a studiare la possibilità di uno scambio annuale di prassi eccellenti con i parlamenti nazionali dell'Unione europea circa l'attuazione degli impegni del consenso;
5. raccomanda un aumento del finanziamento dell'aiuto umanitario a motivo della moltiplicazione dei campi di intervento e chiede all'autorità di bilancio di trasferire direttamente la totalità o una parte dell'importo della riserva per aiuti urgenti alla dotazione originaria iscritta nel bilancio della DG ECHO; sottolinea l'importanza di conseguire l'obiettivo fissato dal CAS dell'OCSE dello 0,7 % del RNL entro il 2015;
6. chiede altresì la stesura di bilanci realistici, che prevedano la destinazione degli stanziamenti per le calamità naturali o per gli interventi umanitari sulla base di esperienze di spesa maturate negli anni precedenti;

Martedì 18 gennaio 2011

7. chiede con insistenza l'intensificazione degli sforzi per accelerare il finanziamento degli interventi a seguito di calamità naturali o di altri disastri e la semplificazione dell'iter decisionale e delle procedure di autorizzazione per l'esecuzione del bilancio; sottolinea la necessità che i servizi competenti della Commissione collaborino strettamente con il SEAE in modo da consentire un rapido avvio del finanziamento delle operazioni;
8. ricorda l'importanza di mantenere una risposta globale equilibrata, prestando nel contempo particolare attenzione alle cosiddette «crisi dimenticate»;
9. chiede un aumento degli stanziamenti e un rafforzamento delle capacità e delle risorse al fine di garantire che l'aiuto umanitario e la protezione civile restino compiti prettamente civili;
10. sostiene il ruolo essenziale svolto da NOHA (la prima rete delle università che offrono corsi sugli aiuti umanitari a livello europeo) nel promuovere una maggiore consapevolezza del contesto umanitario mondiale e, in particolare, della politica europea in risposta alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, grazie all'educazione e alla formazione dei giovani europei;

Principi umanitari, diritto umanitario internazionale e protezione dello spazio umanitario

11. ribadisce i principi e gli obiettivi dell'aiuto umanitario contenuti nel consenso; ricorda che l'aiuto umanitario dell'UE non è uno strumento di gestione di crisi e deplora la crescente politicizzazione dell'aiuto umanitario e le sue conseguenze sul rispetto dello spazio umanitario;
12. afferma la necessità che l'azione esterna dell'Unione europea, sancita dal trattato di Lisbona, rispetti i principi espressi e gli impegni assunti nell'ambito del consenso sugli aiuti umanitari e ritiene che l'Unione, tenuto conto del suo peso politico e della sua influenza in quanto principale donatore internazionale, debba promuovere instancabilmente i principi umanitari;
13. chiede altresì che il personale militare e civile e gli operatori umanitari che intervengono in caso di catastrofe o di operazione umanitaria agiscano secondo principi di neutralità, indipendenza e imparzialità;
14. si compiace della revisione, effettuata nel dicembre 2009, delle linee direttrici dell'Unione europea concernenti la promozione del diritto umanitario internazionale (DUI) e ritiene che la Commissione e gli Stati membri abbiano un importante ruolo politico da svolgere nella loro attuazione; auspica inoltre che siano organizzate formazioni specifiche di diritto umanitario internazionale presso il SEAE;
15. chiede alla Commissione di accertarsi che siano allocate risorse supplementari alle attività di promozione e di diffusione sul campo del DUI tra gli armati, i giovani, la classe politica e la società civile;
16. rammenta che i principi e le buone prassi nel settore dell'aiuto umanitario approvati nel giugno 2003 evidenziano l'esigenza di incoraggiare la presentazione di rendiconti e la regolare valutazione delle risposte internazionali alle crisi umanitarie, compresa l'efficacia dei donatori, e segnala che dette valutazioni vanno sottoposte ad ampia consultazione, specialmente con gli operatori umanitari;

Un quadro comune per l'erogazione dell'aiuto

La qualità dell'aiuto

17. ricorda che l'erogazione dell'aiuto deve fondarsi unicamente sui bisogni accertati e il grado di vulnerabilità e che la qualità e la quantità dell'aiuto sono determinate innanzitutto dalla valutazione iniziale, che deve ancora essere migliorata, in particolare per quanto riguarda il livello dell'applicazione dei criteri di vulnerabilità, specialmente per quanto riguarda donne, minori e portatori di disabilità;
18. ricorda che il coinvolgimento effettivo e continuo – e ove possibile la partecipazione – dei beneficiari alla gestione dell'aiuto è una delle premesse essenziali della qualità della risposta umanitaria, segnatamente in caso di crisi di lunga durata;

Martedì 18 gennaio 2011

19. insiste sul fatto che l'assistenza dell'UE in caso di catastrofi naturali o provocate deve puntare a sostenere l'economia locale, per esempio, ove possibile, con l'acquisto di alimenti prodotti in loco o nella regione e con la fornitura dei materiali necessari agli agricoltori;
20. chiede un'armonizzazione dei metodi impiegati dai vari attori e incoraggia l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) a proseguire i suoi lavori miranti a definire un quadro metodologico comune, che abbia come priorità l'efficacia e la rapidità degli interventi e che includa in modo permanente, quanto più possibile, gli attori locali, anche non statali;
21. sollecita la prosecuzione dei lavori della Commissione in comparti settoriali quali la nutrizione, la protezione, le questioni di genere e la violenza sessuale, i rifugiati, i rimpatriati e gli sfollati interni e chiede l'integrazione sistematica della dimensione uomo-donna e della salute riproduttiva nella risposta umanitaria in materia di servizi sanitari di prima urgenza;
22. chiede al Consiglio di concretizzare la raccomandazione della relazione Barnier, che invita a utilizzare le regioni ultraperiferiche europee, senza esclusioni, come punto di appoggio per facilitare il preposizionamento dei prodotti essenziali e della logistica allo scopo di facilitare l'inoltro delle risorse umane e materiali europee in caso di intervento umanitario di emergenza all'esterno dell'Unione europea;
23. sollecita la Commissione a proseguire la propria riflessione sulle eventuali ripercussioni negative dell'aiuto umanitario nelle zone di intervento, segnatamente la possibile destabilizzazione delle strutture economiche e sociali e l'impatto sull'ambiente naturale, e la invita a delineare strategie appropriate per tenere conto di detto impatto fin dalla fase di ideazione dei progetti;

La diversità e la qualità dei partenariati

24. invoca il rispetto della diversità degli attori nel quadro del finanziamento e dell'attuazione dei programmi umanitari internazionali – Nazioni Unite, Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, ONG – e incoraggia il lavoro di rafforzamento delle capacità degli attori locali; sollecita un corretto coordinamento e lo scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti;
25. sollecita tutti gli organi governativi a rispettare il ruolo primario della ONG nella raccolta di fondi tramite donazioni private;
26. sostiene il proseguimento delle riforme umanitarie nel quadro delle Nazioni Unite e chiede un rafforzamento del sistema dei coordinatori umanitari, una maggiore trasparenza, un approccio orientato soprattutto ai beneficiari, una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei «pooled funds» e un certo numero di miglioramenti dell'approccio per «cluster» (responsabilità settoriale), sulla base delle raccomandazioni che figurano nell'inchiesta sugli interventi umanitari delle Nazioni Unite e rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con le strutture locali e gli attori non statali, la considerazione degli aspetti intersettoriali e il coordinamento tra «cluster»;

Il coordinamento a livello internazionale ed europeo

27. ribadisce il ruolo centrale svolto dalle Nazioni Unite, specialmente dall'OCHA, nel coordinamento dell'azione umanitaria internazionale;
28. accoglie con favore le iniziative miranti a assicurare una maggiore coerenza dei vari strumenti europei di risposta alle crisi e si compiace del fatto che l'aiuto umanitario e la protezione civile siano stati raggruppati in una stessa direzione generale; insiste tuttavia perché i loro mandati, ruoli e mezzi rispettivi restino espressamente distinti;
29. chiede al Consiglio e alla Commissione di applicare regole precise e trasparenti per la cooperazione e il coordinamento tra il SEAE e la Commissione nella gestione di una crisi di vasta portata al di fuori del territorio dell'Unione europea e a operare attivamente sulla visibilità dell'UE in merito a dette risorse e capacità utilizzate in loco;
30. ricorda che la strategia esterna dell'Unione europea in tema di diritti dell'infanzia dovrebbe fondarsi sui valori e sui principi definiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29, e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e relativi protocolli facoltativi;

Martedì 18 gennaio 2011

Uso dei mezzi e delle capacità militari e della protezione civile

31. ribadisce che i mandati degli attori militari ed umanitari devono restare chiaramente distinti, specialmente in zone colpite da disastri naturali e da conflitti armati, e che è fondamentale che i mezzi e le capacità militari siano utilizzati solo in casi limitatissimi e quale ultima ratio per l'appoggio ad operazioni di aiuto umanitario, conformemente alle direttive delle Nazioni Unite (direttive MCDA e direttive di Oslo) ⁽¹⁾;
32. rammenta alla Commissione e agli Stati membri che l'aiuto umanitario e la protezione civile vanno ritenuti compiti esclusivamente civili e svolti di conseguenza;
33. chiede alla Commissione di avviare azioni di sensibilizzazione alla specificità dell'aiuto umanitario nell'ambito della politica estera dell'Unione europea e chiede agli Stati membri di accertarsi che le loro forze armate rispettino e applichino le direttive delle Nazioni Unite; ritiene inoltre necessario un dialogo tra attori militari e umanitari onde favorire la comprensione reciproca;
34. ribadisce che il ricorso ai mezzi della protezione civile in caso di crisi umanitarie debba fondarsi sulle necessità e essere complementare e coerente con l'aiuto umanitario, come pure che in caso di catastrofi naturali tali mezzi possono contribuire in parte alle azioni umanitarie, ove utilizzati in linea con i principi del Comitato permanente Inter-Agenzie (IASC) in questo settore;
35. chiede alla Commissione di presentare proposte legislative ambiziose miranti a istituire una forza europea di protezione civile basata sull'ottimizzazione dell'attuale meccanismo comunitario di protezione civile e sulla messa in comune dei mezzi nazionali esistenti, che non comporti ingenti costi supplementari e si ispiri alle modalità testate nel quadro delle azioni preparatorie; il finanziamento della forza di protezione civile deve essere addizionale rispetto a quello per le emergenze umanitarie;
36. ritiene che la forza europea di protezione civile potrebbe essere costituita dall'impegno di taluni Stati membri a mettere a disposizione volontariamente moduli essenziali di protezione civile, stabiliti previamente e pronti a intervenire immediatamente per operazioni dell'Unione coordinate dal MIC, che la maggior parte di tali moduli, già disponibili a livello nazionale, resterebbero sotto il controllo nazionale e infine che il loro dispiegamento in «stand-by» formerebbe il nocciolo della protezione civile dell'Unione intesa a rispondere alle catastrofi all'interno e all'esterno delle sue frontiere;

La continuità dell'aiuto*Riduzione dei rischi di catastrofe (RCC) e cambiamento climatico*

37. si compiace dell'adozione, nel febbraio 2009, di una nuova strategia europea per il sostegno alla riduzione dei rischi di catastrofe nei paesi in via di sviluppo; al riguardo chiede alla Commissione di elaborare programmi in materia di capacità di prevenzione delle catastrofi e di gestione della risposta, d'intesa con le autorità nazionali governative e locali e con la società civile dei paesi beneficiari, e chiede una rapida attuazione di tale strategia;
38. chiede che sia compiuto uno sforzo significativo al fine di integrare in modo più sistematico la dimensione RCC nelle politiche di aiuto allo sviluppo e di aiuto umanitario;
39. raccomanda un aumento significativo degli importi allocati alla suddetta dimensione ed insiste sull'importanza di mantenere finanziamenti su piccola scala, onde garantire un approccio rispettoso del contesto e un'appropriazione locale dei progetti;
40. chiede che l'agenda relativa all'adeguamento al cambiamento climatico sia coordinata meglio con le attività RCC;

⁽¹⁾ Direttive MCDA: direttive sull'utilizzo delle risorse militari e della protezione civile in appoggio ad operazioni umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse; marzo 2003. Direttive di Oslo: direttive sull'utilizzo delle risorse militari e della protezione civile estere nel quadro delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi; novembre 2007.

Martedì 18 gennaio 2011

Rapporti tra aiuti d'urgenza, riabilitazione e sviluppo

41. deplora che i progressi concreti per quanto riguarda i rapporti tra gli aiuti d'urgenza, la riabilitazione e lo sviluppo restino limitati malgrado la moltiplicazione degli impegni politici nel corso degli ultimi anni;
42. sottolinea la rilevanza di una tempestiva transizione dall'emergenza allo sviluppo, sulla base di criteri specifici e di una valutazione approfondita delle necessità;
43. chiede che siano destinate maggiori risorse a assicurare la continuità dell'aiuto e che la riflessione si orienti verso la flessibilità e la complementarità dei dispositivi finanziari esistenti durante le fasi di transizione dall'urgenza allo sviluppo;
44. chiede un miglioramento del dialogo e del coordinamento tra le organizzazioni umanitarie e le agenzie di sviluppo sui campi d'intervento e in seno ai servizi corrispondenti a livello delle istituzioni europee e degli Stati membri;

*

* *

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA).

Agricoltura come settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

P7_TA(2011)0006

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare (2010/2112(INI))

(2012/C 136 E/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla politica agricola comune e la sicurezza alimentare globale ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa ⁽⁴⁾,
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui derivati OTC, controparti centrali e depositi commerciali, SEC(2010)1058,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0286.

⁽²⁾ GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 10.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0131.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0302.

⁽⁵⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 71.

Martedì 18 gennaio 2011

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare»,
 - visti gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, tra cui figura quello di dimezzare entro il 2015 la quota della popolazione mondiale che soffre la fame rispetto ai livelli del 1990,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0376/2010),
- A. considerando che garantire la sicurezza alimentare ai cittadini europei, offrire ai consumatori alimenti sani e di elevata qualità a prezzi ragionevoli e salvaguardare il reddito degli agricoltori sono sempre stati gli obiettivi principali della politica agricola comune (PAC) e restano obiettivi essenziali dell'attuale Unione europea,
- B. considerando che la variabilità dei prezzi delle derrate alimentari e delle materie prime osservata recentemente ha suscitato profonde inquietudini sul buon funzionamento degli approvvigionamenti alimentari europei e mondiali, e che ad essere colpite più duramente dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono state le popolazioni più vulnerabili,
- C. considerando che nell'agricoltura la volatilità dei prezzi ha carattere permanente, poiché i prezzi reagiscono in modo sproporzionato alle variazioni anche deboli dei livelli di produzione, molto spesso a causa della speculazione,
- D. considerando che, in una recente riunione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, l'UE ha evidenziato il problema dell'estrema volatilità dei prezzi e il nuovo gruppo di esperti ad alto livello è stato invitato a riferire sulle cause e i rimedi in relazione alle fluttuazioni dei prezzi,
- E. considerando che fenomeni climatici e di altro tipo possono indurre taluni paesi ad applicare misure protezionistiche, come illustrato dai recenti divieti imposti sulle esportazioni di grano dalla Russia e dall'Ucraina che, insieme, rappresentano il 30 % delle esportazioni mondiali di grano,
- F. considerando che la produzione alimentare mondiale può essere periodicamente compromessa da una serie di fattori, tra cui l'impatto di parassiti e malattie, la disponibilità di risorse naturali e le calamità naturali, come hanno mostrato nel 2010 la persistente siccità e gli incendi che hanno colpito la Russia e le massicce inondazioni che hanno investito il Pakistan,
- G. considerando che i cambiamenti climatici provocheranno un aumento della frequenza di tali calamità naturali, destabilizzando così la sicurezza alimentare,
- H. considerando che la sfida è quella di produrre «di più con meno», ponendo l'accento sulla produzione sostenibile, a causa della pressione sulle risorse naturali,
- I. considerando che l'UE è il maggiore importatore netto di prodotti agricoli, ed è eccessivamente dipendente dalle importazioni di prodotti proteici, semi oleosi e mais per il suo settore dell'allevamento animale, nonché di prodotti ortofrutticoli, anche perché i nostri produttori non sono autorizzati a ricorrere alle stesse tecniche di produzione per tali prodotti,
- J. considerando che, stando alla FAO, il previsto aumento da 7 a 9,1 miliardi della popolazione mondiale renderà necessario aumentare del 70 % gli approvvigionamenti alimentari entro il 2050,
- K. considerando che la povertà e la fame esistono ancora nell'Unione europea e che 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto del livello di povertà (60 % del reddito medio del paese in cui la persona vive) e che lo scorso inverno 16 milioni di cittadini UE hanno percepito aiuti alimentari attraverso enti di beneficenza,
- L. considerando che la sicurezza alimentare non comporta soltanto la disponibilità delle risorse alimentari, ma comprende anche, secondo la FAO, il diritto al cibo e l'accesso a un'alimentazione sana per tutti, e che, diventando sempre più competitiva, l'Europa può contribuire alla sicurezza alimentare globale,

Martedì 18 gennaio 2011

- M. considerando che per i membri più poveri della società l'insicurezza alimentare è stata aggravata dagli effetti della crisi economica finanziaria mondiale,
- N. considerando che i redditi degli agricoltori sono scesi drasticamente nel 2009 dopo un decennio di stagnazione, in gran parte a causa delle difficili condizioni di mercato e dell'aumento dei costi di produzione; considerando che i redditi agricoli sono significativamente più bassi (secondo le stime, del 40 % circa per unità produttiva) che nel resto dell'economia, e il reddito per abitante nelle zone rurali è nettamente inferiore (di circa il 50 %) rispetto alle zone urbane,
- O. considerando che gli agricoltori ricevono una quota in costante diminuzione del valore aggiunto generato dalla filiera alimentare, mentre la quota dell'industria alimentare è aumentata; considerando che il corretto funzionamento della filiera alimentare è un presupposto necessario per garantire che gli agricoltori ricevano un giusto compenso per i loro prodotti,
- P. considerando che, lungo l'intera filiera alimentare della produzione, della fornitura e del consumo, fino al 50 % degli alimenti prodotti nell'UE vanno sprecati,
- Q. considerando che appena il 7 % degli agricoltori dell'UE ha un'età inferiore a 35 anni,
- R. considerando che la sicurezza alimentare è un aspetto centrale per l'Europa e richiede coerenza e coordinamento tra varie aree d'intervento settoriale a livello di UE, vale a dire la PAC, la politica energetica, i programmi di ricerca, la politica di sviluppo e quella commerciale, e la regolamentazione finanziaria,
1. sottolinea che l'esistenza nell'Unione europea di un settore agricolo solido e sostenibile e di un ambiente rurale prospero e sostenibile, garantito da una PAC decisa, sono elementi essenziali per far fronte alla sfida della sicurezza alimentare;
 2. afferma che l'UE vanta i più elevati standard di produzione agricola e alimentare al mondo, con un forte accento sulla sicurezza degli alimenti, sulla loro qualità e sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura;
 3. ritiene che occorrerà avvalersi di tutte le forme di agricoltura per poter nutrire l'Europa e i paesi terzi;

La sicurezza alimentare in Europa e nel mondo

4. ritiene che la sicurezza alimentare sia un diritto umano fondamentale, che si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economico a un'alimentazione adeguata, sana (sotto il profilo della salute) e nutriente, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari per una vita attiva e sana;
5. afferma che l'UE ha il dovere di nutrire i suoi cittadini e che il mantenimento dell'attività agricola nell'UE è fondamentale a tale riguardo; richiama l'attenzione sul fatto che la diminuzione dei redditi agricoli nell'UE, dovuta all'aumento dei costi di produzione e alla volatilità dei prezzi, influisce negativamente sulla possibilità per gli agricoltori di mantenere la produzione; sottolinea i costi che gli agricoltori europei devono sostenere per poter rispettare gli standard più elevati del pianeta in materia di sicurezza alimentare, ambiente, benessere degli animali e lavoro; rileva la necessità di compensare gli agricoltori per i costi aggiuntivi e per la fornitura di beni pubblici alla società; evidenzia che gli alimenti provenienti da paesi terzi che entrano nell'UE devono rispettare gli stessi standard elevati, al fine di non mettere a repentaglio la competitività dei produttori europei;
6. riconosce che garantire un adeguato approvvigionamento di cibo è una componente essenziale della sicurezza alimentare, ma riconosce altresì che l'accesso al cibo e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari richiedono che si dedichi attenzione ad assicurare un livello di vita soddisfacente, in particolare a coloro che dispongono di risorse economiche insufficienti, spesso bambini, persone anziane, migranti, rifugiati o disoccupati;
7. sottoscrive la seguente formula: sicurezza alimentare - nutrizione - qualità - prossimità - innovazione - produttività; ritiene che, per realizzarla, la futura PAC debba prendere atto delle aspirazioni dei cittadini che auspicano una politica sia agricola che alimentare, finalizzata all'informazione del pubblico per un'alimentazione sana;

Martedì 18 gennaio 2011

8. ritiene che l'UE debba creare condizioni migliori per l'attuazione, negli Stati membri, di programmi sulla nutrizione quali i programmi Latte nelle scuole e Frutta nelle scuole, e che dovrebbe fornire un maggiore sostegno all'educazione e alla sensibilizzazione sull'origine dei prodotti e i principi nutritivi, dal momento che scelte alimentari informate possono prevenire le malattie e ridurre il fardello della spesa sociale in Europa; chiede inoltre maggiori programmi di supporto dietetico, i quali dovrebbero beneficiare di un onere amministrativo ridotto, e un aumento delle dotazioni di bilancio per questi programmi; invita la Commissione a esaminare gli aspetti pratici di tali programmi;
9. ribadisce il suo sostegno al programma per le persone più indigenti; ricorda che attraverso la legge agricola gli Stati Uniti danno un notevole sostegno al programma supplementare di assistenza alla nutrizione che genera utili sostanziali per il settore e per l'economia in generale, oltre ad alleviare alcune delle esigenze alimentari dei più poveri;
10. è consapevole della grande sfida rappresentata dai cambiamenti climatici per la sicurezza alimentare, in particolare con l'aumento della frequenza e della portata dei fenomeni climatici quali siccità, inondazioni, incendi e tempeste; rileva la crescente sfida costituita dalla scarsità di risorse idriche e il suo impatto sulla produzione alimentare; sottolinea la necessità di affrontare con urgenza la gestione delle risorse idriche e il cambiamento climatico;
11. ricorda che la sicurezza energetica e quella alimentare sono strettamente collegate; riconosce che i costi energetici sono un fattore chiave nel determinare il livello di redditività del settore agricolo, che, più degli altri, dipende dal petrolio; incoraggia misure volte a incentivare gli agricoltori ad una maggiore efficienza sotto il profilo energetico e a sviluppare fonti alternative di approvvigionamento energetico; rammenta la necessità di un sostegno più consistente per la ricerca, lo sviluppo e la consulenza;
12. ritiene tuttavia che lo sforzo accresciuto per sviluppare fonti di energia rinnovabili e realizzare gli obiettivi del 2020 debba tenere conto dell'impatto sulla produzione e l'approvvigionamento alimentare; sottolinea il delicato equilibrio tra la sfida alimentare e quella dei carburanti;
13. prende atto del livello di dipendenza dalle importazioni di prodotti proteici e semi oleosi provenienti da paesi terzi, che ha conseguenze negative per il settore alimentare e agricolo, e in particolare quello zootecnico, quando si verificano aumenti improvvisi di prezzo;
14. invita la Commissione a proporre una soluzione tecnica al problema della presenza di piccole quantità di OGM nelle importazioni di prodotti non OGM e a proporre un processo di approvazione più rapido all'interno dell'Unione europea per l'importazione di nuove varianti di mangimi geneticamente modificati una volta dimostrata la sicurezza;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il pubblico abbia accesso alle informazioni sui risultati dei controlli di sicurezza alimentare, in modo da aumentare la trasparenza a livello europeo;
16. esprime preoccupazione per l'emergenza del fenomeno dell'appropriazione dei terreni e le sue implicazioni per la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, il futuro dell'agricoltura e degli agricoltori; invita la Commissione a indagare su questa situazione in relazione al possesso delle terre e delle risorse naturali;
17. rileva che, a causa degli elevati costi dei mangimi, la situazione delle aziende di allevamento all'interno dell'Unione europea si è deteriorata; chiede pertanto il ricorso mirato agli strumenti disponibili nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, al fine di stabilizzare il mercato ed evitare una crisi;
18. ritiene che i guadagni di produttività che verranno realizzati nei nuovi Stati membri aumenteranno la quantità di terreni disponibili e costituiranno l'occasione per incrementare la produzione di proteaginose ed oleaginose nell'UE;
19. rileva che la sicurezza alimentare non può essere garantita se non è garantito il libero accesso alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconosce il Trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura quale importante strumento per la tutela della biodiversità agricola che evita pertanto le conseguenze del cambiamento climatico;
20. ribadisce che gli incentivi attualmente previsti per le colture energetiche sostenibili non dovrebbero in alcun modo compromettere la sicurezza alimentare dei cittadini;

Martedì 18 gennaio 2011

21. invita gli Stati membri a sviluppare e attuare programmi che comprendano misure concrete per l'agricoltura, finalizzate all'adattamento al cambiamento climatico e alla sua mitigazione;

22. sottolinea l'opportunità di promuovere il lancio di campagne d'informazione rivolte ai consumatori riguardo agli sforzi compiuti dagli agricoltori e dal settore agricolo in materia di ambiente e sicurezza alimentare;

Agricoltura, mercati finanziari e volatilità dei prezzi

23. ritiene che i mercati finanziari e agricoli siano oggi quanto mai interconnessi; è persuaso che una risposta europea da sola non basti più e che l'Europa dovrebbe agire di concerto con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sui temi della volatilità dei prezzi e della sicurezza alimentare; appoggia le iniziative adottate a tal fine dalla presidenza del G20;

24. rileva i problemi cui sono confrontati gli agricoltori in tempi di estrema volatilità dei mercati e dei prezzi; richiama l'attenzione sulle difficoltà che gli agricoltori incontrano a livello di pianificazione in momenti di estrema volatilità; esorta la Commissione a presentare misure permanenti e solide al fine di affrontare con urgenza la questione della volatilità dei mercati agricoli; ritiene che questo sarà un fattore determinante nel garantire il mantenimento della produzione nell'Unione europea;

25. rileva che l'indice dei prezzi sui mercati finanziari per i prodotti agricoli primari non è stato mai così instabile e cita come esempio il recente aumento di prezzo dei contratti per il frumento, aumentato del 70 % in due mesi, con un volume di negoziazione più che raddoppiato sul mercato parigino delle materie prime;

26. sottolinea che questi fatti sono soltanto parzialmente provocati dai fondamentali del mercato come la domanda e l'offerta e sono in gran parte il risultato di speculazioni; rileva che il comportamento speculativo ha inciso fino al 50 % sulle recenti impennate dei prezzi; approva le conclusioni del relatore speciale dell'ONU sul diritto all'alimentazione riguardo all'influenza esercitata dai grandi investitori istituzionali, quali i fondi d'investimento, i fondi pensione e le banche d'investimento (tutti generalmente indifferenti ai mercati agricoli), sugli indici dei prezzi delle materie prime attraverso le loro operazioni sui mercati dei derivati;

27. sostiene, in tale contesto, una revisione della vigente legislazione in materia di strumenti finanziari, che dovrebbe prevedere una negoziazione più trasparente; ricorda che gli strumenti finanziari dovrebbero essere al servizio dell'economia e aiutare la produzione agricola a sormontare le crisi e i fenomeni climatici; sottolinea al contempo che non si deve permettere che la speculazione minacci aziende agricole altrimenti efficienti;

28. plaude alla proposta di regolamento della Commissione sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; auspica l'introduzione di reti di sicurezza contro l'estrema volatilità dei prezzi quale strumento di reazione rapida alle crisi; si augura di vedere un coordinamento sulla legislazione fra l'UE e i paesi terzi, come ad esempio gli Stati Uniti, al fine di contenere le possibilità per gli speculatori di trarre un ingiusto vantaggio dalle divergenze tra i vari ordinamenti;

29. è favorevole a provvedimenti europei più radicali per affrontare il problema della speculazione, anche attraverso un mandato concesso alle autorità di regolamentazione e agli organismi di controllo per limitare la speculazione; ritiene che i derivati su merci siano diversi da altri derivati finanziari e che i primi debbano essere trattati solo da operatori che hanno il legittimo interesse a proteggere i prodotti agricoli da rischi e da altre categorie di persone direttamente connesse con la produzione agricola vera e propria; invita la Commissione a garantire che la trattativa dei derivati delle materie prime alimentari sia limitata per quanto possibile agli investitori direttamente connessi con i mercati agricoli;

30. esprime preoccupazione per l'elevato livello di concentrazione venutosi a creare nel commercio di cereali, in quanto tale situazione consente alle imprese interessate di influire sui prezzi di mercato; rileva che tali circostanze possono portare all'aumento della volatilità dei prezzi, dal momento che, a causa delle operazioni speculative realizzate dai commercianti di cereali, questi ultimi hanno tutto l'interesse a far fluttuare significativamente i prezzi; ritiene che la situazione descritta concorra a dimostrare la necessità di istituire riserve d'intervento o comunque altre reti di sicurezza, al fine di promuovere la stabilità dei prezzi e tutelare gli interessi di agricoltori e consumatori;

Martedì 18 gennaio 2011

31. sottolinea che non è possibile contrastare efficacemente le rilevanti fluttuazioni dei prezzi in assenza di riserve strategiche o d'intervento; è pertanto del parere che sia necessario rafforzare il ruolo degli strumenti di intervento sul mercato nell'ambito della PAC futura;

32. pone l'accento sulla necessità di migliorare la trasparenza e l'equità della filiera alimentare, in modo da garantire un equo compenso agli agricoltori, profitti e prezzi equi lungo la filiera alimentare e la sostenibilità di un settore agricolo in grado di assicurare l'approvvigionamento alimentare; sollecita la Commissione a presentare proposte concrete ed efficaci per affrontare la questione;

33. sottolinea che di fronte alla volatilità dei prezzi i paesi a basso reddito con un deficit alimentare (LIFDC) tendono ad essere più vulnerabili;

Scorte alimentari globali per la sicurezza alimentare globale

34. rileva che attualmente l'offerta totale dei prodotti alimentari mondiali non è sufficiente e che sono piuttosto l'inaccessibilità e i prezzi elevati a impedire a molte persone di godere della sicurezza alimentare;

35. osserva tuttavia che le scorte globali di prodotti alimentari sono molto più limitate rispetto al passato, infatti durante la crisi alimentare del 2007 si è arrivati al minimo storico dell'equivalente di 12 settimane di riserve alimentari globali; sottolinea che la produzione alimentare mondiale è sempre più esposta non solo ai fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, ma anche a una crescente pressione globale sui terreni dovuta all'urbanizzazione, e a un numero sempre maggiore di parassiti e malattie che possono provocare carenze di cibo improvvise e imprevedibili;

36. ritiene pertanto che sarebbe utile un sistema globale mirato di riserve alimentari (riserve di emergenza per combattere la fame e riserve da utilizzare per regolare i prezzi delle materie prime) che contribuisca a facilitare il commercio mondiale allorché si verificano picchi di prezzo, scongiurare protezionismi ricorrenti e alleviare la pressione sui mercati alimentari mondiali; ritiene che queste riserve dovrebbero essere gestite da un organismo comune e sotto l'egida delle Nazioni Unite o della FAO, sfruttando appieno l'esperienza maturata dalla FAO e dal programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite; esorta la Commissione a vagliare con urgenza il modo più efficace per realizzare tale obiettivo e a riferire in merito al Parlamento, e la invita altresì a svolgere un ruolo guida nella promozione di questo sistema alimentare globale mirato di riserve alimentari;

37. ricorda che l'Unione europea finora ha risposto con aiuti e denaro, anche attraverso lo strumento alimentare; si augura di vedere relazioni in merito all'efficacia di questo strumento, anche per quanto concerne i progressi nella lotta alle cause e ai sintomi, e invita la Commissione ad analizzare la possibilità di introdurre uno strumento che contribuisca a combattere la fame nel mondo;

38. ribadisce l'importanza dello sviluppo agricolo nei paesi emergenti e dell'assegnazione di una quota adeguata dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE al settore dell'agricoltura; si rammarica che dagli anni Ottanta sia diminuito considerevolmente il livello di aiuto allo sviluppo destinato all'agricoltura e accoglie favorevolmente il riconoscimento della necessità di invertire tale tendenza; invita la Commissione ad accordare priorità all'agricoltura nel suo aiuto allo sviluppo, compresa l'assistenza agli agricoltori in materia di accesso ai mercati;

39. esprime rammarico per le conclusioni del Summit 2010 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), sottolineando che i paesi sviluppati sono lungi dall'onorare gli impegni assunti in termini di aiuto pubblico allo sviluppo;

40. plaude all'iniziativa assunta dalla Banca mondiale, in seno ai lavori del Summit 2010 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), di aumentare il suo sostegno al settore agricolo per stimolare i redditi, l'occupazione e la sicurezza alimentare in particolare nelle zone a basso reddito;

Una nuova PAC per rispondere alle sfide

41. ribadisce la posizione espressa nella sua relazione sul futuro della PAC dopo il 2013; riafferma il suo impegno per una solida politica di sviluppo agricolo e rurale che garantisca la sicurezza alimentare per tutti, mantenga la vitalità dell'Europa rurale, aumenti la competitività dell'agricoltura, garantisca la continuità della

Martedì 18 gennaio 2011

produzione agricola in tutta l'UE, sia di sostegno all'innovazione, alla competitività e all'occupazione e dia il suo contributo per risolvere le grandi sfide globali quali i cambiamenti climatici; sottolinea altresì la necessità di semplificare e snellire ulteriormente la PAC dal punto di vista burocratico al fine di ridurre i costi di attuazione a carico dei beneficiari;

42. sottolinea il ruolo che deve essere svolto dai giovani agricoltori nella futura PAC; ricorda che solo il 7 % degli agricoltori europei ha meno di 35 anni, e, nel contempo, che non meno di 4,5 milioni di agricoltori andranno in pensione nei prossimi 10 anni; è favorevole a un rafforzamento di misure per i giovani quali i premi di installazione, i tassi d'interesse agevolati sui prestiti e altri incentivi che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso i bilanci di sviluppo rurale; ribadisce la sostanza del suo emendamento di bilancio sul programma di scambi a favore dei giovani e auspica che sia attuato come un progetto pilota; chiede inoltre l'eliminazione degli ostacoli amministrativi che si frappongono all'accesso dei giovani all'attività agricola;

43. è del parere che ricerca e innovazione siano fondamentali per affrontare la sfida della sicurezza alimentare in un contesto di aumento della produzione e contestuale riduzione delle risorse utilizzate; sottolinea l'importanza della promozione della formazione professionale, dell'accesso all'istruzione, della divulgazione della conoscenza e dello scambio di migliori prassi nel settore dell'agricoltura; ribadisce la necessità di un approccio coordinato tra la PAC e le altre politiche, al fine di agevolare l'accesso alla ricerca e all'innovazione in agricoltura;

44. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dal settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo in materia di ricerca e innovazione tecnologica al fine di migliorare la produttività, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità;

45. rileva che ogni anno i cambiamenti climatici e l'urbanizzazione riducono la quantità di terra disponibile per la produzione agricola;

46. desidera sottolineare in particolare l'importanza della diversità nell'agricoltura europea e di garantire la coesistenza di diversi modelli agricoli, compresa l'agricoltura su piccola scala, creatrice di occupazione nell'Europa rurale, come pure della diversità e della qualità del cibo, segnatamente dei prodotti locali e artigianali provenienti dalla filiera breve, e dell'alimentazione in tutta l'Europa, in un'ottica di promozione dello sviluppo delle zone rurali e di mantenimento del patrimonio enogastronomico delle regioni;

47. rileva che le pratiche agricole tradizionali locali, compresa l'agricoltura familiare, l'agricoltura su piccola scala e l'agricoltura biologica, possono dare un valido contributo alla sicurezza alimentare, perché spesso rappresentano il modo più efficace di utilizzare terreni con metodi appositamente sviluppati nelle singole regioni per periodi di tempo piuttosto lunghi e permettono un legame profondo tra territorio d'origine e prodotto, legame simbolo di qualità e genuinità; sottolinea la necessità che queste pratiche agricole coesistano con le moderne aziende agricole sostenibili, in modo da combinare un'elevata produttività con un utilizzo sostenibile dei terreni;

48. sottolinea, inoltre, che l'eccessiva frammentazione dei terreni agricoli in taluni Stati membri costituisce un ostacolo alla produttività agricola e che è necessario adottare provvedimenti per incoraggiare la fusione delle piccole aziende agricole;

49. sottolinea la necessità di preservare la diversità dell'agricoltura nell'UE, riconosce che i mercati locali riforniti con prodotti agricoli freschi e coltivati localmente sono sostenibili sotto il profilo ambientale e contribuiscono a sostenere la stabilità delle comunità agricole; sottolinea l'importanza dell'agricoltura nelle zone svantaggiate; invita la Commissione ad occuparsi dei vari modelli agricoli europei nelle sue future proposte per la PAC, compreso un esame della possibilità di creare particolari incentivi finanziari e dispositivi d'identificazione;

50. sottolinea la necessità di attuare una PAC più equa, che dovrebbe garantire una distribuzione equilibrata del sostegno agli agricoltori, sia tra gli Stati membri che al loro interno, una maggiore coesione territoriale e la progressiva eliminazione dei sussidi all'esportazione, in pieno parallelismo con la graduale eliminazione di tutte le forme di sussidi all'esportazione da parte dei partner commerciali dell'UE e l'imposizione di discipline su tutte le misure di esportazione con effetto equivalente;

Martedì 18 gennaio 2011

51. riconosce che le riforme della PAC, con le restituzioni all'esportazione pressoché eliminate, hanno notevolmente ridotto l'impatto della produzione agricola dell'UE sui paesi in via di sviluppo; invita l'UE a riconoscere l'importanza di sostenere i settori agricoli dei paesi in via di sviluppo, segnatamente facendo in modo che l'agricoltura sia privilegiata nei paesi in via di sviluppo e nel bilancio dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

*

* *

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 19 gennaio 2011

Accordi volontari di partenariato FLEGT

P7_TA(2011)0008

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sugli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT

(2012/C 136 E/03)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto di decisione del Consiglio (10028/2010) (Repubblica del Congo) e la proposta di decisione del Consiglio (12796/2010) (Camerun),
- visto il progetto di accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (07636/2010),
- visto il progetto di accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (13187/2010),
- vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma a) v) e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0170/2010 e C7-0339/2010),
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (adottata il 13 settembre 2007 con la risoluzione 61/295 dell'Assemblea generale),
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽¹⁾,
- visto l'accordo di Cancún,
- viste le sue posizioni del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo ⁽²⁾ e la Repubblica del Camerun ⁽³⁾,
- visti l'articolo 115, paragrafo 5 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. si compiace degli accordi volontari di partenariato (AVP) con la Repubblica del Camerun e la Repubblica del Congo; ritiene che, dal negoziato di questi AVP, possano essere elaborati orientamenti per buone prassi che potrebbero creare un precedente per altri negoziati AVP in corso con i paesi produttori di legname;

2. sottolinea la responsabilità condivisa sia dall'UE che dai paesi che forniscono prodotti di legno tropicale al mercato dell'UE quanto all'eliminazione del disboscamento illegale e del relativo commercio e al rafforzamento degli sforzi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse forestali a livello mondiale;

3. accoglie favorevolmente, a tale riguardo, gli impegni delle parti coinvolte per migliorare la governance delle foreste e riformare la legislazione esistente, se del caso, al fine di garantire che le attività nel settore forestale siano trasparenti, rispettose dei diritti delle popolazioni indigene e non contribuiscano a impatti ambientali negativi; accoglie, inoltre, con favore l'impegno dell'UE a fornire sostegno al rafforzamento delle capacità, compresa la creazione, nei paesi produttori di legname, di sistemi di tracciabilità e verifica della legalità per il legname e i suoi derivati;

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0010.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0009.

Mercoledì 19 gennaio 2011

Biodiversità delle foreste, clima e sviluppo umano sostenibile

4. ricorda che gli AVP sono motivati dall'idea di arrestare congiuntamente il commercio del legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati e di contribuire agli sforzi per bloccare la deforestazione e il degrado delle foreste, le relative emissioni di carbonio e la perdita di biodiversità a livello globale, promuovendo al contempo una crescita economica sostenibile, lo sviluppo umano sostenibile, fonti di cibo sostenibili e il rispetto per le popolazioni indigene e locali;

5. ricorda che l'espansione dello sfruttamento su larga scala delle foreste tropicali e delle altre foreste ad elevata biodiversità e stock di carbonio è insostenibile e potrebbe causare un'ulteriore deforestazione e degrado forestale, contribuendo alla distruzione dell'ambiente globale; rileva la tensione insita negli AVP, in quanto, pur incoraggiando il commercio di prodotti del legno provenienti da paesi con ampie zone di foreste naturali, l'UE potrebbe compromettere i suoi obiettivi di lotta al cambiamento climatico, sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, riduzione della povertà e interruzione della deforestazione a livello mondiale; chiede pertanto alla Commissione di garantire che la politica dell'UE sia coerente e che le azioni sostenute dagli AVP diano un contributo efficace agli impegni internazionali di tutte le parti di un AVP; sollecita la Commissione e il Consiglio ad illustrare quali altre iniziative in relazione agli AVP sono previste al fine di combattere la deforestazione e il degrado delle foreste naturali e di promuovere la loro protezione;

6. ricorda che mentre gli stati hanno la sovranità sulle foreste che si trovano nel loro territorio, l'ambiente delle foreste è un patrimonio comune dell'umanità e deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità globale e le funzioni dell'ecosistema, proteggendo il sistema climatico e tutelando i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità che dipendono dalle foreste; invita pertanto i governi partner in Africa e nei paesi terzi a sviluppare programmi di uso del suolo e gestione delle risorse che conseguano questi obiettivi e ad individuare i luoghi e la portata del sostegno necessario da parte dei partner stranieri e delle organizzazioni internazionali per far avanzare tali obiettivi;

7. invita la Commissione, in questo contesto, a prestare la massima attenzione a garantire che gli AVP non favoriscano l'espansione delle attività industriali di disboscamento in ambienti forestali intatti e a lavorare con i governi della Repubblica del Camerun e la Repubblica del Congo, nonché con tutti i governi che firmeranno AVP in futuro, per monitorare ed intervenire al fine di eliminare gli effetti negativi, sia diretti che indiretti, del disboscamento a fini commerciali sulla fauna selvatica;

Processo di negoziato

8. accoglie con favore l'approccio volontario, trasparente, partecipativa e orientato al consenso attraverso il quale sono stati raggiunti gli accordi; raccomanda che tale approccio diventi la norma per i negoziati di AVP con altri paesi partner produttori di legname;

9. sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni nazionali indipendenti della società civile e dagli osservatori esterni indipendenti per quanto riguarda il controllo della corretta applicazione degli accordi da parte di tutti gli attori interessati, anche attraverso l'impegno a coinvolgere le parti interessate nazionali in seno alle commissioni congiunte che devono essere istituite per sorvegliare il processo di attuazione; sottolinea che le organizzazioni locali della società civile devono essere autorizzate ad effettuare un monitoraggio indipendente dell'applicazione della legge, nonché dell'attuazione di riforme della governance nel settore forestale;

10. chiede alla Commissione di istituire un meccanismo per garantire che gli AVP siano effettivamente e tempestivamente applicati attraverso le varie fasi dell'attuazione, garantendo in particolare il rafforzamento delle capacità degli attori locali e il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle popolazioni indigene durante la fase di attuazione, al fine di garantire una più ampia accettazione delle riforme che saranno applicate a monte degli AVP, nonché una verifica completa delle importazioni nell'UE;

Licenze FLEGT e quadro giuridico

11. ricorda che un riesame del quadro legislativo e normativo che disciplina il settore forestale è necessario per disporre di un AVP che ottemperi agli obiettivi del piano d'azione FLEGT e per garantire che l'attuazione dell'AVP contribuisca a convenzioni sociali e ambientali e ad accordi internazionali cui sono tenute le parti di un AVP;

Mercoledì 19 gennaio 2011

12. ricorda che gli AVP mirano anche a migliorare la giustizia sociale e il rispetto dei diritti delle comunità indigene e locali, compresi i principi di trasparenza e di partecipazione su un piede di parità;
13. ricorda che tali miglioramenti legislativi devono essere completati prima dell'emissione delle licenze FLEGT;

Attuazione e diritti della popolazione locale

14. chiede alla Commissione di presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di ogni AVP, una relazione sulle misure adottate per garantire che il dialogo tra le parti interessate e la società civile, comprese le popolazioni locali e indigene, continui e venga mantenuto durante la fase di esecuzione; ritiene che questa relazione dovrebbe includere una valutazione delle implicazioni e dei reali contributi del contenuto dell'AVP in termini di impegni internazionali dell'UE e dei paesi firmatari in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, compresa la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse della biodiversità;
15. chiede ad entrambe le parti di un AVP di garantire che la società civile, le popolazioni locali e le popolazioni indigene siano in grado di contribuire liberamente e con fiducia all'attuazione e all'applicazione dell'AVP; è del parere che il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo debba prevedere per la società civile, le popolazioni locali e le organizzazioni dei popoli indigeni il diritto di denuncia e quindi un diritto di ricorso in caso di insuccesso;
16. chiede alla Commissione di assicurarsi di disporre di una buona conoscenza della reale situazione in materia di diritti umani in ogni potenziale partner AVP e raccomanda che la Commissione non si impegni con alcun paese in cui non esiste un quadro giuridico a tutela dei diritti umani e sociali fondamentali; ribadisce la necessità di disporre di un dialogo aperto, di libertà di parola - compresa la libertà di credo religioso - e di libertà di stampa in ogni paese interessato da un AVP, in modo tale che ogni potenziale denuncia venga ascoltata;
17. chiede alla Commissione di elaborare e presentare al Parlamento, su base regolare, una relazione sullo stato di attuazione delle varie disposizioni di tutti gli AVP attuali e futuri;
18. si aspetta che, nei prossimi anni, venga sottoscritto un maggior numero di AVP che necessitano di finanziamenti specifici e aggiuntivi per lo sviluppo di risorse tecniche ed umane; chiede alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di specificare quali stanziamenti saranno utilizzati per sostenere il negoziato e l'attuazione di tali accordi;

Ruolo del Parlamento europeo

19. invita la Commissione a riferire al Parlamento sui progressi in relazione al negoziato e all'attuazione degli AVP attuali e futuri ed a tenerlo informato in tempo utile sui lavori del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le relazioni di missione e di revisione contabile del revisore indipendente dell'accordo, le relazioni di valutazione dell'attuazione dell'accordo - compresi gli studi del suo impatto sociale, economico e ambientale - e gli elenchi dei nomi delle imprese cui sono accordate concessioni;
- *
- * *
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ad ogni governo interessato da un AVP.
-

Mercoledì 19 gennaio 2011

Accordo di partenariato interinale tra la CE e gli Stati del Pacifico

P7_TA(2011)0011

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico

(2012/C 136 E/04)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio di Cancun ⁽¹⁾, del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004 ⁽²⁾, del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong ⁽³⁾, del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) ⁽⁴⁾, del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong ⁽⁵⁾, del 1° giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà ⁽⁶⁾, del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo ⁽⁷⁾ (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico ⁽⁸⁾, del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico ⁽⁹⁾, la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾; e la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ⁽¹¹⁾,
- visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra,
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),
- visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano ad istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),
- visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,
- vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata a Doha il 14 novembre 2001,

⁽¹⁾ GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

⁽²⁾ GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

⁽³⁾ GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

⁽⁴⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

⁽⁵⁾ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

⁽⁶⁾ GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 261.

⁽⁷⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

⁽⁸⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

⁽⁹⁾ GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

⁽¹⁰⁾ GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 126.

⁽¹¹⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 118.

⁽¹²⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata a Hong Kong il 18 dicembre 2005,
 - viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell'OMC il 10 ottobre 2006,
 - vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,
 - vista la dichiarazione di Kigali adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Kigali (Ruanda), il 22 novembre 2007,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 sulla situazione nelle Isole Figi ⁽¹⁾, in cui condanna fermamente il colpo di Stato da parte delle forze militari delle Figi,
 - visto il catalogo di 103 raccomandazioni del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, pubblicato nella relazione del 23 marzo 2010 del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico, e vista la risposta ufficiale del governo delle Figi, del 10 giugno 2010, in cui si dichiara che le elezioni generali a lungo attese e spesso rinviate sono ora previste per il 2014 e che tale data non è negoziabile,
 - viste le interrogazioni del 16 dicembre 2010 alla Commissione sulla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (O-0212/2010 – B7-0807/2010),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che le relazioni commerciali precedentemente intervenute tra l'UE e i paesi ACP – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati UE su base non reciproca – non sono più conformi alle norme dell'OMC dal 1° gennaio 2008,
- B. considerando che gli accordi di partenariato economico (APE) sono accordi compatibili con l'OMC, tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'ambito dell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà in detti paesi,
- C. considerando che gli APE andrebbero utilizzati per costruire un rapporto a lungo termine nel quale il commercio sostenga lo sviluppo,
- D. considerando che il protocollo sullo zucchero, nel quadro delle successive convenzioni di Lomé e dell'accordo di Cotonou, prevedeva un reddito regolare per le piccole isole del Pacifico, che dispongono di un potenziale di diversificazione limitato nel settore agricolo,
- E. considerando che gli APE interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci tesi ad evitare turbative degli scambi commerciali fra i paesi ACP e l'Unione europea,
- F. considerando che l'attuale crisi economica e finanziaria fa sì che la politica commerciale assuma un ruolo quanto mai rilevante per i paesi in via di sviluppo,
- G. considerando che degli Stati ACP del Pacifico solo la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi hanno sinora firmato un APEI (alla fine del 2009); che tutti gli altri Stati del Pacifico del gruppo ACP rientrano nell'iniziativa «Tutto tranne le armi», che offre esenzioni doganali e un accesso non contingentato al mercato dell'Unione europea, o nel normale Sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'UE,

⁽¹⁾ GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 898.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- H. considerando che, nel caso della Papua Nuova Guinea, è applicato a titolo provvisorio dal 20 dicembre 2009 e che, nel caso della Repubblica delle Isole Figi, l'applicazione è in attesa di notifica, da parte di quest'ultima, dell'applicazione provvisoria o della ratifica dell'accordo,
- I. considerando che con tutti i 14 Stati ACP del Pacifico sono in corso negoziati per un'APE globale,
- J. considerando che l'APEI contiene tutte le principali disposizioni di un accordo sugli scambi di merci,
- K. considerando che l'impatto sui paesi interessati e sulla regione del Pacifico degli impegni previsti negli accordi potrebbe risultare molto rilevante,
- L. considerando che l'APEI condiziona la portata e il contenuto dei futuri accordi conclusi fra la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi e altri partner commerciali nonché la posizione della regione nell'ambito dei negoziati sull'APE,
- M. considerando che vi è una concorrenza limitata tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico, dal momento che la grande maggioranza delle esportazioni dell'UE consiste in beni che gli Stati del Pacifico non producono, ma di cui necessitano per i loro consumi diretti o come mezzi di produzione per le industrie nazionali,
- N. considerando che la pesca e le connesse attività economiche ed industriali presentano un grandissimo potenziale per un futuro aumento delle esportazioni, a condizione che le attività di pesca siano attuate in modo sostenibile sul piano ambientale,
- O. considerando che nuove norme commerciali devono essere concepite al fine di sostenere lo sviluppo delle industrie nazionali ed offrire una protezione contro l'esaurimento delle risorse e il cambiamento climatico e che dette norme devono essere accompagnate da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,
- P. considerando che gli aiuti al commercio hanno come obiettivo di rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,
- Q. considerando che l'UE e i paesi ACP hanno negoziato norme d'origine nuove, migliorate e rese più flessibili, che, se attuate in modo adeguato, nel pieno rispetto dell'obiettivo dell'accordo e tenendo nel debito conto i loro ridotti livelli di capacità, risulteranno molto vantaggiose,
- R. considerando che la deroga alle norme di origine dell'APE interinale copre l'intera catena di produzione, dall'estrazione delle materie prime alla loro lavorazione, commercializzazione ed esportazione,
- S. considerando che la domanda elevata di prodotti del tonno conferisce a tali prodotti caratteristiche specifiche – tra cui una risposta rapida alle variazioni di prezzo – che ne hanno determinato la classificazione come «prodotti sensibili» sul mercato internazionale, elemento di cui si dovrebbe tenere conto in tutti i negoziati commerciali,
- T. considerando che – secondo i dati della Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale (WCPFC), organizzazione internazionale incaricata di vigilare sulla sostenibilità delle risorse di pesca in tale zona – i paesi terzi, in particolare la Cina, che hanno investito in progetti industriali su larga scala in Papua Nuova Guinea dopo l'istituzione delle nuove norme di origine, hanno aumentato in modo esponenziale la propria capacità di pesca nella regione, con una tendenza al rialzo e con il conseguente aumento del rischio di uno sfruttamento eccessivo delle risorse,
1. ritiene che le relazioni commerciali tra tale regione e l'Unione europea debbano promuovere e incoraggiare il commercio, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione regionale, sostenendo nel contempo la diversificazione economica e la riduzione della povertà; sottolinea che l'APEI deve contribuire alla realizzazione degli OSM;

Mercoledì 19 gennaio 2011

2. sottolinea che l'esito positivo dei negoziati dell'APEI con la Papua Nuova Guinea e le Isole Figi dimostra il forte interesse dell'Unione europea a continuare a mantenere relazioni economiche strette e di alto livello con gli Stati del Pacifico; auspica che tale APEI, attualmente limitato a due paesi, possa aprire la strada ad un accordo più ampio che includa altri paesi dell'area del Pacifico;
3. sottolinea che l'APEI si propone di mantenere aperto il mercato per le esportazioni provenienti dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica delle Isole Figi e di agevolare i negoziati su un APE globale, se gli Stati interessati lo desiderano;
4. rileva che la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi – i due Stati ACP del Pacifico con un certo livello di esportazioni verso l'UE – sono ad oggi gli unici membri raggruppamento regionale del Pacifico ad aver siglato l'accordo, mentre altri membri di detto raggruppamento hanno scelto di non firmare, avendo scarsi volumi di scambi commerciali con l'Unione europea;
5. ricorda che, sebbene l'APEI possa essere considerato la prima fase del processo, in termini giuridici si tratta di un accordo internazionale totalmente indipendente, che può anche non portare automaticamente ad un APE globale o alla firma dell'APE globale da parte di tutti i firmatari iniziali dell'APEI;
6. ricorda alle istituzioni ed ai governi dell'Unione europea che né la stipulazione né la rinuncia a un APE devono creare una situazione tale da costringere un paese ACP in una posizione meno favorevole rispetto a quella in cui si trovava in base alle disposizioni commerciali dell'accordo di Cotonou;
7. sottolinea che l'eventuale approvazione di un APEI da parte del Parlamento non determina a priori la posizione del Parlamento sull'approvazione di un APE globale, dal momento che la procedura di conclusione riguarda due accordi internazionali distinti;
8. ricorda che un autentico mercato regionale è la base fondamentale per attuare con successo un APEI – e analogamente qualsiasi futuro APE globale – e che l'integrazione regionale e la cooperazione sono indispensabili per lo sviluppo economico e sociale degli Stati del Pacifico; ritiene che si debba tener conto di questo aspetto nel contesto dell'attuazione dell'accordo;
9. sottolinea che l'obiettivo delle disposizioni specifiche in materia di norme d'origine per i prodotti della pesca è quello di sviluppare le capacità di trasformazione del pesce a terra negli Stati ACP del Pacifico in modo da creare occupazione e reddito in loco;
10. sottolinea che l'APE interinale ha aperto la strada allo sviluppo, in Papua Nuova Guinea, di progetti industriali quali PMIZ (Pacific Marine Industrial Zone) a Madang, che dovrebbe produrre più di 400 000 tonnellate di tonno in scatola in due anni;
11. è altresì preoccupato ed allarmato, in tale contesto, per le misure quali la recente modifica della legislazione ambientale da parte delle autorità della Papua Nuova Guinea, che in pratica revoca l'obbligo di presentare relazioni ambientali per tali progetti e ostacola le procedure di reclamo;
12. sottolinea l'importanza dell'industria della pesca quale fonte primaria di occupazione per le donne nella regione del Pacifico; ritiene che la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica, politica e finanziaria in modo da migliorare le opportunità di lavoro per le donne negli Stati del Pacifico;
13. osserva con preoccupazione che i dati della WCPFC indicano un aumento della capacità di pesca dei paesi terzi in tali acque del Pacifico e che esiste pertanto un rischio di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di pesca eccessiva, che va a scapito dello sviluppo sostenibile dell'industria locale della pesca;
14. sottolinea che, benché la Papua Nuova Guinea e le Isole Figi dispongano di limitate capacità di pesca e pertanto di limitate forniture di pesce interamente ottenuto e di una limitata capacità di trasformazione a terra, la deroga alle norme di origine per i prodotti della pesca lavorati, cui la Papua Nuova Guinea fa attivamente ricorso, ha reso tale paese un vero e proprio centro di lavorazione di enormi quantità di tonno di diversa provenienza (comprese Filippine, Thailandia, Cina, Stati Uniti e Australia); richiama l'attenzione sul fatto che la deroga alle norme di origine può avere un effetto destabilizzante sull'industria di trasformazione e conservazione del pesce dell'Unione europea;

Mercoledì 19 gennaio 2011

15. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, il prima possibile, una relazione su questi aspetti specifici del settore della pesca negli Stati del Pacifico e sulla gestione degli stock ittici nel Pacifico, comprese le pratiche di sviluppo sostenibile; invita la Commissione ad avviare senza indugio le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lettera d), del protocollo II, allegato all'APEI e ad attuare la sospensione degli accordi eccezionali concernenti le norme di origine nei casi in cui la relazione di valutazione dimostri l'effetto destabilizzante sull'industria di trasformazione e di conservazione del pesce dell'Unione europea;
16. ribadisce che detta relazione sull'attuazione delle norme speciali di origine deve essere preparata nel corso del 2011, ossia tre anni dopo la notifica alla Papua Nuova Guinea dell'adozione delle norme di cui al regolamento (CE) 1528/2007, e che in essa si deve esaminare l'impatto economico, sociale ed ambientale della deroga all'approvvigionamento globale per la popolazione della Papua Nuova Guinea, in particolare per le comunità costiere; chiede, a tal proposito, di essere informato con estrema urgenza in merito al mandato di detta relazione e desidera sapere se nella fase preparatoria della relazione saranno consultate tutte le parti interessate e coinvolte, tra cui le organizzazioni della società civile della Papua Nuova Guinea;
17. incoraggia le Isole Figi a recepire le raccomandazioni della comunità internazionale e ad attuare pratiche di buon governo; ritiene che tali misure dovrebbero portare all'erogazione dell'assistenza finanziaria per il settore dello zucchero nelle Figi; riconosce che questi fondi sono indispensabili per sostenere il settore dello zucchero, che rappresenta una fonte essenziale di occupazione nelle Figi;
18. sottolinea che tutti gli accordi regionali APE devono essere concepiti in funzione di un calendario concordato verso elezioni democratiche approvato da tutti i pertinenti gruppi politici delle Figi;
19. raccomanda di adottare un approccio flessibile, asimmetrico e pragmatico nei negoziati in corso su un APE globale; insiste sull'inclusione di un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo nell'APE globale;
20. rileva che l'accordo potrebbe anche avere ripercussioni sulle relazioni fra la regione del Pacifico e i suoi partner commerciali più vicini e più importanti, l'Australia e la Nuova Zelanda, e che è necessario garantire che le attuali clausole dell'accordo non rappresentino un ostacolo per i futuri accordi commerciali con tali paesi;
21. ricorda che l'APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati del Pacifico, non solo in termini di struttura e contenuti ma anche nei modi e nello spirito della sua attuazione;
22. ricorda che nell'ottobre 2007 è stata adottata la strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio, con l'impegno di aumentare l'assistenza collettiva dell'Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi di euro l'anno entro il 2010 (1 miliardo di euro dalla Comunità e 1 miliardo di euro dagli Stati membri); ribadisce la necessità che la regione del Pacifico riceva una quota adeguata ed equa di tale assistenza;
23. chiede che sia rapidamente determinata e costituita la quota di risorse per l'Aiuto al commercio destinata alla regione del Pacifico; sottolinea che tali stanziamenti dovrebbero essere delle risorse aggiuntive e non semplicemente un mezzo per riconvogliare i finanziamenti del FES, che dovrebbero rispondere alle priorità della Papua Nuova Guinea e della Repubblica delle Isole Figi nonché a quelle della più ampia regione del Pacifico, e che la loro erogazione dovrebbe avvenire in modo tempestivo, prevedibile e in conformità dei calendari di attuazione dei piani di sviluppo strategici a livello nazionale e regionale;
24. invita la Commissione, in considerazione degli impegni assunti dal Consiglio nel settembre 2007 relativamente agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e all'accesso ai farmaci, a non negoziare disposizioni TRIPS-plus in materia di medicinali che incidano sulla salute pubblica e sull'accesso ai medicinali nell'APE, ad astenersi dal richiedere l'adesione al Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e al Trattato sul diritto dei brevetti o l'accettazione dei relativi obblighi, ad astenersi dall'inserire i termini della direttiva 2004/48/CE⁽¹⁾ e dall'introdurre discipline come la protezione delle banche dati non originali nell'APE;

(1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

Mercoledì 19 gennaio 2011

25. manifesta il proprio costante sostegno a un APE globale tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico; riconosce che le questioni principali da affrontare comprendono:

- a) i diritti di proprietà intellettuale, comprendenti le conoscenze tradizionali così come i prodotti tecnologici occidentali;
- b) la trasparenza degli appalti pubblici, con l'apertura a contraenti dell'Unione europea innescata in un momento adeguato per le esigenze degli Stati del Pacifico;
- c) i visti di lavoro, che devono essere accessibili ai cittadini delle isole del Pacifico per periodi di almeno 24 mesi così da consentire loro di svolgere l'attività di «badanti» o professioni analoghe;

26. chiede nondimeno che la Commissione continui ad operare per un accordo più globale e cerchi possibili alternative che siano accessibili e fattibili e che garantiscano l'accesso al mercato, conformemente alle norme dell'OMC, ricorrendo in modo creativo a tutte le flessibilità disponibili in virtù di dette norme, comprese le rinunce, per quei paesi che non desiderano impegnarsi nell'accordo APE interinale o nell'APE globale o in nessuno dei due;

27. è del parere che, nel quadro dell'APE globale, dovrebbe essere istituita una commissione parlamentare incaricata di vigilare sull'attuazione dell'accordo e che la composizione della parte del PE in detta commissione dovrebbe essere in linea con quella della commissione parlamentare mista Cariforum-UE;

28. sottolinea che l'APEI e l'APE globale dovrebbero contenere una clausola di revisione che preveda una valutazione d'impatto globale e indipendente, che comprenda l'impatto economico, sociale ed ambientale ed i costi e le conseguenze della sua applicazione, da realizzare entro 3-5 anni dalla firma dell'accordo; sottolinea che la clausola di revisione dell'APEI, e quindi anche quella dell'APE, dovrebbe includere una disposizione secondo la quale tutti i firmatari sono autorizzati ad invocare detta clausola sulla base della suddetta valutazione di impatto; chiede che il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati del Pacifico siano associati a ogni revisione dell'accordo;

29. sostiene, in tale contesto, l'impegno della Commissione volto a garantire che tale deroga globale alle norme di origine rappresenti l'eccezione e non la regola nei futuri APE;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

Adozione internazionale nell'Unione europea

P7_TA(2011)0013

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull'adozione internazionale nell'Unione europea

(2012/C 136 E/05)

Il Parlamento europeo,

— vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e in particolare l'articolo 21,

— vista la convenzione europea in materia di adozione di minori del 1967,

Mercoledì 19 gennaio 2011

- viste la convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (firmata a L'Aia il 29 maggio 1993) e la convenzione europea del 25 gennaio 1996, sull'esercizio dei diritti del bambino (STE n. 160),
 - visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del trattato sull'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 sul miglioramento della legislazione e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione di minori ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008: Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il benessere di ogni bambino e la tutela degli interessi dei minori sono aspetti della massima importanza e che la tutela dei diritti dei minori è uno degli obiettivi dell'Unione europea,
- B. considerando che in materia di adozione la competenza è esercitata dagli Stati membri che applicano le pertinenti procedure conformemente alla massima tutela degli interessi del minore,
- C. considerando che sono in vigore convenzioni che trattano della tutela del minore e delle responsabilità dei genitori, in particolare la convenzione europea del 1967 sull'adozione di minori, che intende armonizzare la legislazione degli Stati membri nei casi in cui l'adozione implichi lo spostamento del bambino da un paese all'altro, e la convenzione del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (la convenzione dell'Aia),
- D. considerando che gli Stati membri dell'UE sono firmatari della convenzione dell'Aia,
- E. considerando che grazie alla convenzione dell'Aia sono stati compiuti notevoli progressi,
- F. considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la convenzione dell'Aia descrivono la famiglia come il gruppo fondamentale della società, come l'ambiente naturale per la crescita e il benessere dei minori nella grande maggioranza dei casi e come la scelta primaria per la custodia dei minori,
- G. considerando che, qualora sia impossibile affidare minori alla custodia primaria della famiglia, l'adozione dovrebbe essere una delle scelte secondarie naturali, mentre il collocamento di un minore in un istituto dovrebbe essere l'ultima opzione in assoluto,
- H. considerando che in Europa la precarietà dell'infanzia, e in particolare quella dei bambini abbandonati e in istituto, è un problema grave che dovrebbe essere trattato con la massima serietà,
- I. considerando che le violazioni dei diritti dei bambini, la violenza contro di essi e la tratta dei minori a fini di adozione, la prostituzione, il lavoro illegale, il matrimonio forzato e l'accattonaggio per strada o per qualsiasi altro scopo illegale, permangono un problema nell'UE,
- J. considerando che è importante tutelare il diritto del minore a una vita familiare e fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere in orfanotrofio per lunghi periodi,
- K. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta europea dei diritti fondamentali è diventata vincolante; considerando che, in base all'articolo 24 della Carta «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere»; e inoltre, che l'articolo 3 del trattato di Lisbona stabilisce che la «tutela dei diritti del minore» rientra tra gli obiettivi dell'Unione,

⁽¹⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 176.

⁽²⁾ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

Mercoledì 19 gennaio 2011

1. invita ad esaminare la possibilità di coordinare, a livello europeo, le strategie relative allo strumento di adozione internazionale, conformemente alle convenzioni internazionali, al fine di migliorare l'assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l'adozione internazionale, il trattamento delle procedure di candidatura all'adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti del bambino riconoscono il diritto dei minori orfani o abbandonati di avere una famiglia e di ricevere protezione;
 2. chiede alla Commissione di esaminare il funzionamento dei sistemi nazionali a livello europeo;
 3. ritiene che, nei limiti del possibile e per tutelare al massimo gli interessi del bambino, occorra dare priorità all'adozione di un minore nel suo paese di origine o, in alternativa, a soluzioni di custodia in famiglia, quali l'affido o strutture di accoglienza, oppure trovando una famiglia attraverso l'adozione internazionale conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali pertinenti, e che la collocazione in un istituto debba essere utilizzata soltanto come soluzione temporanea;
 4. sottolinea che la legislazione nazionale del paese di origine della famiglia che richiede l'adozione internazionale di un bambino deve applicarsi quando si tratta della tutela nel lungo periodo dei diritti del minore;
 5. esorta gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell'Aia, il Consiglio d'Europa, e le organizzazioni per i minori, a sviluppare un quadro per garantire la trasparenza e una valutazione efficace delle tendenze riguardanti i bambini abbandonati e adottati, anche nell'ambito dell'adozione internazionale, e a coordinare le loro azioni in modo da prevenire la tratta dei minori;
 6. chiede alle istituzioni dell'UE di svolgere un ruolo più attivo in seno alla Conferenza dell'Aia per esercitare pressioni in tale sede al fine di migliorare, semplificare e agevolare le procedure di adozione internazionale ed eliminare gli inutili intralci burocratici, pur impegnandosi a salvaguardare i diritti dei minori provenienti da paesi terzi;
 7. chiede alle autorità nazionali competenti di riferire periodicamente allo Stato membro di origine sullo sviluppo di un minore che è stato oggetto di un'adozione internazionale;
 8. chiede agli Stati membri di riconoscere le implicazioni psicologiche, emozionali, fisiche e socio-educative che possono verificarsi allorché un bambino viene allontanato dal proprio luogo d'origine e a fornire adeguata assistenza ai genitori adottivi e al bambino adottato;
 9. esorta vivamente gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini con particolari necessità, ad esempio i bambini che necessitano di cure mediche e i bambini disabili;
 10. riconosce che le garanzie procedurali e un corretto esame di tutti i documenti inerenti all'adozione, compresi i certificati di nascita, aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni dei suoi diritti che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite possa prevenire la tratta dei minori a scopo di adozione e chiede che si studino soluzioni giuridiche atte a facilitare il reciproco riconoscimento dei documenti necessari per l'adozione;
 11. chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di partecipare attivamente alla lotta contro la tratta dei minori a scopo di adozione;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Conferenza dell'Aia e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 19 gennaio 2011

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la CE e la Serbia

P7_TA(2011)0014

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul processo d'integrazione europea della Serbia

(2012/C 136 E/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, in corso di ratifica da parte degli Stati membri e del Parlamento europeo, e l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1° febbraio 2010,
- vista la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2010 di invitare la Commissione a elaborare il suo parere sulla domanda della Serbia di adesione all'Unione europea e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010,
- visti la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU (del 1999), il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 22 luglio 2010 sulla questione della conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto internazionale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010 che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina ⁽¹⁾,
- vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE ⁽²⁾,
- viste la relazione 2010 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia ⁽³⁾ e la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011» ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione congiunta dell'Assemblea interparlamentare UE - Serbia del 4-5 ottobre 2010,
- visti l'accordo di riammissione UE - Serbia stipulato l'8 novembre 2007 ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽⁶⁾,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio del 25 ottobre 2007 sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia ⁽⁷⁾ e la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia ⁽⁸⁾,
- viste le relazioni del Procuratore capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) presentate al Consiglio di sicurezza dell'ONU rispettivamente il 18 giugno 2010 e il 6 dicembre 2010,
- viste la dichiarazione dell'8 settembre 2010 dell'AR/VP Catherine Ashton sulle prossime iniziative presso le Nazioni Unite riguardo al parere consultivo sul Kosovo,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ A/RES/64/298.⁽²⁾ GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.⁽³⁾ SEC(2010)1330.⁽⁴⁾ COM(2010)0660.⁽⁵⁾ GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.⁽⁶⁾ GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.⁽⁷⁾ GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 626.⁽⁸⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 47.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- A. considerando che le conclusioni della Presidenza successive al Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, prevedevano l'impegno, nei confronti di tutti gli Stati dei Balcani occidentali, relativo alla loro adesione all'Unione europea una volta soddisfatti i criteri prestabiliti e che tale impegno era stato ribadito nel rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 e nelle conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 sulla Serbia,
- B. considerando che il ritmo dell'integrazione nell'UE dei paesi dei Balcani occidentali è individuale e dipende dal merito di ciascuno di essi, in particolare per quanto riguarda la determinazione a soddisfare tutti i requisiti, adempiere tutti gli obblighi, realizzare le riforme e adottare le necessarie misure che l'adesione all'UE comporta,
- C. considerando che approcci costruttivi nei confronti della cooperazione regionale e delle relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di stabilizzazione e associazione; considerando che esse svolgono un ruolo decisivo nel processo di trasformazione dei Balcani occidentali in una zona di stabilità a lungo termine e di sviluppo sostenibile,
- D. considerando che la Serbia si trova nella posizione di svolgere un ruolo importante per la garanzia della sicurezza e della stabilità nella regione,
- E. considerando che l'UE è essa stessa fondata su principi quali la riconciliazione, il compromesso e la coesistenza pacifica; considerando che la politica dell'UE nei Balcani occidentali persegue le stesse finalità, allo scopo di migliorare le relazioni tra i popoli della regione; considerando che, in accordo con questa strategia, l'UE condanna tutti i crimini di guerra che ebbero luogo nell'ex Jugoslavia e sostiene il lavoro dell'ICTY (il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia) e delle locali sezioni per i crimini di guerra nel loro sforzo di assicurare la giustizia e di far rispettare l'obbligo di rendere conto,
1. ribadisce che il futuro della Serbia è nell'Unione europea, e incoraggia il paese a proseguire nel suo impegno per il raggiungimento di questo traguardo; elogia la Serbia per i progressi compiuti nel processo di riforma; accoglie con favore la decisione di aprire la procedura di ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Serbia adottata dal Consiglio il 14 giugno 2010 e il fatto che undici Stati membri abbiano già ratificato l'accordo; invita i restanti Stati membri a procedere rapidamente con la procedura di ratifica;
 2. accoglie con favore la richiesta di adesione all'Unione europea, presentata dalla Serbia il 22 dicembre 2009, e la decisione presa dal Consiglio il 25 ottobre 2010 di chiedere alla Commissione di esaminare la domanda della Serbia; ritiene che la decisione del Consiglio dia un segnale positivo alla Serbia e la incoraggi ad accelerare le riforme necessarie per conformarsi ai criteri di Copenaghen; sottolinea che la decisione del Consiglio rappresenta un importante contributo alla stabilità dei Balcani occidentali; chiede alla Commissione di elaborare il proprio parere in materia, secondo la procedura stabilita all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea;
 3. si compiace della decisione del Consiglio relativa alla liberalizzazione del regime dei visti, che consente ai cittadini serbi di viaggiare senza visto nello spazio Schengen a partire dal 19 dicembre 2009; accoglie con favore la decisione del governo serbo di consentire ai cittadini europei di recarsi in Serbia con le carte d'identità e chiede ulteriori iniziative per agevolare i contatti tra i cittadini e la mobilità delle persone nella regione dei Balcani occidentali; invita le autorità serbe ad adottare misure adeguate e a compiere ogni sforzo per limitare le possibilità di abusare del regime di esenzione dal visto, in particolare a garantire che i cittadini serbi siano correttamente informati dei loro diritti e obblighi derivanti dal regime di esenzione dal visto;
 4. prende atto con soddisfazione che l'assistenza di preadesione (IPA) funziona bene in Serbia; incoraggia sia il governo che l'UE a semplificare le procedure amministrative per i finanziamenti IPA, con l'obiettivo di renderli più accessibili ai beneficiari minori e non centralizzati; sottolinea la necessità di mantenere un livello adeguato di sostegno di preadesione nella prossima revisione del quadro finanziario dell'UE;
 5. accoglie con favore la risoluzione congiunta UE-Serbia sul parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia concernente la conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto internazionale, approvata per acclamazione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 settembre 2010; si compiace della volontà del governo serbo di impegnarsi in un rinnovato dialogo con il Kosovo nel quadro dell'Unione e chiede che i colloqui vengano avviati senza indugio; invita la Serbia ad avviare un dialogo con il Kosovo astenendosi da ulteriori riferimenti a nuovi negoziati sullo status di quest'ultimo;

Mercoledì 19 gennaio 2011

esprime fiducia nel fatto che si possa adottare un approccio graduale, a vantaggio di tutti i cittadini del Kosovo; sottolinea che, per ottenere buoni risultati, è necessario che entrambe le parti partecipino al dialogo con impegno e disponibilità al compromesso, in vista del futuro comune europeo e del comune interesse a instaurare in modo duraturo pace, sicurezza e stabilità nella regione e a migliorare il benessere della popolazione; sottolinea che la capacità di agevolare questo processo costituisce un test per la credibilità dell'UE e per la sua capacità di visione politica in tutta la regione; ricorda che i rapporti di buon vicinato costituiscono, per tutti i paesi dei Balcani occidentali, una delle condizioni più importanti per effettuare progressi verso l'adesione all'UE;

6. accoglie con favore il miglioramento della cooperazione con l'EULEX, ma sottolinea la necessità di ulteriori sforzi a tal fine, in particolare per migliorare lo scambio di informazioni; invita le autorità serbe a facilitare la cooperazione di EULEX con i serbi del Kosovo nei suoi sforzi per applicare lo stato di diritto nel nord del paese;

7. sollecita il governo serbo a smantellare le strutture parallele serbe in Kosovo, che minano il processo di decentramento e impediscono la piena integrazione della comunità serba nelle istituzioni kosovare; chiede a tale riguardo alle autorità serbe di svolgere un ruolo costruttivo per quanto concerne la creazione e il funzionamento delle istituzioni municipali nei comuni serbi multietnici sia a nord che a sud del fiume Ibar;

8. invita le autorità serbe ad assumere un atteggiamento costruttivo nei confronti delle imminenti elezioni politiche in Kosovo; ricorda che istituzioni stabili e multietniche in Kosovo sono nell'interesse sia della Serbia che degli altri paesi limitrofi e, a questo proposito, considera la partecipazione dei serbi del Kosovo al processo elettorale un elemento indispensabile al fine di evitare l'emarginazione della comunità serba del Kosovo;

9. prende atto degli sforzi di Serbia e Kosovo per ritrovare i dispersi del conflitto 1998-1999 tramite il gruppo di lavoro sulle persone disperse in relazione agli eventi del Kosovo; sottolinea l'importanza di risolvere tale questione per superare il conflitto 1998-1999; prende atto, inoltre, dei circa 1 862 casi di persone ancora irreperibili e invita la Serbia e il Kosovo ad ampliare, per la ricerca di queste persone, tutte le possibili forme di cooperazione fra loro e con il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), l'EULEX e gli altri organismi;

10. sottolinea che lo sviluppo della cooperazione regionale rimane una priorità essenziale per l'UE ed è visto come un catalizzatore per la riconciliazione, il buon vicinato e i contatti tra i cittadini nei Balcani occidentali; invita pertanto la Serbia a seguire un approccio costruttivo per una cooperazione regionale più inclusiva, permettendo di individuare una soluzione pratica e sostenibile per la rappresentanza del Kosovo nelle sedi regionali; valuta perciò positivamente la riunione ad alto livello UE-Balcani occidentali tenutasi a Sarajevo il 2 giugno 2010;

11. ricorda che una piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) costituisce una condizione fondamentale perché la Serbia effettui progressi nel cammino verso l'adesione all'UE; rileva che la Serbia continua a reagire adeguatamente alle richieste di aiuto dell'ICTY e invita il governo serbo a continuare a operare strettamente con il Tribunale, trasmettendo rapidamente tutti i documenti richiesti e ultimando tempestivamente le cause deferite dall'ICTY; fa tuttavia notare che, secondo l'ultima valutazione del Procuratore capo dell'ICTY, l'impegno della Serbia a favore della cattura degli ultimi due latitanti rimane problematico; sottolinea che la loro cattura e la loro estradizione all'Aia può essere considerata la prova più convincente di una piena collaborazione e chiede sforzi più sistematici per arrestarli, affinché possa essere finalmente realizzato il mandato del Tribunale; in particolare sollecita una rivalutazione dell'approccio attuale, in linea con le raccomandazioni dell'ICTY; pone l'accento sul fatto che la Serbia potrà ottenere lo status di candidata e/o avviare negoziati di adesione con l'UE solo se l'Ufficio del Procuratore dell'ICTY riterrà che il paese abbia offerto piena collaborazione;

12. si compiace della risoluzione su Srebrenica, adottata dal Parlamento serbo, come un passo significativo nel processo di sensibilizzazione sulle atrocità verificatesi nel recente passato e di riconciliazione regionale; plaude alla decisione del presidente Tadić di partecipare alla commemorazione del 15° anniversario del genocidio di Srebrenica come un ulteriore passo in questa direzione, così come la sua visita a Vukovar, dove ha espresso il proprio rispetto e le proprie scuse alle vittime del massacro di Ovčara nel 1991, dando nuovo impulso allo sviluppo delle relazioni di buon vicinato tra Serbia e Croazia; accoglie con favore l'impegno e la professionalità dell'ufficio del procuratore speciale per i crimini di guerra, tra cui la sua rapida reazione in relazione alle indagini sul Lago Perucac;

Mercoledì 19 gennaio 2011

13. prende atto della riforma della magistratura e chiede ulteriori ed energici sforzi al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e di migliorare l'efficienza del lavoro dei tribunali; accoglie con favore la decisione politica di avviare la procedura di rinnovo della nomina dei giudici, ma sottolinea la necessità che questa sia effettuata in modo trasparente, garantendo il diritto dei giudici non riconfermati di ricorrere effettivamente contro tali decisioni, e mette in guardia contro la politicizzazione di questo processo; richiama l'attenzione sui ritardi nell'adozione delle pertinenti misure legislative e chiede al governo di trasmettere rapidamente al Parlamento i progetti di legge non ancora adottati; chiede una trasparenza completa nell'amministrazione della giustizia; chiede, inoltre, che vengano destinate ai tribunali, compresa la Corte Costituzionale, ulteriori risorse finanziarie ed amministrative al fine di migliorarne il funzionamento ed eliminare il cumulo dei casi arretrati; a tal proposito, ritiene che la restituzione dei beni ai proprietari precedenti debba costituire una delle priorità principali; sottolinea che la presunzione di innocenza è uno degli strumenti giuridici fondamentali a garanzia dello stato di diritto; invita le autorità e in particolare l'esecutivo a rispettare rigorosamente questo principio;

14. ricorda che gli sforzi per rispettare lo Stato di diritto dovrebbero costituire la priorità assoluta delle autorità; si compiace dei progressi effettuati nella lotta alla corruzione, evidenziati tra gli altri da recenti procedimenti giudiziari di alto profilo e dell'istituzione di un adeguato quadro giuridico, nonché dall'avvio delle attività dell'agenzia anticorruzione, nel gennaio 2010, ma sottolinea che la corruzione è ancora prevalente nel paese e chiede maggiori sforzi per sradicarla; rileva in particolare il ruolo svolto dal traffico illegale e le conseguenze negative di queste e di altre forme di attività illecite ai fini del sostegno alle reti criminali; richiama l'attenzione sulla pratica del doppio mandato, che presenta un grave rischio di conflitto di interesse e che dovrebbe essere affrontata in via prioritaria; a tale riguardo, è preoccupato per il fatto che le recenti modifiche alla legge sull'Agenzia anticorruzione stiano andando nella direzione opposta e prende atto che l'Agenzia ha adito la Corte costituzionale in merito alla costituzionalità di tale disposizione; invita le autorità a fornire tutto il necessario sostegno politico e amministrativo alle attività dell'Agenzia anticorruzione e sottolinea la necessità di indagare rapidamente i casi di corruzione segnalati dall'Agenzia; chiede l'adozione di modifiche alla legge sul finanziamento dei partiti politici, al fine di garantire la piena trasparenza e un efficace sistema di controllo del finanziamento ai partiti; incoraggia le autorità ad adottare norme legislative che assicurino una protezione efficace degli informatori; sottolinea l'importanza della restituzione delle proprietà come passo importante nell'amministrazione della giustizia; sottolinea l'importanza di seguire rigorosamente le procedure stabilite, al fine di rafforzare la fiducia della società nell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia;

15. si compiace dei progressi realizzati nella riforma della pubblica amministrazione; sottolinea la necessità di un maggiore impegno nella creazione di un pubblico impiego indipendente, a tal fine chiede l'introduzione di un sistema di carriera basato sul merito, comprese una procedura di assunzione professionale e trasparente e un'efficace gestione delle risorse umane, e richiama l'attenzione, in questo contesto, sulla deleteria prassi di assumere personale secondo modalità che violano la legge sul pubblico impiego, spesso sulla base di contatti politici; richiama l'attenzione sulla sottorappresentazione delle minoranze nazionali nella pubblica amministrazione e nei tribunali, così come nelle aziende statali; richiama l'attenzione sulla continua necessità di potenziamento delle capacità dell'amministrazione, sia a livello nazionale che locale, invitando a rafforzare ulteriormente le capacità e il coordinamento della pubblica amministrazione nel quadro dell'integrazione nell'UE e invita la Commissione a continuare ad assistere le autorità in tal senso, in coordinamento con altri donatori;

16. accoglie con soddisfazione i progressi realizzati nell'ambito della riforma dei servizi di polizia e del rafforzamento della cooperazione in materia con i paesi limitrofi e con gli Stati membri dell'UE; si compiace, in particolare, dell'accordo sulla cooperazione di polizia con Croazia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina; plaude alla firma di una tabella di marcia per la cooperazione con Europol in vista della conclusione di un accordo operativo proprio con l'Ufficio europeo di polizia; sottolinea, tuttavia, che sono necessari maggiori sforzi per far fronte alle sfide imposte dalla tabella di marcia, in particolare nei settori connessi con la protezione dei dati personali e di quelli classificati, ovvero elementi fondamentali anche per la conclusione di un accordo di cooperazione con Eurojust;

17. richiama l'attenzione sui casi di comportamento scorretto da parte della polizia, ad esempio gli abusi di autorità e le violenze nei confronti dei cittadini ad opera di esponenti delle forze dell'ordine, e chiede di portare avanti con decisione l'impegno a punire i responsabili; a tal fine si compiace della cooperazione tra polizia e autorità di controllo indipendenti nonché dell'applicazione delle conoscenze di queste ultime; ritiene che la neutralità della polizia e in generale delle forze dell'ordine nelle relazioni con gli appartenenti alle varie minoranze sia una questione della massima priorità e chiede alle autorità di migliorare la formazione volta a sensibilizzare in tal senso; plaude agli sforzi finalizzati a incrementare la presenza femminile nelle forze di polizia;

Mercoledì 19 gennaio 2011

18. accoglie positivamente gli sforzi finora profusi per eliminare l'eredità lasciata dalle attività svolte in passato dai servizi di sicurezza; sottolinea, in tale contesto, la necessità di un'ulteriore riforma del settore, in particolare per quanto concerne il lustrismo e il miglioramento del controllo parlamentare nonché della sorveglianza sui servizi di sicurezza; ricorda alle autorità che la pubblicità degli archivi dei servizi segreti è un elemento indispensabile ai fini della riconciliazione regionale, soprattutto in relazione alle atrocità verificatesi durante e dopo la Seconda guerra mondiale; attira l'attenzione sull'insufficiente tutela del diritto alla riservatezza e chiede ulteriori riforme in materia;

19. si compiace dell'esistenza di un miglior coordinamento tra polizia e magistratura e del fatto che tale circostanza stia dando ottimi risultati nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, ovvero sfide comuni per l'UE e la Serbia; prende atto della firma di memoranda di cooperazione con i paesi dell'America Latina allo scopo di contrastare più efficacemente il traffico intercontinentale di stupefacenti; chiede ulteriori sforzi per migliorare le capacità interne della polizia e della magistratura, e sottolinea che il traffico di droga da e attraverso la Serbia è tuttora motivo di preoccupazione per l'UE;

20. ricorda l'importanza di un buon funzionamento del parlamento quale istituzione fondamentale nel sistema democratico, e si compiace delle innovazioni procedurali introdotte con l'adozione della nuova legge sul parlamento nazionale; chiede l'abolizione immediata della pratica incostituzionale dei «mandati in bianco», che consente ai partiti politici di controllare le attività dei deputati; invita inoltre a porre un freno all'assegnazione arbitraria dei seggi in parlamento; esorta i partiti politici a introdurre quanto prima, e comunque entro la scadenza dell'attuale mandato parlamentare, apposite disposizioni in linea con i principi democratici europei; accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento del parlamento, chiede un rafforzamento del controllo sulle attività del governo e plaude all'introduzione formale delle audizioni pubbliche nel citato regolamento proprio a tale scopo; si compiace del fatto che per la prima volta siano state incluse nel regolamento disposizioni relative al controllo degli organismi indipendenti; esprime tuttavia preoccupazione per la possibile interferenza del parlamento nell'attività di tali organismi; chiede l'elaborazione di nuove disposizioni in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia che ha istituito un quadro giuridico atto a garantire l'indipendenza degli organismi in questione nello svolgimento delle loro attività;

21. plaude al lavoro svolto dal Mediatore nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini in relazione al corretto funzionamento delle istituzioni statali, anche per quanto concerne le iniziative a sostegno dei diritti dei minori e delle minoranze, a livello sia statale che provinciale; invita le autorità statali ad agevolare iniziative come quelle in questione garantendo altresì un adeguato seguito alle raccomandazioni del Mediatore; si compiace dell'istituzione di tre uffici locali del Mediatore nei comuni di Preševo, Bujanovac e Medvedja;

22. ricorda l'estrema importanza per la democrazia di media forti e indipendenti, e chiede l'adozione di misure atte a garantire la loro indipendenza da pressioni politiche e altri tipi di influenza; si compiace degli sforzi del governo serbo per istituire un quadro giuridico che garantisca la libertà di parola, ma è preoccupato per i tentativi di controllare il settore dei media e interferire nello stesso; esprime preoccupazione per le polemiche che circondano la privatizzazione del quotidiano «Večernje novosti» e invita il governo a garantire la parità di trattamento per tutti gli investitori esteri e nazionali; condanna gli attacchi e le minacce nei confronti di giornalisti serbi e invita le autorità a effettuare indagini esaustive in materia nonché ad assicurare i responsabili alla giustizia; richiama l'attenzione sulla concentrazione della proprietà e sulla mancanza di trasparenza nel settore dei media; ricorda i casi di pubblicazione di dati personali e sottolinea la necessità di un'autoregolamentazione da parte dei giornalisti nonché quella di rispettare il codice etico; osserva che il livello di accesso a Internet è tuttora modesto, riconosce l'importanza di Internet per la libertà dei media e sollecita le autorità a intraprendere iniziative concrete in proposito;

23. sottolinea l'importanza del processo di decentramento ai fini di un miglior funzionamento dello Stato, che risulta così più vicino ai cittadini e nel contempo rispettoso del loro diritto all'autonomia provinciale e all'amministrazione locale; in tale contesto accoglie con favore la promulgazione della legge sui consigli nazionali per le minoranze che disciplina le competenze e l'elezione dei citati consigli nel rispetto dei principi internazionali; riconosce i progressi realizzati nell'ambito dell'attuazione della Costituzione del novembre 2006 mediante l'adozione dello Statuto e della legge sulle competenze della Vojvodina; chiede che il processo di devoluzione prosegua con l'adozione della legge sulle entrate pubbliche e della legge sulla proprietà pubblica della Vojvodina e delle amministrazioni comunali locali, ovvero strumenti che consentiranno alla Vojvodina di iniziare a esercitare le competenze previste dal nuovo Statuto; chiede inoltre ulteriori sforzi politici per rispondere alle aspirazioni di autonomia amministrativa della minoranza albanese

Mercoledì 19 gennaio 2011

nella valle di Preševo attraverso la rapida concessione di finanziamenti adeguati, da distribuire di concerto con l'organo di coordinamento dei comuni di Preševo, Bujanovac e Medvedja; sottolinea, nel contempo, la fondamentale responsabilità dei rappresentanti della minoranza albanese e li esorta a scoraggiare una stridente retorica nazionalistica e secessionista, che è in netto contrasto con i valori europei fondamentali; sottolinea altresì l'importanza dell'integrazione dei serbi nelle amministrazioni locali in questione;

24. si compiace degli sforzi profusi dalla Serbia nell'ambito della protezione delle minoranze; sottolinea tuttavia che, per quanto concerne l'accesso all'informazione e all'istruzione nelle lingue minoritarie, tuttora esiste un margine di miglioramento, soprattutto nel caso delle minoranze costituite da bosniaci, bulgari, bunjevci e rumeni;

25. accoglie con favore la costituzione di gran parte dei consigli nazionali per le minoranze, che consentono a queste ultime di adottare decisioni in materia di istruzione, cultura, uso delle lingue minoritarie e informazione dei cittadini; rileva l'importanza di una piena attuazione delle competenze di tali organi di governo autonomo delle minoranze e la necessità che la legge sui consigli nazionali per le minoranze garantisca finanziamenti di bilancio adeguati; prende atto delle proteste per le irregolarità nel processo di preparazione e dei requisiti di legge per l'istituzione dei consigli nonché delle proteste per la violazione delle competenze garantite ai consigli nazionali da parte di taluni ministeri e amministrazioni comunali locali, e invita le autorità a fornire una risposta al riguardo; esprime preoccupazione in merito alla costituzione del consiglio nazionale bosniaco e chiede una rapida conclusione del processo nel rispetto delle norme e con una legittima rappresentanza di bosniaci nel consiglio stesso; è preoccupato per le crescenti tensioni nel Sangiaccato, evidenziate tra l'altro da recenti episodi di violenza, e insiste affinché i dissidi politici siano risolti attraverso il dialogo nel quadro di istituzioni democratiche;

26. si compiace dei progressi realizzati nell'ambito della promozione della parità di genere, e in particolare dell'adozione della legge sulla parità di genere e del piano d'azione nazionale volto a migliorare la posizione delle donne e a promuovere la parità di genere; ricorda, tuttavia, che l'attuazione delle citate misure è tuttora in sospeso e che le donne continuano a essere discriminate, soprattutto sul mercato del lavoro; chiede pertanto alle autorità serbe di dare attuazione senza indugio al nuovo quadro giuridico sulla parità di genere e di affrontare la discriminazione basata sul genere in senso più ampio, occupandosi di problemi quali ad esempio il crescente livello di violenza domestica in Serbia;

27. invita ad adottare ulteriori misure per attuare pienamente la legge anti-discriminazione e si compiace dei progressi compiuti in tal senso, in particolare dell'istituzione del Commissario per la tutela della parità in quanto passo importante verso la garanzia della parità di trattamento a tutti i cittadini della Serbia;

28. ricorda che la libertà di espressione e la libertà di riunione sono valori europei fondamentali e si compiace del fatto che il 10 ottobre 2010 si sia svolta a Belgrado la parata del Gay Pride; considera l'evento un passo di fondamentale importanza verso la creazione di una società aperta, tollerante e diversificata nonché un impegno da parte del governo a sostenere i principi di tolleranza dell'UE e a proteggere le minoranze vulnerabili della società; si dichiara soddisfatto delle misure di sicurezza, ritenute adeguate, adottate a tutela dei partecipanti;

29. deplora tuttavia i violenti scontri che hanno accompagnato la manifestazione provocando un elevato numero di feriti, soprattutto tra le forze dell'ordine; richiama l'attenzione sul fatto che gli estremisti coinvolti erano indirettamente sostenuti da alcuni partiti politici e da importanti personalità religiose; invita le autorità serbe a garantire lo Stato di diritto perseguendo i responsabili delle violenze che hanno guastato la manifestazione e mettendo al bando, una volta per tutte, le organizzazioni estremiste cui fanno capo; rileva che in passato, in particolare il 17 febbraio 2008, le citate organizzazioni si sono rese responsabili di gravi episodi di violenza; a tale proposito prende atto dell'esistenza di diverse cause legate a tali incidenti attualmente pendenti di fronte alla Corte costituzionale; chiede l'adozione di apposite misure per contrastare efficacemente ogni tipo di estremismo e di radicalismo nella società;

30. sottolinea il fatto che molti rom vivono tuttora in condizioni di estrema povertà, con conseguenze particolarmente negative in termini di opportunità per i giovani appartenenti all'etnia; rileva inoltre che i rom sono vittima di discriminazione sul mercato del lavoro, tanto che solo il 5 % di essi ha un'occupazione a tempo indeterminato; invita le autorità ad adottare misure urgenti per migliorare tale situazione fornendo ai rom documenti d'identità nonché agevolando l'accesso, da parte degli appartenenti al citato gruppo etnico, ad alloggi adeguati, al mercato del lavoro, all'istruzione e all'assistenza sanitaria; richiama l'attenzione sulle persistenti discriminazioni e sui recenti casi di violenza contro la popolazione rom nonché sugli episodi di trasferimento forzato di membri della citata etnia ad opera delle autorità serbe;

Mercoledì 19 gennaio 2011

31. sottolinea che la Serbia è il paese con il più alto numero di rifugiati e sfollati interni in Europa; evidenzia la loro situazione critica per quanto concerne gli alloggi e la povertà, e invita le autorità serbe a rivedere la strategia nazionale per i rifugiati; si compiace delle iniziative serbe volte a rivitalizzare il processo regionale in vista di una soluzione duratura dei problemi dei rifugiati e invita i paesi firmatari della dichiarazione di Sarajevo a compiere progressi più significativi in tal senso; rileva, a tale proposito, il comune impegno dei presidenti di Serbia e Croazia a indagare sulla sorte delle persone scomparse e a risolvere le questioni dei rifugiati e dei rientri; invita la Commissione a utilizzare la sua influenza politica sui paesi della regione candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE per garantire la rimozione degli ostacoli che impediscono il ritorno dei rifugiati; ricorda inoltre che si prevede il rientro di 150 000 persone a seguito degli accordi di riammissione con i paesi dell'UE, e che ai fini di un positivo reinserimento delle stesse saranno necessari accurati preparativi, in particolare a livello di autorità locali; sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nell'ambito di tale processo;

32. si compiace delle riforme in ambito militare, e in particolare della professionalizzazione dell'esercito serbo entrata in vigore il 1° gennaio 2011, in quanto passo importante verso la modernizzazione dell'esercito stesso e l'ulteriore rafforzamento del controllo civile sulle forze armate;

33. sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalla società civile nella definizione delle priorità politiche; pone l'accento sull'importanza del dialogo con le organizzazioni della società civile e sul ruolo fondamentale svolto dagli attori della società civile stessa nel contribuire al rafforzamento della cooperazione regionale sulle questioni sociali e politiche; si compiace del fatto che la nuova legge sulle associazioni adottata nel 2009 abbia chiarito lo status giuridico delle ONG e che si siano registrati miglioramenti a livello di cooperazione fra amministrazione serba e società civile; riconosce gli sforzi del governo in termini di consultazione della società civile; invita le autorità a intraprendere ulteriori iniziative atte a formalizzare e incrementare la partecipazione degli attori della società civile nel processo decisionale e nel controllo sul lavoro delle autorità; sottolinea la necessità di sostenere e proteggere i difensori dei diritti civili, in particolare gli attivisti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender), le persone impegnate sul fronte dei crimini di guerra e quelle che si adoperano per migliorare le relazioni fra Serbia e Kosovo;

34. esprime, a tale proposito, il proprio sostegno nei confronti dell'iniziativa RECOM (commissione regionale per l'accertamento e la divulgazione della verità sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani nell'ex Jugoslavia) in vista di ulteriori progressi nel processo di sensibilizzazione e di riconciliazione in tutta la regione dei Balcani occidentali, e chiede che le autorità serbe e quelle degli altri paesi interessati offrano il proprio appoggio alla citata iniziativa;

35. sottolinea l'estrema importanza del sistema scolastico per i giovani e le prospettive economiche future del paese; fa notare che un'istruzione moderna e di alto livello che formi generazioni di lavoratori altamente qualificati è uno dei principali prerequisiti per lo sviluppo sociale ed economico; si rammarica per l'elevato tasso di disoccupazione nel paese, in particolare tra i giovani, e per la bassa percentuale di laureati; invita le autorità ad attuare integralmente le disposizioni del processo di Bologna e ad adoperarsi affinché il sistema d'istruzione serbo sia in linea con gli standard europei; si compiace dei progressi compiuti nel campo della scienza e della ricerca, ma sottolinea che occorrono ulteriori sforzi se la Serbia intende aderire allo Spazio europeo della ricerca; invita inoltre le autorità ad aumentare gli investimenti nelle capacità di ricerca nazionali al fine di evitare che gli standard e le capacità di ricerca della Serbia accusino un ritardo rispetto a quelli europei;

36. prende atto del contratto collettivo generale ampliato che il governo serbo ha firmato con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro nel novembre 2008; esorta il governo serbo a porre fine all'attuale sospensione del contratto; sottolinea che i diritti sindacali sono tuttora limitati nonostante le garanzie costituzionali, e invita la Serbia a rafforzare ulteriormente i diritti delle associazioni sindacali; è preoccupato per la persistente debolezza del dialogo sociale e per il carattere irregolare della consultazione delle parti sociali; riconosce che il Consiglio economico e sociale si è riunito più di frequente e che tutti gli organismi specializzati sono operativi, ma è preoccupato per le capacità, tuttora limitate, del Consiglio stesso; chiede l'adozione di ulteriori misure volte a rafforzare il Consiglio economico e sociale al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di partecipare attivamente al potenziamento del dialogo sociale e svolgere un ruolo consultivo più attivo nell'ambito del processo di legiferazione;

37. ricorda la difficile situazione del sistema penitenziario e chiede che siano adottate apposite misure per porre rimedio al sovraffollamento delle carceri, migliorare le deprecabili condizioni di detenzione e offrire ai detenuti opportuni programmi di riabilitazione e formazione;

Mercoledì 19 gennaio 2011

38. sottolinea le conseguenze negative della crisi finanziaria per il paese; prende atto della recente revisione dell'accordo di stand-by con il Fondo monetario internazionale (FMI), accompagnata dalla valutazione positiva delle politiche macroeconomiche del paese, e accoglie con favore la costituzione di un quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, finalizzato al proseguimento dell'integrazione e della ripresa economica nella regione, in grado di erogare prestiti per progetti relativi a infrastrutture prioritarie; invita ad ampliare il quadro al fine di includere il sostegno alle piccole e medie imprese, ed esorta la Serbia a sfruttare le nuove risorse finanziarie in questione, oltre che le opportunità offerte dall'assistenza IPA (strumento di preadesione), anche per proteggere più efficacemente i gruppi vulnerabili della società dalle conseguenze della crisi;

39. rammenta che l'esistenza di monopoli costituisce un grave ostacolo per lo sviluppo di un'economia di mercato pienamente funzionante; invita pertanto il governo ad adottare misure concrete per garantire l'attuazione di un'efficace politica di concorrenza mediante l'abolizione dei monopoli stessi; ritiene che gli ostacoli che si frappongono all'ingresso delle piccole e medie imprese nell'economia siano tuttora eccessivi; accoglie con favore l'istituzione di autorità di regolamentazione del mercato in vari campi e auspica che le autorità garantiscano l'indipendenza di tali organismi in modo da evitare che gli stessi si trasformino in «facili prede»;

40. rileva inoltre che le statistiche nazionali ed economiche del paese necessitano di ulteriori miglioramenti e chiede alle autorità di aggiornarle;

41. invita le autorità e i movimenti politici serbi a impegnarsi con maggiore decisione a favore delle politiche di occupazione e di coesione sociale nonché a creare un ambiente favorevole allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto, dell'economia di mercato e del rispetto dei diritti dell'uomo;

42. chiede ulteriori sforzi per sviluppare una rete di trasporto pubblico sostenibile all'interno della Serbia e in tutta la regione dei Balcani occidentali, oltre che per migliorare le infrastrutture stradali anche attraverso il rapido completamento del Corridoio X nonché mediante la promozione del trasporto ferroviario e di quello fluviale, anch'essi ugualmente fondamentali; sottolinea l'importanza di un sistema di trasporto integrato, ai fini sia dello sviluppo economico delle regioni serbe che dell'aumento degli scambi a livello regionale; esprime particolare interesse per lo sviluppo della strategia del Danubio, al fine di migliorare i sistemi di collegamento e di comunicazione (con particolare riferimento ai trasporti, alle problematiche energetiche e alla società dell'informazione), di preservare l'ambiente, prevenire i rischi naturali e rafforzare lo sviluppo socioeconomico;

43. deplora, a tale proposito, le pessime condizioni del trasporto pubblico, con particolare riferimento alle ferrovie; invita il governo serbo a sfruttare appieno i fondi IPA per sviluppare, potenziare e modernizzare la rete ferroviaria nonché per migliorare le interconnessioni con i paesi limitrofi in relazione al trasporto sia di passeggeri che di merci;

44. elogia i progressi compiuti dalla Serbia in campo ambientale; tuttavia, considerando che i principali elementi dell'acquis in materia di energie rinnovabili non sono ancora stati recepiti e che tuttora manca un quadro normativo in materia di efficienza energetica, esorta a intensificare gli sforzi nei citati settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

45. accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Agenzia per le sostanze chimiche, di un codice che, oltre a imporre limiti o divieti alla produzione di prodotti chimici che presentano rischi per la salute umana e l'ambiente, rende il settore chimico maggiormente conforme alla regolamentazione dell'UE; si rammarica tuttavia per il fatto che l'attuazione di talune disposizioni che impongono tecnologie avanzate e l'effettuazione dei relativi investimenti sia stata ritardata a causa delle perdite finanziarie e dell'interruzione dell'attività industriale in Serbia paventate dagli esponenti del settore; chiede la rapida e piena attuazione del pacchetto normativo in materia di ambiente del 2009;

46. accoglie favorevolmente non solo gli accordi con il Montenegro e la Croazia volti a consentire l'estradizione dei cittadini dei due paesi indagati per reati legati alla criminalità organizzata ma anche i colloqui previsti per la demarcazione dei confini tra Serbia e Croazia; incoraggia il governo serbo a concludere analoghi accordi con altri paesi limitrofi e si compiace per le misure adottate a tal fine da Serbia e Montenegro; incoraggia la Serbia a continuare a condividere con i paesi limitrofi informazioni e prove sulle reti criminali transfrontaliere, in particolare quelle coinvolte nel traffico di droga, al fine di contrastare efficacemente la criminalità transnazionale organizzata nella regione dei Balcani;

Mercoledì 19 gennaio 2011

47. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla Serbia per la stabilità di tutta la regione dei Balcani occidentali e, in particolare, per la stabilità e la coesione di Bosnia ed Erzegovina; a tale proposito invita le autorità serbe a sostenere attivamente tutte le modifiche della Costituzione necessarie affinché le istituzioni statali della Bosnia-Erzegovina siano in grado di portare avanti riforme ambiziose nell'ambito del processo di integrazione europeo; chiede a Belgrado, in particolare, di sostenere il consolidamento, la razionalizzazione e il rafforzamento delle istituzioni bosniache;

48. invita le autorità serbe a portare avanti il ravvicinamento alla legislazione e alle norme ambientali dell'UE nonché ad attuare e a far rispettare le regolamentazioni adottate;

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Serbia.

Iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza

P7_TA(2011)0016

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza (2010/2084(INI))

(2012/C 136 E/07)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 168 del trattato CE,
- visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a misure di lotta contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer, tramite la programmazione congiunta delle attività di ricerca, e le conclusioni del Consiglio sulle strategie in materia di sanità pubblica volte a combattere le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer,
- visti i risultati del progetto UE di Alzheimer Europe «EuroCoDe» («Collaborazione europea sulla demenza») (2006-2008), finanziato dalla DG SANCO e il rapporto mondiale del 2010 sull'Alzheimer pubblicato dall'Alzheimer's Disease International (ADI) in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer celebrata il 21 settembre 2010,
- visti i risultati di EuroCoDe (Collaborazione europea sulla demenza), un progetto europeo di Alzheimer Europe finanziato dalla Commissione,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza (COM(2009)0380),
- visto l'obiettivo strategico dell'Unione europea di promuovere un buono stato di salute in un'Europa che invecchia, formulato sulla base del libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013», che sottolinea la necessità di intensificare la ricerca finalizzata alle cure palliative e ad una migliore conoscenza delle patologie neurodegenerative;
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 sull'assistenza di lunga durata agli anziani ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0313.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0306.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0366/2010),
- A. considerando che si stima che 35,6 milioni di persone nel mondo saranno affette da demenza in tutte le sue forme nel 2010 e che questo numero è destinato quasi a raddoppiare ogni 20 anni, raggiungendo probabilmente i 65,7 milioni nel 2030 (rapporto 2010 di Alzheimer's Disease International); che il numero di persone affette dal morbo di Alzheimer è sottostimato a causa delle difficoltà di una diagnosi precoce,
- B. considerando che il numero di persone affette da demenza in Europa è stimato a 9,9 milioni, con un'ampia maggioranza dei casi rappresentata dal morbo di Alzheimer (rapporto 2010 di Alzheimer's Disease International); che le malattie neurodegenerative, sebbene possano colpire persone di qualsiasi età, rappresentano una delle principali cause di disabilità e dipendenza delle persone anziane, e che si prevede un aumento drastico del numero di persone affette da queste patologie entro il 2020, a causa della maggiore speranza di vita e della mancanza di vita sociale tra i pensionati; considerando che il numero di persone interessate risulta pressoché tre volte maggiore se si tiene conto del numero di coloro che si occupano dell'assistenza ai malati di demenza a titolo non professionale,
- C. considerando che, stando al rapporto mondiale 2009 sull'Alzheimer, l'Europa rappresenta circa il 28 % del numero totale di persone affette da demenza, il che la colloca al secondo posto soltanto dopo l'Asia (35 %), mentre tra tutte le regioni del mondo l'Europa occidentale detiene la quota più importante di malati (19 %),
- D. considerando che la popolazione europea sta invecchiando e che gli ultraottantenni costituiscono la fascia d'età in più rapida crescita nella maggior parte dei paesi europei; considerando che il rapporto tra popolazione attiva e pensionati si sta riducendo e che pertanto nei prossimi decenni la demenza dovrebbe rappresentare una delle sfide principali per la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali, comprese le strutture di assistenza informale e a lungo termine,
- E. considerando che secondo alcune stime (rapporto 2010 di Alzheimer's Disease International) i costi totali per le cure mediche e assistenziali dirette del morbo di Alzheimer in Europa ammontano a 135,04 miliardi di dollari,
- F. considerando che una diagnosi precoce può contribuire a contenere i costi sanitari in tutta Europa,
- G. considerando che l'Unione europea non dispone attualmente di dati statistici sufficientemente precisi sulla demenza e, in particolare, sulle malattie neurodegenerative e che le stime possono variare addirittura di un fattore di tre, a seconda degli studi considerati; che è pertanto indispensabile condurre studi epidemiologici a livello europeo sulla base di indicatori comuni e rigorosi,
- H. considerando che le conseguenze della demenza sono di tipo sia sociale sia economico e incidono sui sistemi sanitari degli Stati membri,
- I. considerando che per prevenire le conseguenze economiche e sociali del morbo di Alzheimer e delle altre forme di demenza occorre investire in ricerca scientifica e approcci efficienti ai sistemi di assistenza,
- J. considerando che gran parte delle attività di ricerca nel settore delle patologie neurodegenerative è condotta a livello nazionale, con un livello di coordinamento transnazionale relativamente ridotto, da cui derivano uno stato di frammentazione e una condivisione limitata delle conoscenze e delle migliori prassi tra gli Stati membri, e che la ricerca nel settore del morbo di Alzheimer presenta ritardi rispetto ad altri importanti settori di ricerca in Europa,
- K. considerando che dai recenti risultati di Alzheimer Europe si evince che il morbo di Alzheimer continua ad essere diagnosticato in modo insufficiente nell'Unione europea e che sussistono numerose divergenze tra gli Stati membri quanto a prevenzione, accesso alle cure ed erogazione di servizi adeguati,

Mercoledì 19 gennaio 2011

- L. considerando che le ricerche attuali suggeriscono che la dieta può costituire un importante fattore scatenante dello sviluppo del morbo di Alzheimer e che pertanto la prevenzione della demenza mediante interventi modificabili dovrebbe rappresentare una priorità e che occorre prestare particolare attenzione a fattori di prevenzione quali una dieta sana, la promozione dell'attività fisica e cognitiva e il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare quali diabete, elevati livelli di colesterolo, ipertensione e fumo,
- M. considerando che vi è una sempre maggiore consapevolezza riguardo al fatto che l'impatto delle malattie neurodegenerative sulla popolazione europea è tale che nessuno Stato membro è in grado di risolvere il problema da solo; considerando che è quindi necessario che gli Stati membri e l'Unione europea rafforzino significativamente la cooperazione e il coordinamento delle attività di ricerca clinica innovativa e pluridisciplinare sulle cause, sulla prevenzione e sulla cura del morbo di Alzheimer nonché la condivisione delle informazioni e il livello degli investimenti finanziari in questo settore, al fine di combattere le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer, che rappresenta una sfida importante per le società europee,
- N. considerando che la presente iniziativa europea non è intesa a sostituirsi ai vigenti piani nazionali di lotta al morbo di Alzheimer e alle altre forme di demenza, ma che deve invece essere utilizzata come strumento finalizzato a un migliore coordinamento della ricerca europea in materia,
- O. considerando che la demenza costituisce non soltanto una malattia devastante per i pazienti, ma può diventare anche, in mancanza di servizi adeguati e di buona qualità, un fardello enorme per i familiari e per il personale badante, date le difficoltà emotive, fisiche e finanziarie incontrate dai parenti e dagli amici delle persone colpite da qualunque tipo di demenza; che in ogni famiglia con un malato, in media tre persone sono direttamente confrontate alla malattia, il che significa che circa 19 milioni di europei sono direttamente interessati dalle demenze,
- P. considerando che vi è una carenza di capacità in termini di strutture di accoglienza per le persone affette dal morbo di Alzheimer e che essa è destinata ad aggravarsi in futuro; considerando l'insufficienza di operatori sanitari ed assistenti sociali che si occupano di persone affette da Alzheimer, insufficienza anch'essa destinata ad aggravarsi in futuro; considerando che nel contempo la soluzione ideale per le persone interessate è ovviamente quella di aiutarle a restare a casa nel loro ambiente familiare,
- Q. considerando che, in relazione alla cura dei malati di demenza e al sostegno per il personale badante, l'Unione europea e gli Stati membri devono perseguire un triplice obiettivo: fornire assistenza di elevata qualità per i malati, assicurare che il personale badante possa usufruire di periodi di riposo in funzione delle proprie esigenze e garantire che i malati possano essere assistiti a casa o in strutture di cura innovative e di qualità elevata,
- R. considerando che i moderni servizi di telemedicina possono offrire un'assistenza molto efficace per i malati di Alzheimer e per chi se ne prende cura, contribuendo in tal modo a una migliore qualità della vita dei pazienti nel loro ambiente familiare e offrendo una valida alternativa all'assistenza in istituto,
- S. considerando che il morbo di Alzheimer è oggetto di stigmatizzazione e che l'atteggiamento dell'opinione pubblica verso la malattia e le persone che ne sono affette comporta l'isolamento dei malati e dei loro parenti; considerando che l'approccio globale al problema è a tutt'oggi errato, in quanto conduce all'esclusione sociale dei malati e dei loro famigliari; considerando che è necessaria una migliore comprensione della stigmatizzazione, dei pregiudizi e della discriminazione associati alla demenza mentre sono necessarie anche ricerche sulle modalità di prevenzione dell'emarginazione sociale e di promozione della cittadinanza attiva, al fine di mantenere al centro di qualsiasi intervento la dignità e il rispetto dei malati di demenza,
- T. considerando che l'innalzamento della qualità della vita dei pazienti è spesso legato alla vita emotiva dei loro famigliari,
- U. considerando che i gruppi di sostegno rappresentano uno spazio adeguato per una riflessione collettiva intesa ad appoggiare e condividere la «responsabilità consapevole» dei famigliari dei pazienti,
- V. considerando che l'Alzheimer e le altre forme di demenza non dovrebbero essere percepiti come un normale problema affrontato nell'ambito del processo di invecchiamento, senza avere diritto a un trattamento adeguato, all'assistenza medica e a cure specialistiche,

Mercoledì 19 gennaio 2011

- W. considerando che, nonostante la consapevolezza sociale e la conoscenza scientifica del morbo di Alzheimer siano aumentate significativamente, mettendo in evidenza in particolare quanto la malattia sia caratterizzata non soltanto da demenza clinica, ma anche dall'insorgenza precoce della predemenza, le opzioni terapeutiche sono ancora limitate ai farmaci sintomatici; considerando che esistono divergenze eclatanti tra gli Stati membri, e persino al loro interno, e lacune in materia di formazione e di qualifiche del personale nonché di attrezzature mediche necessarie per la diagnosi e la ricerca e che la diagnosi dell'Alzheimer spesso viene eseguita anni dopo l'insorgenza della malattia, causando in tal modo un ritardo nel possibile trattamento per rallentarne il decorso,
- X. considerando che i recenti progressi nell'uso di biomarcatori affidabili del morbo di Alzheimer hanno stimolato lo sviluppo di nuovi criteri che definiscono detta malattia come un'entità clinica comprendente non soltanto una fase che colpisce la memoria e le funzioni cognitive, ma anche una fase antecedente,
- Y. considerando che il morbo di Alzheimer e le altre forme di demenza non colpiscono soltanto gli anziani, ma possono anche riscontrarsi in persone giovani; che di conseguenza risulta opportuno migliorare l'accesso alla diagnosi, la ricerca e i servizi di assistenza sanitaria, di sostegno e di alloggio per i giovani affetti dal morbo,
- Z. considerando che sensibilizzare l'opinione pubblica e i professionisti del settore in merito al morbo di Alzheimer, a livello nazionale ed europeo, dovrebbe permettere alle persone di riconoscere i primi sintomi della malattia, ottenere una diagnosi precoce ed accedere tempestivamente al trattamento e ai servizi connessi,
- AA. considerando che una maggiore attenzione alla fase della predemenza del morbo di Alzheimer potrebbe contribuire a sostenere lo sviluppo di adeguati interventi terapeutici capaci di rallentare la progressione della malattia e, in definitiva, di ritardare l'ingresso dei pazienti nella fase di Alzheimer grave, ossia lo stadio più debilitante della malattia,
- AB. considerando che lo sviluppo di efficaci agenti modificatori della malattia (piuttosto che agenti puramente sintomatici) rappresenta un'area di esigenze critiche e urgenti dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer che non sono state soddisfatte,
- AC. considerando altresì che la diagnosi del morbo di Alzheimer, applicata a circa il 70 % dei casi di demenza, non tiene pienamente conto della varietà delle lesioni cerebrali riscontrate e delle differenze tra malati giovani e anziani in termini di quadro patologico e clinico,
1. invita il Consiglio a dichiarare che la demenza rappresenta una priorità sanitaria dell'UE ed esorta fortemente gli Stati membri a sviluppare piani strategici nazionali e strategie per il morbo di Alzheimer, volti ad affrontare le conseguenze sociali e sanitarie della demenza ed a fornire servizi e sostegno alle persone afflitte da demenza e alle loro famiglie, come è avvenuto in vari Stati membri, dove il piano «Alzheimer e patologie correlate», lanciato nel 2008, ha permesso di coordinare a livello nazionale l'assistenza medica e sociale e la ricerca clinica e fondamentale su tale malattia;
 2. accoglie con favore l'iniziativa di programmazione comune dell'UE promossa dagli Stati membri per incentivare la ricerca sul morbo di Alzheimer e su altre patologie neurodegenerative e incoraggia la Commissione a continuare ad avviare iniziative volte ad affrontare le sfide sanitarie, sociali, tecnologiche ed ambientali per il trattamento dell'Alzheimer e delle altre patologie neurodegenerative;
 3. esorta il Consiglio e la Commissione a tenere conto delle concetto di demenza in fase di preparazione delle azioni future nel settore della politica sanitaria preventiva, in particolare per quanto riguarda l'interazione con le malattie cardiovascolari, la salute mentale, l'attività fisica, l'educazione nel settore sanitario e le nuove tecnologie;
 4. esorta gli Stati membri a fornire ai cittadini dell'UE informazioni sullo stile di vita al fine di ritardare o prevenire l'insorgenza dell'Alzheimer e delle altre forme di demenza, promuovendo il concetto di «uno stile di vita sano per una mente sana»;
 5. propone che il Consiglio e la Commissione esaminino la possibilità di lanciare un Anno europeo della salute mentale, che si affianchi alla Giornata mondiale contro l'Alzheimer celebrata il 21 settembre, per sensibilizzare il pubblico sulle malattie cerebrali associate all'invecchiamento e sulle modalità per rilevare ed identificare i sintomi precoci di queste malattie, con campagne di informazione pubbliche sulla prevenzione di tali malattie nonché sul trattamento degli incidenti vascolari cerebrali; ritiene che l'Anno europeo in questione dovrebbe rappresentare anche un'occasione per promuovere lo scambio di buone prassi negli Stati europei;

Mercoledì 19 gennaio 2011

6. sottolinea che il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento della pressione sulle finanze pubbliche e sulla produttività privata, a causa dell'incremento delle spese per tale fascia di popolazione, creerebbero un problema strutturale per gli Stati membri; che l'Unione europea dovrebbe pertanto, nella sua strategia a lungo termine, adottare una politica di promozione attiva del principio di prevenzione (in termini di prassi mediche e di incoraggiamento a stili di vita più sani); reputa che gli indicatori sanitari contribuiranno a migliorare in misura significativa gli indicatori economici;
7. esorta il Consiglio e la Commissione a riconoscere il ruolo delle associazioni di pazienti nel campo delle malattie neurodegenerative e ad associarle nelle campagne d'informazione, prevenzione e sostegno alle persone affette da demenza così come nella definizione dei programmi di ricerca;
8. suggerisce che la Commissione valuti la promozione di una «Giornata per coloro che prestano assistenza» per sensibilizzare in merito al ruolo essenziale svolto dalle persone che prestano assistenza a titolo professionale e non professionale in tutta Europa e per riconoscere tale ruolo;
9. sottolinea che l'individuazione di interventi efficaci che prevengano l'insorgenza dell'Alzheimer o ne ritardino la progressione deve costituire una questione di emergenza assoluta;
10. esorta il Consiglio e la Commissione a prendere provvedimenti per sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alla demenza, facilitandone il riconoscimento dei primi sintomi ai fini di una diagnosi precoce e del corrispondente trattamento e sostegno adeguato;
11. rileva l'aspetto primario della prevenzione oltre all'importanza di una diagnosi precoce per consentire interventi efficaci; sottolinea la necessità ed invita gli Stati membri a migliorare i dati epidemiologici e clinici per contribuire alla ricerca diretta, alla riabilitazione e all'azione, in particolare durante le fasi asintomatiche e prima dell'insorgenza dell'inabilità;
12. osserva che attualmente non esiste una prevenzione specifica del morbo di Alzheimer e incoraggia, pertanto, l'elaborazione di una siffatta politica, anche a livello europeo, che si basi su un ambiente favorevole all'attività fisica e intellettuale dei pazienti, su un'alimentazione che rispetti le indicazioni della piattaforma europea d'azione per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute ed, infine, sulla promozione di tutte le politiche di riduzione del tabagismo, attivo e passivo;
13. è persuaso dell'importanza fondamentale dei test di diagnosi precoce recentemente proposti dal gruppo di lavoro internazionale sui nuovi criteri per il morbo di Alzheimer, nonché della ricerca sui fattori di rischio e della definizione di criteri di diagnosi precoce;
14. incoraggia tutti gli Stati membri ad impegnarsi attivamente nella definizione, nello sviluppo e nell'attuazione di protocolli comuni per la diagnosi precoce, a stabilire biomarcatori per trarre vantaggio dall'arrivo di nuove terapie sia per la demenza sia per la predemenza e a definire un'agenda di ricerca comune nel campo delle malattie neurodegenerative e della condivisione delle migliori prassi nel settore della ricerca sulle malattie neurodegenerative, riducendo così le disparità esistenti tra gli Stati membri e all'interno degli stessi in materia di diagnosi e trattamento; rileva che le procedure operative standard per la valutazione dei marcatori della malattia saranno la chiave per la scoperta di farmaci e lo sviluppo di una cura più efficace e tecnologicamente assistita dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer;
15. incoraggia gli Stati membri a garantire che i farmaci in grado di rallentare l'insorgenza del morbo di Alzheimer siano messi a disposizione di tutti i pazienti affetti da detta malattia e non soltanto a quelli cui è stata diagnosticata una forma grave di Alzheimer;
16. incoraggia la Commissione a elaborare linee guida per lo sviluppo e l'attuazione di servizi comuni di diagnosi precoce basati su una consultazione pluridisciplinare della memoria e su un dispositivo adattato di preavviso e d'informazione, che consenta al malato e alle persone vicine di affrontare l'insorgenza della malattia nel miglior modo possibile;
17. incoraggia gli Stati membri a istituire centri specializzati ed a creare équipe mediche soddisfacenti nel loro territorio nazionale (in particolare per l'imaging a risonanza magnetica il cui contributo alla ricerca sulla demenza è innegabile);

Mercoledì 19 gennaio 2011

18. esorta il Consiglio e la Commissione a tenere conto della rapida diffusione della demenza e del morbo di Alzheimer e del loro impatto in fase di elaborazione dei piani di azione per la ricerca;
19. esorta gli Stati membri a elaborare politiche volte a facilitare l'accesso ai finanziamenti per la ricerca nel settore della demenza e del morbo di Alzheimer, compresa la ricerca sulla prevenzione, proporzionalmente all'impatto economico di dette patologie sulla società;
20. sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare per quanto riguarda i modi in cui la cooperazione e il coordinamento nel settore della ricerca a livello europeo possono migliorare la conoscenza, la diagnosi, il trattamento, la prevenzione e la ricerca sociale in ordine al benessere dei pazienti e delle loro famiglie e badanti; ritiene che la ricerca sulla validazione di nuovi criteri diagnostici, lo sviluppo di test di screening precoce e l'identificazione di fattori di rischio per la progressione della malattia dalle fasi di predemenza a quelle più avanzate siano fondamentali; raccomanda che i rappresentanti dei pazienti, le organizzazioni sanitarie e i fornitori di servizi medici siano coinvolti in detto processo; ritiene pertanto che la realizzazione di studi epidemiologici e clinici su vasta scala sulla base della cooperazione transnazionale apporterebbe un evidente valore aggiunto;
21. riconosce l'importanza attuale del sostegno dell'Unione europea, pari a 159 milioni di euro, per 34 progetti sulle malattie neurodegenerative; ritiene tuttavia indispensabile, nel prossimo contesto dell'ottavo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQRS), trovare una soluzione al carattere frammentato della ricerca, in particolare sull'Alzheimer, e includere progetti nei settori insufficientemente esplorati delle terapie non farmacologiche, comportamentali e cognitive;
22. ritiene che gli esami di diagnosi precoce, la ricerca sui fattori di rischio e i criteri per la diagnosi precoce siano fondamentali; reputa pertanto che la realizzazione di studi epidemiologici e clinici su vasta scala sulla base della cooperazione transnazionale apporterebbe un evidente valore aggiunto; ritiene che l'indagine europea sullo stato di salute, che potrà fornire informazioni preziose sul numero di persone affette da deficit cognitivo di stadio iniziale tramite il modulo di test cognitivo, rivesta pari importanza;
23. esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze specifiche delle donne, che rappresentano il doppio dei malati e costituiscono una percentuale sproporzionata del personale badante, nelle aree di ricerca medica e sociale, sanità, occupazione e politiche sociali;
24. esorta gli Stati membri a elaborare politiche e piani d'azione a lungo termine nel settore dell'assistenza e della prevenzione, che anticipino e affrontino le tendenze sociali e demografiche e a concentrarsi sul sostegno fornito alle famiglie dei pazienti di cui si prendono cura, rendendo così la protezione sociale accessibile alle persone vulnerabili affette da demenza;
25. sottolinea l'importanza della prevenzione del morbo di Alzheimer tramite la promozione di uno stile di vita sano, che comprenda un continuo impegno mentale e sociale, la promozione di diete sane e l'attività fisica;
26. invita gli Stati membri a definire un piano d'azione di ricerca strategica che individui esigenze e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine nel settore delle malattie neurodegenerative, comprese le necessità della prestazione di assistenza sanitaria, in particolare nel settore del morbo di Alzheimer; questi piani d'azione dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento del potenziale dei giovani ricercatori e sul sostegno ad approcci innovativi alla ricerca che si articolino attorno a un partenariato pubblico-privato; raccomanda di promuovere lo sviluppo di centri di eccellenza per aree specifiche di ricerca e di coinvolgere i rappresentanti dei pazienti, le organizzazioni del personale badante e i fornitori di servizi sanitari pubblici e privati;
27. invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione per esplorare possibili iniziative con cui questa potrebbe assisterli nella definizione e nell'attuazione dell'agenda comune di ricerca;
28. esorta gli Stati membri a elaborare piani d'azione miranti a migliorare il benessere e la qualità della vita dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza e delle loro famiglie;
29. invita le istituzioni europee a sostenere per quanto possibile l'Osservatorio di ricerca sulla demenza di Alzheimer Europe in quanto strumento utile per la diffusione delle migliori prassi e dei risultati della ricerca ai malati e a coloro che li assistono;

Mercoledì 19 gennaio 2011

30. sottolinea l'importanza della ricerca sulla relazione e la distinzione tra il processo di invecchiamento e la demenza e tra la demenza e la depressione nelle persone anziane, nonché tra le differenze di genere e le varie forme di demenza; incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere programmi di cure sanitarie e di ricerca specifici che accordino grande importanza alle scelte del paziente e al suo punto di vista ed a formulare raccomandazioni incentrate sui principi basilari della dignità e dell'inclusione sociale, promuovendo così l'autonomia e l'autodeterminazione dei pazienti;
31. invita gli Stati Membri a dedicare risorse adeguate all'assistenza sanitaria a favore dei pazienti affetti dalle malattie in esame, allo scambio di informazioni e alla messa in rete dei risultati ottenuti in materia;
32. rileva l'importanza dell'assistenza domiciliare ai malati e agli anziani e il fondamentale apporto delle organizzazioni senza scopo di lucro e di volontariato nell'assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer e da altre malattie senili; incoraggia gli Stati membri ad introdurre forme di partenariato con tali organizzazioni, disponendo forme di sostegno alla loro attività; invita inoltre gli Stati membri a valorizzare e riconoscere il ruolo svolto dalle cure informali fornite da componenti della famiglia della persona affetta dalle patologie in esame;
33. sottolinea la necessità di azioni che non si concentrino unicamente sul trattamento farmacologico dell'Alzheimer dopo lo sviluppo della malattia, ma anche su misure preventive, comprese la dieta e l'alimentazione, per ridurre le possibilità di sviluppare l'Alzheimer; chiede un'ampia opera di ricerca sugli effetti della dieta e dell'alimentazione sull'Alzheimer nonché lo sviluppo e la divulgazione al pubblico di consigli, anche di carattere nutrizionale, sulla prevenzione della malattia attraverso campagne di sensibilizzazione;
34. sottolinea che è necessaria anche la ricerca sull'economia della sanità, sulle scienze sociali e umane e sugli approcci non farmacologici, per comprendere meglio gli aspetti psicologici e sociali della demenza;
35. constata che la diagnosi dei primi sintomi dei disturbi della memoria dovrebbe essere uno degli aspetti centrali della medicina del lavoro;
36. esorta vivamente la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di definire norme di sicurezza applicabili agli istituti specializzati nella cura degli anziani, alle comunità cui appartengono e ai sistemi di assistenza a domicilio;
37. invita gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione e di concerto con gli organismi di ricerca, a elaborare orientamenti comuni per la formazione del personale che lavora a qualsiasi titolo con i pazienti malati di Alzheimer (professioni mediche e paramediche) e per la formazione e il monitoraggio di assistenti familiari e altri assistenti informali, al fine di garantire un uso competente ed efficace delle risorse esistenti; rileva che la necessità di personale specializzato in grado di lavorare con persone affette da demenza sta aumentando rapidamente;
38. chiede agli Stati membri di esaminare le possibilità offerte dalle strategie UE 2020 «Un'agenda per nuove possibilità di lavoro» e «Nuove competenze per nuovi lavori», per rafforzare la capacità della futura forza lavoro in merito all'assistenza a favore delle persone affette da Alzheimer e da altri tipi di demenza; ritiene necessario promuovere nuovi lavori specializzati in tutta Europa al fine di accudire una popolazione in via di invecchiamento e sempre più dipendente;
39. chiede alla Commissione di mobilitare le risorse per l'iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» nella strategia Europa 2020 e il previsto partenariato pilota sull'invecchiamento attivo e sano (da lanciare entro l'inizio del 2011) per affrontare la demenza in Europa;
40. sottolinea che i recenti progressi nel campo della diagnostica per immagini e della ricerca sui biomarcatori aprono la strada alla scoperta di processi molecolari silenziosi e dei primi segnali del morbo di Alzheimer, utilizzando un marcatore attualmente allo studio che permetterà di individuare le placche di amiloide, una delle due possibili lesioni associate alla malattia, nel cervello;
41. riconosce il contributo essenziale che le famiglie, gli assistenti familiari e le comunità svolgono nel permettere ai pazienti che soffrono di realizzare le proprie potenzialità e chiede agli Stati membri di sostenere le famiglie, gli assistenti familiari e la vita sociale;

Mercoledì 19 gennaio 2011

42. rileva l'importanza del supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie; sottolinea l'importanza di combinare l'approccio psico-sociale nei confronti all'invecchiamento con i risultati della ricerca medica e biomedica; sottolinea la necessità di svolgere ricerca nei campi dell'economia della salute, degli aspetti socio-umanistici e degli approcci non farmacologici al trattamento, per comprendere gli aspetti psicologici, economici e sociali della demenza e promuovere l'uso delle tecnologie esistenti (e-health, tecnologie dell'informazione, tecnologie di assistenza);
43. raccomanda alla Commissione di esaminare in che modo sia possibile estendere le iniziative dell'UE nel campo dei diritti delle persone affette da demenza, compreso il ricorso a disposizioni testamentarie (testamento biologico) nonché la questione dei sistemi di tutela;
44. esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la riduzione del ricorso ai farmaci antipsicotici nei loro piani di azione miranti ad aiutare i malati di Alzheimer, dato che, se questi farmaci sono attualmente comunemente prescritti per combattere gli effetti della demenza, i loro effetti positivi si sono rivelati limitati e hanno inoltre contribuito ad aumentare il numero di decessi dovuti alla loro somministrazione;
45. sottolinea che occorre preservare la dignità delle persone affette da Alzheimer ed eliminare la stigmatizzazione e la discriminazione nei loro confronti;
46. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sviluppare nuovi incentivi basati sulle politiche atti a facilitare la diffusione delle informazioni e le strategie di accesso al mercato per terapie e test diagnostici innovativi che rispondano ai bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer;
47. incoraggia gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza sanitaria e sociali basati sul principio fondamentale di ottimizzare la copertura e garantire la parità di accesso e l'uguaglianza, favorire lo sviluppo della prestazione di servizi integrati nelle comunità e a domicilio, a beneficio delle persone affette da demenza indipendentemente da età, sesso, etnia, censo, disabilità e residenza rurale o urbana; esorta gli Stati membri a intervenire per affrontare i fattori che incidono in modo ineguale sulla salute della popolazione creando situazioni che si potrebbero evitare; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la raccolta di dati sulle disuguaglianze a livello sanitario;
48. invita gli Stati membri a tenere presenti le cure preventive che aiutano a rallentare la comparsa della demenza e a garantire l'accesso a un'assistenza di qualità e a costi ragionevoli per chi ne soffre; ricorda agli Stati membri che tali servizi devono essere tutelati durante questa fase di consolidamento fiscale in tutta Europa;
49. chiede agli Stati membri di istituire una rete europea di centri di riferimento interconnessi in cui le competenze siano incentrate sulla diagnosi, il trattamento e la cura della demenza e dell'Alzheimer e che permettano lo scambio e la valutazione di informazioni e di dati tra gli Stati membri;
50. esorta gli Stati membri a sviluppare percorsi personalizzati di assistenza e di accompagnamento pluri-professionali e multidisciplinari coordinati da un unico referente a partire dall'annuncio della diagnosi, per facilitare l'assistenza a domicilio ricorrendo maggiormente a servizi polivalenti e specializzati di assistenza e di cure a domicilio, della domotica e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
51. invita gli Stati membri a sviluppare servizi per alleggerire le incombenze degli assistenti familiari, quali centri di alloggio e accoglienza temporanea, e di controllare la salute degli assistenti familiari, ad esempio, fornendo loro un'adeguata assistenza medica e un sostegno psicologico o sociale;
52. invita l'Unione europea e gli Stati membri a rafforzare la ricerca, migliorare l'accesso alla diagnosi e adeguare i servizi di assistenza e di accompagnamento ai bisogni dei giovani affetti dal morbo;
53. incoraggia gli Stati membri a permettere l'accesso dei pazienti affetti dal morbo a nuovi trattamenti la cui efficacia terapeutica è stata verificata e accertata, non appena questi saranno disponibili;

Mercoledì 19 gennaio 2011

54. esorta vivamente gli Stati membri a migliorare la sensibilizzazione del pubblico e della professione alla demenza tra gli operatori sanitari specializzati e semispecializzati, i responsabili della politica sanitaria e i mezzi d'informazione in modo da giungere a una migliore conoscenza dei sintomi dell'Alzheimer e una migliore comprensione della malattia e della sua cura; ritiene che tale sensibilizzazione debba concentrarsi su varie componenti quali diagnosi, trattamento e accompagnamento adeguato;

55. ricorda alla Commissione la relazione Bowis del 2006 che chiede ai datori di lavoro di introdurre politiche di salute mentale sul posto di lavoro, intese come componente necessaria della loro responsabilità in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, allo scopo di garantire la migliore integrazione possibile delle persone affette da disturbi mentali e che tali politiche siano pubblicate e monitorate nell'ambito della normativa in vigore in materia di salute e sicurezza; ricorda alla Commissione che il Parlamento attende ancora la pubblicazione di tali politiche;

56. sottolinea l'entità dei costi medici connessi al morbo di Alzheimer e altri tipi di demenza e l'importanza di trovare soluzioni economicamente valide che tengano conto: dei costi medici diretti (compresi i costi per il sistema sanitario: costi degli specialisti, medicinali, esami medici e controlli periodici); dei costi sociali diretti (compresi il costo dei servizi formali al di fuori del sistema sanitario: servizi sociali, assistenza a domicilio, servizi di ristorazione, trasporto e sistemazione dei pazienti in case di cura specializzate per anziani dove ricevono assistenza medica); e dei costi informali (compresi i costi associati con il calo di produttività nel caso di un prolungamento della vita lavorativa e perdita di produzione a causa di pensionamento anticipato, congedo per motivi medici o decesso);

57. incoraggia gli Stati membri a sviluppare campagne di informazione per il pubblico in generale e per gruppi specifici come studenti, operatori sanitari e assistenti sociali, confrontando e scambiando esperienze in materia di misure di sostegno per assistenti familiari (badanti), associazioni di pazienti e organizzazioni non governative, favorendo la pubblicazione e la distribuzione di opuscoli informativi, anche online, riguardanti la formazione e l'organizzazione dei lavoratori volontari e degli assistenti legali, psicologici e sanitari sia in casa sia in centri diurni – attraverso la promozione o la creazione di associazioni sull'Alzheimer che consentano agli interessati di scambiarsi esperienze; sottolinea l'importanza in tutte le campagne di sensibilizzazione e formazione della capacità di riconoscere i sintomi della demenza;

58. incoraggia gli Stati membri a promuovere su base volontaria la prassi dei controlli gratuiti della memoria per i gruppi di popolazione che, in base ai dati scientifici, hanno un elevato rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer o altre malattie della demenza;

59. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere una riflessione sui bisogni dei pazienti nonché un approccio etico nei loro confronti per garantire il mantenimento e il rispetto della dignità umana e avviare una riflessione sulla situazione giuridica delle persone affette da malattie neurodegenerative, allo scopo di inquadrare giuridicamente la problematica della privazione della libertà e della tutela giuridica dei malati;

60. chiede che le associazioni che si occupano di Alzheimer siano riconosciute come partner di primo piano e partecipino: 1) alla definizione di raccomandazioni di prevenzione e di buone pratiche e alla loro diffusione a livello locale, 2) alla fornitura di informazioni essenziali e di accompagnamento alle persone affette da demenza e ai loro assistenti familiari; 3) alla presentazione dei bisogni delle persone affette da demenza e dei loro assistenti familiari nei confronti dei responsabili politici e 4) alla promozione dei partenariati con la professione medica per la definizione di un approccio integrato; sottolinea che per far ciò le istituzioni europee dovrebbero esaminare le possibilità offerte dal Programma europeo di sanità pubblica, per fornire un finanziamento di base regolare a favore delle associazioni europee sull'Alzheimer e incoraggiare gli Stati membri a sostenere le associazioni che si occupano di Alzheimer a livello nazionale;

61. incoraggia gli Stati membri a sviluppare gruppi di accompagnamento per gli operatori sanitari che lavorano negli istituti, per i parenti dei pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, per i famigliari che assistono il paziente a domicilio e per gli operatori sanitari che lavorano nei servizi di assistenza a domicilio;

62. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, di concerto con il Parlamento, di favorire l'autonomia delle persone affette da demenza e promuovere la loro dignità e inclusione sociale attraverso il piano d'azione nel campo della salute e di fornire informazioni sulle migliori prassi nel settore del rispetto dei diritti delle persone vulnerabili e della lotta ai maltrattamenti dei pazienti affetti da demenza;

Mercoledì 19 gennaio 2011

63. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere, in collegamento con la realizzazione di progetti di ricerca, lo sviluppo di partenariati tra istituti pubblici e tra istituti pubblici e privati, in modo da mobilitare strutture, risorse ed esperienze nei settori pubblico e privato al fine di combattere gli effetti dell'Alzheimer e altri tipi di demenza;

64. sottolinea che restano da compiere notevoli progressi in materia di accesso alla sperimentazione terapeutica per i pazienti affetti da Alzheimer e malattie simili per garantire l'efficacia delle nuove molecole; sottolinea che questo problema dovrebbe essere affrontato nella prossima revisione della direttiva dell'Unione europea sulla sperimentazione clinica di medicinali (2001/20/CE);

65. chiede agli Stati membri, alla luce dell'impatto distruttivo dell'Alzheimer sulla memoria e sulle facoltà mentali, di elaborare strategie nazionali in modo da permettere alle autorità responsabili dell'aiuto finanziario destinato ai pazienti di controllare tali aiuti onde garantire che siano utilizzati esclusivamente a favore dei malati;

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Inalatori per l'asma

P7_TA(2011)0017

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla petizione 0473/2008, presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul mancato intervento della Commissione con riferimento a un caso di concorrenza e sull'impatto negativo di tale comportamento per la società interessata

(2012/C 136 E/08)

Il Parlamento europeo,

- vista l'interrogazione del 10 novembre 2010 alla Commissione sulla petizione 0473/2008 presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul mancato intervento della Commissione con riferimento a un caso di concorrenza e sull'impatto negativo di tale comportamento per la società interessata (O-0182/2010 – B7-0666/2010),
 - visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
- A. considerando che il quadro giuridico applicabile in questo caso è la direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente i dispositivi medici, la quale stabilisce che i fabbricanti di dispositivi medici della classe I possono immetterli sul mercato senza l'intervento di un organismo notificato o di un'autorità e che spetta ai fabbricanti stessi dimostrare che i loro dispositivi soddisfano le prescrizioni della direttiva,
- B. considerando che gli Stati membri, al fine di garantire che tali prescrizioni siano soddisfatte, sono tenuti a effettuare la sorveglianza del mercato e ad adottare le misure necessarie, che comprendono la procedura prevista dalla clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 8, e i provvedimenti previsti dall'articolo 18 in caso di indebita marcatura CE,
- C. considerando che il fabbricante interessato ha dimostrato all'autorità competente dello Stato membro che il suo dispositivo soddisfaceva tutti i requisiti giuridici necessari per l'immissione in commercio di un dispositivo medico della classe I e di un prodotto recante la marcatura CE,

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- D. considerando che uno Stato membro, tramite l'autorità competente, quando prende le misure provvisorie necessarie per ritirare un dispositivo dal mercato o per vietarne o ridurne l'immissione in commercio, è tenuto a comunicare immediatamente tali misure alla Commissione, indicando i motivi della sua decisione,
- E. considerando che le autorità tedesche avevano espresso fin dal 1996 preoccupazioni sulla sicurezza del dispositivo in questione (un inalatore) e avevano informato in merito la Commissione ai fini di una procedura di salvaguardia, ma la Commissione non ha consultato il fabbricante e non ha mai emesso una decisione; considerando che di conseguenza una decisione in materia è ancora pendente e il firmatario non ha a disposizione alcun mezzo di ricorso legale,
- F. considerando che nel 1997, su insistente richiesta delle autorità bavaresi, le autorità della Sassonia-Anhalt hanno imposto un divieto di vendita del dispositivo,
- G. considerando che la società vendeva legalmente i prodotti prima dell'emissione del primo divieto di vendita nel 1997 e, secondo l'autorità competente, soddisfaceva tutte le disposizioni della direttiva 93/42/CEE del Consiglio,
- H. considerando che nel 2003 il fabbricante ha immesso in commercio il dispositivo con un nuovo nome e nel 2005 il governo dell'Alta Baviera ne ha ordinato il ritiro dal mercato, ai sensi della legge tedesca sui dispositivi medici, senza informarne la Commissione,
- I. considerando che nel 2006 il fabbricante ha informato la Commissione del secondo divieto di vendita ai fini dell'avvio di una procedura d'infrazione contro la Germania per violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE,
- J. considerando che la Commissione afferma che non vi erano prove sufficienti che l'inalatore soddisfacesse i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 93/42/CEE, e ha concluso che non era necessaria una nuova valutazione della sicurezza del prodotto poiché il caso rientra nell'ipotesi dell'articolo 18, e non in quella dell'articolo 8, della direttiva,
- K. considerando che nel 2008 il fabbricante ha presentato una petizione al Parlamento europeo sostenendo che, nel trattamento di questo caso, la Commissione europea aveva contravvenuto ai propri obblighi ai sensi della direttiva ed era venuta meno al suo dovere di agire in qualità di custode dei trattati,
1. ritiene che, nella risposta alla commissione per le petizioni, la Commissione europea non abbia risposto adeguatamente alle questioni sollevate dal firmatario e dai membri della commissione per le petizioni né alle preoccupazioni espresse nel parere della commissione giuridica,
 2. invita la Commissione ad adottare immediatamente le misure necessarie per concludere la procedura, tuttora pendente, avviata nel 1997 a titolo della clausola di salvaguardia dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE;
 3. invita la Commissione a rispondere con urgenza alle legittime preoccupazioni del firmatario, il quale da 13 anni si trova in questa situazione intollerabile e ha di conseguenza subito notevoli perdite di guadagno, e ad intraprendere le azioni necessarie per consentire al firmatario di far valere i propri diritti;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al governo federale tedesco.
-

Mercoledì 19 gennaio 2011

Situazione a Haiti un anno dopo il terremoto: aiuto umanitario e ricostruzione

P7_TA(2011)0018

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla situazione ad Haiti un anno dopo il terremoto: aiuto umanitario e ricostruzione

(2012/C 136 E/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la Conferenza internazionale dei donatori per un nuovo futuro ad Haiti svoltasi a New York il 31 marzo 2010 e la relazione della missione a New York della delegazione della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo,
- visto il piano d'azione del marzo 2010 per la rinascita e lo sviluppo nazionale di Haiti e i grandi cantieri per il futuro,
- viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri che si è tenuta a Bruxelles il 18 gennaio 2010,
- vista la dichiarazione sul terremoto ad Haiti dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 gennaio 2010,
- viste le conclusioni della riunione preparatoria della Conferenza ministeriale che si è tenuta a Montréal il 25 gennaio 2010,
- visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario firmato dalle tre istituzioni europee nel dicembre 2007,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto ad Haiti ⁽¹⁾,
- vista la relazione della missione ad Haiti (svoltasi dal 25 al 27 giugno 2010) della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo,
- vista la relazione dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 30 agosto 2010 sulla missione conoscitiva ad Haiti e nella Repubblica Dominicana,
- visto il documento comune di Catherine Ashton, Vicepresidente e Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Kristalina Georgieva, Commissaria UE per l'aiuto umanitario, del giugno 2010, su Haiti e la risposta alla catastrofe,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),
- vista la Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTHA),
- vista la relazione di Michel Barnier intitolata «Per una forza europea di protezione civile: EuropeAid», pubblicata nel maggio 2006,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 5.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- A. considerando che il terremoto di magnitudo 7,3 della scala Richter, che ha colpito Haiti il 12 gennaio 2010, ha causato 222 750 morti, colpito 3 milioni di persone e generato quasi 1,7 milioni di sfollati, di cui più di un milione si trova tuttora nei campi di fortuna che dovevano essere temporanei, e che le associazioni di difesa dei diritti umani denunciano le «spaventose» condizioni di vita nei campi e in particolare le «violenze e molestie sessuali» nei confronti delle donne,
- B. considerando che tra 2,5 e 3,3 milioni di persone si trovano in condizioni di insicurezza alimentare, in un paese dove il 60 % della popolazione vive in zone rurali e l'80 % in condizioni di povertà assoluta,
- C. considerando che un anno dopo il terremoto, la situazione ad Haiti resta caotica in quanto il paese è tuttora in una situazione di emergenza e la ricostruzione fatica ad avviarsi,
- D. considerando che decenni di povertà, degrado ambientale, vulnerabilità di fronte alle molteplici calamità naturali, violenza, instabilità politica e dittatura hanno fatto di questo paese il più povero del continente americano in cui, prima della catastrofe, la maggior parte dei dodici milioni di abitanti sopravviveva con meno di due dollari al giorno; e che i danni provocati dal sisma hanno aggravato ulteriormente l'incapacità dello Stato di fornire servizi pubblici di base e di rispondere quindi attivamente agli sforzi di soccorso e ricostruzione,
- E. considerando che ad oggi sono stati versati 1,2 miliardi di dollari sui 10 miliardi (in due fasi: 18 mesi e 3 anni) promessi durante la Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione di Haiti, tenutasi a New York il 31 marzo 2010,
- F. considerando che la recente tragedia di Haiti ha dimostrato la necessità di potenziare in termini di efficacia, rapidità, coordinamento e visibilità gli strumenti di cui l'UE dispone per far fronte alle catastrofi (aiuto umanitario e meccanismo comunitario di protezione civile),
- G. considerando che, su proposta haitiana, è stata creata una commissione temporanea per la ricostruzione di Haiti (CTRH) al fine di assicurare il coordinamento e lo spiegamento efficace di risorse e attuare il piano d'azione per lo sviluppo di Haiti, e che la Commissione, in quanto principale donatore, è membro della CTRH e ha diritto di voto,
- H. considerando che la rimozione delle macerie costituisce la sfida principale per la ricostruzione del paese – una minima parte delle rovine è stata rimossa – e che al ritmo attuale occorreranno almeno sei anni per rimuovere i milioni di metri cubi di detriti,
- I. considerando che ad oggi l'epidemia di colera, scoppiata il 19 ottobre 2010, ha causato 3 000 decessi, coinvolgendo oltre 150 000 persone, che il propagarsi dell'epidemia sottolinea le evidenti carenze strutturali dello Stato haitiano e i limiti del sistema degli aiuti internazionali e della Minustah, e che la crisi politica attuale, sviluppatasi in seguito alle elezioni, influisce in modo particolare sulle attività messe in atto per debellare il colera,
- J. considerando che l'ONU ha ricevuto soltanto 44 milioni di dollari su 174 milioni per combattere l'epidemia di colera,
- K. considerando che l'Organizzazione mondiale per la sanità prevede 400 000 nuovi casi di colera nei prossimi dodici mesi se l'epidemia non sarà debellata,
- L. considerando che le elezioni del 28 novembre 2010, i cui risultati provvisori sono stati proclamati all'inizio di dicembre, hanno provocato violente manifestazioni ad Haiti e numerose denunce di brogli, che la comunità internazionale dovrebbe sostenere un processo elettorale trasparente e legittimo per assicurare la sincerità del voto, indispensabile alla ricostruzione del paese, e che la protezione dei civili rappresenta una priorità,
1. ribadisce la sua solidarietà agli abitanti di Haiti vittime del sisma e del colera e sottolinea che la ricostruzione deve avvenire consultando e coinvolgendo la popolazione e la società civile haitiane;

Mercoledì 19 gennaio 2011

2. insiste sulla necessità di un impegno deciso e a lungo termine della comunità internazionale, compresa l'UE, affinché siano mantenute tutte le promesse fatte durante la Conferenza internazionale dei donatori di New York e i fondi siano consegnati senza indugio; sottolinea altresì che tutta l'assistenza umanitaria e alla ricostruzione da parte europea è fornita sotto forma di sovvenzioni, non di prestiti che generano un debito;
3. ricorda la forte mobilitazione della comunità internazionale a seguito del sisma che ha devastato Haiti e la sua reale volontà politica di sostenere la ricostruzione del paese in altro modo, cioè senza commettere gli errori del passato, e di affrontare una volta per tutte le cause profonde della povertà ad Haiti;
4. deplora l'entità della catastrofe che si è abbattuta su Haiti, le cui conseguenze sono ancora ben visibili a un anno dal sisma; si compiace dell'importo dell'aiuto umanitario della Commissione europea a favore di Haiti che ammonta a 120 milioni EUR (di cui 12 milioni per la lotta contro il colera) e degli Stati membri dell'Unione che ammonta a circa 200 milioni EUR, nonché dell'impegno del Commissario europeo responsabile della cooperazione internazionale, dell'aiuto umanitario e della protezione civile e della DG ECHO e dei suoi esperti;
5. sottolinea che l'installazione di *clusters* ha consentito di coordinare in loco gli interventi umanitari, ma che questo metodo ha tuttavia mostrato i suoi limiti di fronte alla grande molteplicità degli attori umanitari e alla complessità dell'emergenza, per via della forte concentrazione urbana;
6. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti e il lavoro realizzato dalle organizzazioni umanitarie (Croce Rossa, ONG, Nazioni Unite) e dagli Stati membri e insiste sulla necessità di comunicare le conseguenze non visibili degli interventi umanitari e sul fatto che la situazione ha potuto essere contenuta soprattutto facendosi carico dei feriti, dell'approvvigionamento di acqua potabile e derrate alimentari, nonché dei ricoveri provvisori;
7. rileva che l'epidemia di colera ha messo in luce l'incapacità quasi totale dello Stato haitiano di far fronte a una malattia facile da prevenire e guarire nonché i limiti del sistema dell'aiuto internazionale in un paese che beneficia di un apparato umanitario massiccio (12 000 ONG); sottolinea che gli attori umanitari non devono e non possono continuare a ovviare alle debolezze dello Stato haitiano o a sostituirsi a quest'ultimo e che è urgente agire finalmente a favore di uno sviluppo a lungo termine, soprattutto per l'accesso alle cure sanitarie, all'acqua potabile e al risanamento;
8. si compiace dell'impegno assunto collettivamente dalla Commissione e dagli Stati membri per un importo pari a 1,2 miliardi EUR, di cui 460 milioni di aiuto non-umanitario da parte della Commissione, durante la Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione di Haiti; ribadisce la sua richiesta affinché l'Unione europea, in quanto principale erogatore di fondi, svolga un ruolo di leadership politica negli sforzi di ricostruzione;
9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare la produzione alimentare locale e la sicurezza alimentare negli sforzi di ricostruzione ad Haiti mediante lo sviluppo delle infrastrutture rurali e l'aiuto ai piccoli agricoltori, nell'ambito del loro approccio congiunto alla programmazione delle rispettive risorse per la ricostruzione di Haiti e della revisione di metà percorso della programmazione dei fondi restanti della Commissione, pari a 169 milioni di EUR tuttora disponibili sui 460 milioni EUR annunciati a New York; chiede l'attuazione del nuovo quadro politico sulla sicurezza alimentare annunciato dalla Commissione nel marzo 2010;
10. deplora il fatto che la commissione temporanea per la ricostruzione di Haiti, che dovrebbe avere un ruolo centrale nel coordinamento della ricostruzione, abbia cominciato in ritardo i suoi lavori; deplora la mancanza di informazioni quanto al suo funzionamento e alla sua efficacia e chiede alla Commissione, in qualità di membro della CTRH, di intervenire per accelerare la realizzazione del mandato di quest'ultima e rivederne il funzionamento, e presentare al Parlamento europeo una relazione sull'attività della CTRH, sullo spiegamento delle risorse e dei fondi promessi durante la Conferenza di New York e effettivamente impegnati per la ricostruzione;
11. riconosce che la CTRH, struttura centrale per la gestione della ricostruzione, può funzionare efficacemente solo attraverso il ripristino delle capacità statali di Haiti e il rinnovo dei dirigenti haitiani che devono essere eletti con un voto trasparente e legittimo e da una reale volontà politica di prendere le decisioni indispensabili per avviare questo cantiere titanico;

Mercoledì 19 gennaio 2011

12. esorta il governo di Haiti a proseguire e attuare gli impegni previsti dal piano nazionale di ricostruzione per rafforzare l'autorità dello Stato, rendendo il governo locale più efficace, potenziando le capacità delle istituzioni locali e nazionali e integrare il concetto di decentramento politico, economico e istituzionale;
13. ritiene che le autorità locali e i rappresentanti della società civile debbano essere maggiormente sostenuti e coinvolti nel processo decisionale;
14. deplora il fatto che gli haitiani dispongano unicamente di pale, picconi e carriole per evacuare le tonnellate di macerie che bloccano la capitale, il che appare irrisorio di fronte alla gravità della situazione; sottolinea che la rimozione delle macerie è indispensabile per la ricostruzione di Haiti e deplora il fatto che praticamente nessun fondo è stato sbloccato per rimuovere i detriti; invita quindi la Commissione a fornire aiuti finanziari e assistenza tecnica per la rimozione delle macerie;
15. invita l'ONU a rivedere il mandato della Minustah, prestando particolare attenzione ai problemi in materia di sicurezza, ed esprime preoccupazione riguardo alla sua efficacia in relazione agli ultimi avvenimenti in corso, ovvero l'epidemia di colera e le elezioni;
16. deplora la grave crisi di alloggi ad Haiti; sottolinea che la ricollocazione dei senzatetto, sistemati per la maggior parte in campi di fortuna soprattutto nella capitale Port-au-Prince, si scontra con la mancanza di terreni disponibili, con un sistema fondiario inesistente e il controllo di numerosi appezzamenti da parte di cittadini haitiani emigrati e fa appello alla volontà politica delle autorità del paese affinché prendano disposizioni volontaristiche soprattutto in materia di espropri;
17. esprime preoccupazione per la situazione dei soggetti più vulnerabili, soprattutto donne e bambini, in seguito al terremoto che ha colpito in pieno più di 800 000 bambini che sono stati esposti ai pericoli della violenza, degli abusi sessuali, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento e dell'abbandono e chiede all'Unione europea (Commissione) di impegnarsi con determinazione per ristabilire condizioni di vita favorevoli e sicure per l'infanzia, al fine di promuovere il processo di attuazione di un sistema di protezione sociale ad Haiti e appoggiare la riforma dell'istruzione; chiede che siano migliorate le condizioni di vita e la sicurezza nei campi;
18. chiede all'Unione europea di collaborare con il governo dell'isola per definire una legislazione completa che tuteli i diritti dei minori e recepisca nella normativa nazionale gli obblighi derivanti da numerosi strumenti internazionali ratificati da Haiti in materia di diritti dell'infanzia, diritti dell'uomo, eliminazione della schiavitù e tutela dei diritti dell'infanzia;
19. ritiene estremamente importante che la Commissione sostenga l'attuazione del processo di identificazione, censimento e ricerca dei minori separati e delle loro famiglie e di intensificazione della vigilanza speciale alle frontiere per contrastare la tratta e l'adozione illegale di bambini;
20. ribadisce che è essenziale ripristinare immediatamente le capacità dello Stato haitiano di far funzionare la democrazia e il buon governo del paese, indispensabili alla ricostruzione dello stesso, e favorire il coinvolgimento della società civile e della popolazione haitiane;
21. esprime viva preoccupazione per l'attuale crisi politica, in seguito ai risultati delle elezioni presidenziali e legislative fortemente contestati e ratificati con prudenza dalle delegazioni di osservatori stranieri e che sono attualmente oggetto di un riconteggio delle schede da parte di esperti distaccati dall'Organizzazione degli Stati americani (OSA), che nella sua relazione di giovedì 13 gennaio 2011 ha raccomandato l'esclusione di Jude Célestin, candidato del governo, a favore di Michel Martelly, considerati i brogli accertati;
22. chiede all'Unione europea di fare ogni cosa in suo potere per sostenere con forza un processo elettorale legittimo e trasparente e il corretto svolgimento del secondo turno rinviato a febbraio, per evitare che Haiti cada in una crisi più grave; ritiene che solo un presidente eletto e legittimo nonché parlamentari legittimati potranno prendere le decisioni necessarie e che la ricostruzione richiede stabilità e volontà politica;

Mercoledì 19 gennaio 2011

23. invita la comunità internazionale e l'Unione europea a cooperare strettamente con le future autorità haitiane, accompagnandole nell'organizzazione delle loro istituzioni e delle capacità statali verso un nuovo equilibrio a tutti i livelli e una democrazia pienamente operativa, durante tutto il processo di ricostruzione;
24. sottolinea l'importanza fondamentale delle rimesse della diaspora haitiana, in quanto il capitale affluisce direttamente nelle mani della popolazione haitiana, che può rapidamente impiegarlo per soddisfare bisogni urgenti; chiede agli Stati membri e al governo haitiano di facilitare il trasferimento delle rimesse e di agire al fine di ridurne i costi;
25. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad accordare la massima priorità alla ricostruzione e alla ripresa di Haiti; sottolinea che è tempo di aiutare Haiti a diventare un paese economicamente e politicamente forte e autonomo e invita la comunità internazionale a sfruttare questa opportunità per affrontare definitivamente le cause profonde della povertà ad Haiti;
26. chiede alla Commissione che, nello spirito del consenso europeo sull'aiuto umanitario, si assista a uno sforzo significativo per integrare la dimensione connessa alla preparazione alle calamità e alla riduzione dei rischi naturali, in collaborazione con il governo, le autorità locali e la società civile, nella fase di emergenza e di sviluppo a lungo termine;
27. esorta la Commissione a presentare, il prima possibile, proposte volte a introdurre una forza di protezione civile dell'Unione europea basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE;
28. rileva che l'aiuto umanitario è presente ad Haiti da decenni e che l'importanza del nesso tra aiuto di emergenza, ripresa e sviluppo è del tutto evidente in questa crisi; ribadisce il fatto che è fondamentale per le Nazioni Unite essere e rimanere responsabili del coordinamento di tutte le operazioni civili e militari per quanto riguarda il ripristino della sicurezza e l'aiuto umanitario, nonché la ricostruzione e lo sviluppo;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nonché al Presidente e al governo di Haiti, al Segretario generale aggiunto dell'ONU per gli affari umanitari e il coordinamento dei soccorsi di emergenza, alla Banca Mondiale e all'FMI.

Violazione della libertà di espressione e discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in Lituania

P7_TA(2011)0019

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania

(2012/C 136 E/10)

Il Parlamento europeo,

- visti gli strumenti internazionali che garantiscono i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e vietano la discriminazione, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
- visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, oltre a sancire l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedono strumenti di lotta contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11, che garantisce il diritto alla libertà di espressione, e l'articolo 21, che vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale,

Mercoledì 19 gennaio 2011

- visti i progetti di emendamento al codice dei reati amministrativi della Repubblica di Lituania (n. XIP-2595),
 - visto il progetto di parere del ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania (n. 11-30-01),
 - viste le attività dell'Unione europea per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'omofobia,
 - vista la relazione del novembre 2010 dell'Agenzia dei diritti fondamentali dal titolo «Omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere»,
 - vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione ⁽¹⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la tutela delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie e in particolare quelle relative all'omofobia in Europa ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 16 dicembre 2010 il Seimas ha rinviato una votazione su un progetto di legge che modificherebbe il codice dei reati amministrativi al fine di punire la «pubblica promozione delle relazioni omosessuali» con una multa compresa tra i 2 000 e i 10 000 LTL (580 - 2 900 EUR), perché gli emendamenti non erano ancora stati esaminati dalle commissioni parlamentari competenti e sono tuttora all'esame delle autorità nazionali lituane,
- B. considerando che l'8 dicembre 2010 la commissione per l'istruzione, la scienza e la cultura della Seimas ha inoltre eliminato l'orientamento sessuale dall'elenco dei motivi che giustificano una tutela nelle disposizioni in materia di pari opportunità contenute nella legge sull'istruzione (articolo 5, paragrafo 1),
- C. considerando che i progetti di emendamento al codice dei reati amministrativi sono contrari all'articolo 25 della Costituzione della Repubblica di Lituania che stipula che «non si può impedire alla persona di cercare, ricevere e divulgare informazioni e idee» e all'articolo 29 il quale afferma che «tutti sono uguali dinanzi alla legge, ai tribunali e alle altre istituzioni e ai funzionari dello Stato. I diritti della persona non possono essere limitati, né possono essere concessi privilegi sulla base del genere, razza, cittadinanza, lingua, origine, posizione sociale, credo, convinzioni o opinioni»,
- D. considerando che il ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania ha dichiarato che i progetti di emendamento al codice dei reati amministrativi contravvengono agli obblighi della Lituania emananti dalla sua Costituzione, dalla Carte europea dei diritti umani, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- E. considerando che l'ultima relazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali su «Omofobia, transfobia e discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e l'identità sessuale» del novembre 2010 conclude che gli emendamenti potrebbero potenzialmente criminalizzare qualsiasi espressione pubblica, rappresentazione o informazione sull'omosessualità,
- F. considerando che nel giugno 2009 la Seimas ha votato a maggioranza schiacciante a favore di un emendamento alla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione che vieta ai minori l'accesso alle informazioni relative all'omosessualità,
- G. considerando che il significato dell'espressione «manifestazione o promozione dell'orientamento sessuale» contenuta nella legge sulla pubblicità è tuttora oscuro,

⁽¹⁾ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 179, GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 491, GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 776.

Mercoledì 19 gennaio 2011

- H. considerando che la presente risoluzione risponde a una serie di avvenimenti preoccupanti quali l'adozione della legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, il tentativo da parte di autorità locali di proibire lo svolgimento di manifestazioni per la parità e l'orgoglio omosessuale nonché le dichiarazioni dai toni aggressivi e i discorsi improntati all'odio pronunciati da politici e parlamentari di primo piano,
- I. considerando che il 17 maggio 2010, giornata internazionale contro l'omofobia, il vicepresidente della Commissione Viviane Reding, l'Alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, il Presidente del Consiglio europeo Herman van Rompuy e il Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek hanno unanimemente condannato qualsiasi tipo di omofobia e discriminazione in base all'orientamento sessuale,
- J. considerando che nel 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità ha eliminato la classificazione dell'omosessualità come malattia mentale, che nessuna ricerca affidabile indica che l'educazione dei bambini e dei giovani alla sessualità possa incidere sul loro orientamento sessuale e che l'educazione sulla diversità sessuale incoraggia la tolleranza e l'accettazione delle differenze,
1. sostiene i valori e i principi su cui si fonda l'Unione, in particolare il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti di tutte le minoranze;
 2. riafferma che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE hanno il dovere di garantire che i diritti umani siano rispettati, tutelati e promossi nell'Unione europea, come sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti fondamentali e l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, senza distinzioni sulla base dell'orientamento sessuale;
 3. chiede al Seimas di bocciare i progetti di emendamento al codice dei reati amministrativi, inserire l'orientamento sessuale nell'elenco dei motivi che giustificano una tutela nella legge sull'istruzione, consentire ai minori di avere libero accesso alle informazioni sull'orientamento sessuale e chiarire il significato del divieto previsto dalla legge sulla pubblicità;
 4. sottolinea che gli emendamenti proposti non sono ancora stati votati dalla plenaria del parlamento lituano e sono tuttora all'esame delle autorità nazionali lituane;
 5. prende atto della ferma posizione assunta in più occasioni dalla Presidente della Repubblica di Lituania Dalia Grybauskaitė, la quale ha denunciato i progetti di legge di stampo omofobo come dannosi per i cittadini lituani e l'immagine della Lituania e chiede al Presidente di porre il veto sugli emendamenti al codice dei reati amministrativi qualora vengano approvati;
 6. si compiace della recente designazione dell'omofobia come aggravante per i reati;
 7. loda l'azione bilaterale svolta finora dalla Commissione; chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione giuridica dei proposti emendamenti al codice di reati amministrativi e di pubblicare una tabella di marcia dell'UE contenente misure concrete contro l'omofobia e le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale;
 8. accoglie con favore l'intenzione delle autorità lituane di riesaminare gli emendamenti proposti, ritenuti in contrasto con il diritto europeo, in particolare in relazione al principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Presidente e al Parlamento della Repubblica di Lituania, all'Agenzia dei diritti fondamentali dell'UE e al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.
-

Giovedì 20 gennaio 2011

Situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa

P7_TA(2011)0021

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa ”

(2012/C 136 E/11)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 15 novembre 2007 su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose ⁽¹⁾, del 21 gennaio 2010 sui recenti attacchi contro comunità cristiane ⁽²⁾, del 6 maggio 2010 sugli eccidi a Jos, Nigeria ⁽³⁾, del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan ⁽⁴⁾ e del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane ⁽⁵⁾,
- viste le relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo e, in particolare, la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale 2009 sui diritti umani nel mondo nel 2009 e politica dell'Unione europea in materia ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visto l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981,
- viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, in particolare quelle del 29 dicembre 2009, del 16 febbraio 2010 e del 29 luglio 2010,
- visto l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950,
- visto l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la dichiarazione del portavoce di Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, in seguito all'attentato contro i fedeli presenti in una chiesa copta di Alessandria d'Egitto il 1° gennaio 2011,
- vista la dichiarazione di Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, sull'esplosione mortale occorsa il 1° gennaio 2011 in una chiesa egiziana,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 474.

⁽²⁾ GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 7.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0157.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0194.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0448.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

Giovedì 20 gennaio 2011

- A. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il suo impegno a favore della libertà di religione, della libertà di coscienza e della libertà di pensiero e ha sottolineato che i governi hanno il dovere di garantire tali libertà in tutto il mondo; che lo sviluppo dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà civili è la base comune su cui l'Unione europea fonda le sue relazioni con i paesi terzi ed è stato contemplato dalla clausola democratica figurante negli accordi conclusi tra l'UE e detti paesi,
- B. considerando che, secondo l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o convinzione di propria scelta, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti,
- C. considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione vale per i credenti ma anche per gli atei, gli agnostici e le persone senza credo,
- D. considerando che nel 2010 il numero di attentati contro le comunità cristiane nel mondo è aumentato, così come il numero di processi e di sentenze di condanna a morte per blasfemia, che spesso interessano le donne; che dalle statistiche sulla libertà religiosa negli ultimi anni risulta che la maggior parte degli atti di violenza religiosa sono perpetrati contro cristiani, come indicato nel rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2009 elaborato dall'organizzazione «Aiuto alla Chiesa che soffre»; che in alcuni casi la situazione delle comunità cristiane è tale da compromettere la loro sopravvivenza e che, qualora esse scomparissero, una parte significativa del patrimonio religioso dei paesi in questione andrebbe perduta,
- E. considerando che in Nigeria, l'11 gennaio 2011, ancora una volta vittime innocenti sono cadute in atroci attacchi volti a colpire la comunità cristiana; che il 24 dicembre 2010 sono stati perpetrati attacchi contro alcune chiese a Maiduguri e il 25 dicembre 2010 sono stati sferrati attacchi dinamitardi nella città nigeriana di Jos, con un bilancio di 38 civili uccisi e di diverse dozzine di feriti; che il 21 dicembre 2010 uomini armati di spade e machete hanno assalito un gruppo di abitanti cristiani di un villaggio locale uccidendone tre e ferendone due a Turu, in Nigeria; che il 3 dicembre 2010 sette cristiani, tra cui donne e bambini, sono stati trovati morti, mentre altri quattro sono rimasti feriti in un attentato nella città di Jos, in Nigeria,
- F. considerando che l'assassinio di Salmaan Taseer, governatore del Punjab, il 4 gennaio 2011, e il caso di Asia Noreen in Pakistan hanno dato adito a proteste da parte della comunità internazionale,
- G. considerando che il 1° gennaio 2011 l'attentato terroristico contro cristiani copti perpetrato ad Alessandria ha provocato la morte e il ferimento di civili innocenti,
- H. considerando che il 25 dicembre 2010 un sacerdote e una bambina di 9 anni figurano nel bilancio degli 11 feriti causato da una bomba fatta esplodere all'interno di una cappella il giorno di Natale a Sulu, nelle Filippine,
- I. considerando che il 25 dicembre 2010 la celebrazione della messa di Natale nei villaggi di Rizokarpaso e Ayia Triada (Cipro settentrionale) è stata interrotta con la forza,
- J. considerando che il 30 dicembre 2010 attacchi terroristici di matrice jihadista contro famiglie di cristiani assiri hanno fatto almeno due morti e 14 feriti in una serie di attentati dinamitardi coordinati contro le abitazioni di cristiani a Baghdad, in Iraq; che il 27 dicembre 2010 una bomba esplosa sulla strada ha ucciso una cristiana assira e ferito suo marito a Dujail, in Iraq; che il 22 novembre 2010 due cristiani iracheni sono stati uccisi a Mosul; che il 10 novembre 2010 a Baghdad una serie di attentati aventi per oggetto zone cristiane hanno causato la morte di civili innocenti; che nel massacro compiuto il 1° novembre 2010 nella chiesa siro-cattolica di Nostra Signora della Salvezza a Bagdad sono morte 52 persone, fra cui donne e bambini,

Giovedì 20 gennaio 2011

- K. considerando che il governo iraniano ha intensificato la sua campagna contro i cristiani nella Repubblica islamica arrestando 100 persone il mese scorso e costringendo molti a fuggire dal paese o ad andare incontro a un processo penale e a una possibile sentenza di condanna a morte,
- L. considerando che anche in Vietnam le attività della chiesa cattolica e di altre comunità religiose sono state gravemente represses, come dimostra la grave situazione in cui versano le comunità dei «montagnard» vietnamiti; che, tuttavia, il cambiamento di opinione del regime vietnamita in merito al caso di padre Nguyen Van Ly, che ha portato alla sua liberazione, può essere valutato positivamente,
- M. considerando che gli attacchi da parte di estremisti islamici violenti sono altresì attacchi all'attuale regime degli Stati in questione, volti a creare disordini e a scatenare la guerra civile tra i diversi gruppi religiosi,
- N. considerando che l'Europa, come altre parti del mondo, non è immune da casi di violazione della libertà di religione, attacchi a membri delle minoranze religiose sulla base delle loro convinzioni, e da discriminazioni per motivi religiosi,
- O. considerando che il dialogo intercomunitario è essenziale per promuovere la pace e la comprensione reciproca tra i popoli,
1. condanna i recenti attacchi contro le comunità cristiane in diversi paesi ed esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime; si dichiara vivamente preoccupato per il moltiplicarsi di episodi di intolleranza e repressione e per gli atti di violenza ai danni di comunità cristiane, in particolare nei paesi dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente;
 2. valuta positivamente gli sforzi espliciti dalle autorità dei paesi interessati per individuare gli autori e i responsabili degli attacchi contro le minoranze cristiane; esorta vivamente i governi a garantire che gli autori di tali reati e tutti i responsabili degli attentati e di altri atti di violenza contro cristiani o altre minoranze religiose o di altro tipo siano tradotti dinanzi alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;
 3. condanna fermamente ogni atto di violenza contro cristiani e altre comunità religiose, come pure tutti i tipi di discriminazione e intolleranza basati sulla religione e la fede contro chi pratica una religione, gli apostati e i non credenti; sottolinea ancora una volta che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale;
 4. è preoccupato per l'esodo dei cristiani da diversi paesi, in particolare del Medio Oriente, registrato negli ultimi anni;
 5. esprime la propria preoccupazione per il fatto che la legge pakistana sulla blasfemia, cui il defunto governatore Salman Taseer si era pubblicamente opposto, sia ancora utilizzata per perseguire comunità religiose fra cui i cristiani, e segnatamente Asia Noreen, una madre di cinque figli condannata a morte, e che l'assassino del governatore Salman Taseer sia considerato un eroe da vaste fasce della società pakistana;
 6. si compiace della reazione dell'opinione pubblica egiziana, che ha condannato con vigore l'atto terroristico e ha rapidamente compreso che l'attentato mirava a compromettere i vincoli tradizionali saldamente radicati tra cristiani e musulmani in Egitto; accoglie positivamente le dimostrazioni congiunte di cristiani copti e musulmani in Egitto, organizzate per protestare contro l'attentato; plaude altresì alla pubblica condanna dell'attentato da parte del presidente egiziano Hosny Mubarak, del Gran sceicco di Al-Azhar e del Gran Mufì d'Egitto;
 7. condanna l'interruzione con la forza, da parte delle autorità turche, della messa celebrata il giorno di Natale per i 300 cristiani residenti nella parte settentrionale di Cipro;
 8. esprime grave preoccupazione per l'abuso della religione da parte dei responsabili di atti terroristici in numerose regioni del mondo; denuncia la strumentalizzazione della religione in diversi conflitti politici;

Giovedì 20 gennaio 2011

9. sollecita le autorità degli Stati che registrano un numero allarmante di attacchi contro comunità religiose ad assumersi le loro responsabilità garantendo a tutte le confessioni religiose lo svolgimento normale e pubblico delle loro pratiche, ad adoperarsi maggiormente per assicurare una protezione affidabile ed efficace alle comunità religiose presenti nei loro paesi e a garantire la sicurezza personale e l'incolumità fisica dei membri delle comunità religiose presenti nel paese, rispettando in tal modo gli impegni che esse stesse hanno già contratto sulla scena internazionale;
10. sottolinea ancora una volta che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, comprese la libertà di religione o di credo, sono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea e costituiscono una base comune nelle sue relazioni con i paesi terzi;
11. invita il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea a prestare maggiore attenzione al tema della libertà di religione o di credo e alla situazione delle comunità religiose, inclusi i cristiani, negli accordi e nella cooperazione con i paesi terzi nonché nelle relazioni sui diritti dell'uomo;
12. invita il prossimo Consiglio affari esteri del 31 gennaio 2011 a discutere la questione della persecuzione dei cristiani e del rispetto della libertà di religione o di credo, discussione che dovrebbe portare a risultati concreti soprattutto per quanto riguarda gli strumenti che si possono utilizzare per offrire sicurezza e protezione alle comunità cristiane religiose minacciate in qualunque parte del mondo;
13. invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione a sviluppare con urgenza una strategia dell'UE sull'esercizio del diritto umano alla libertà di religione, che preveda un elenco di misure contro gli Stati che intenzionalmente non tutelano le confessioni religiose;
14. chiede all'alto rappresentante dell'Unione, alla luce dei recenti eventi e della necessità crescente di analizzare e comprendere l'evoluzione delle questioni culturali e religiose nelle relazioni internazionali e nelle società contemporanee, di predisporre in seno alla Direzione diritti umani del Servizio europeo per l'azione esterna una capacità permanente per seguire la situazione delle restrizioni governative e sociali alla libertà religiosa e ai diritti ad essa correlati e di riferire annualmente in merito al Parlamento;
15. invita il Consiglio, la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e il Parlamento a inserire un capitolo sulla libertà religiosa nella loro relazione annuale sui diritti dell'uomo;
16. esorta vivamente le istituzioni dell'UE a tener fede all'obbligo di cui all'articolo 17 TFUE di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni religiose, filosofiche e laiche, in modo da garantire che la persecuzione dei cristiani e di altre comunità religiose sia una questione prioritaria oggetto di una discussione sistematica;
17. invita i leader di tutte le comunità religiose in Europa a condannare gli attacchi ai danni delle comunità cristiane e di altri gruppi religiosi sulla base del pari rispetto per ciascuna confessione;
18. ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità religiose e di altro tipo; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad assumere iniziative contro l'odio nonché la radicalizzazione violenta e di stampo estremistico;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo dell'Egitto, al parlamento e al governo dell'Iran, al parlamento e al governo dell'Iraq, al parlamento e al governo della Nigeria, al parlamento e al governo del Pakistan, al parlamento e al governo delle Filippine, al parlamento e al governo del Vietnam e all'Organizzazione della Conferenza islamica.

Giovedì 20 gennaio 2011

Situazione in Bielorussia

P7_TA(2011)0022

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla situazione in Bielorussia

(2012/C 136 E/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia ⁽¹⁾,
 - vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ⁽²⁾, che proroga sia le misure restrittive sia la sospensione fino al 31 ottobre 2011,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 25 ottobre 2010,
 - vista la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione delle elezioni presidenziali in Bielorussia resa dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) e dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE (OSCE PA) in data 20 dicembre 2010,
 - visto l'articolo 110 del suo regolamento,
- A. considerando che la dichiarazione del Vertice di Praga sul partenariato orientale ribadisce gli impegni, anche da parte della Bielorussia, nei confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- B. considerando che il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha «invitato le autorità bielorusse a garantire che le elezioni si svolgano in conformità delle regole e delle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, nonché degli impegni assunti dalla Bielorussia nell'ambito dell'OSCE e dell'ONU»,
- C. considerando che la Bielorussia si è impegnata a tenere conto delle raccomandazioni formulate dall'OSCE e dal suo ODIHR per quanto riguarda i miglioramenti da apportare alla propria legge elettorale al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, e a consultare l'OSCE in merito alle modifiche previste; che l'Assemblea nazionale bielorusse ha approvato una riforma del codice elettorale senza aver preventivamente consultato l'OSCE,
- D. considerando che il Consiglio ha ribadito la propria disponibilità ad approfondire le relazioni con la Bielorussia subordinatamente al raggiungimento in Bielorussia di sviluppi positivi verso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, così come la disponibilità ad assistere il paese nel conseguimento di questi obiettivi, e che, fatti salvi i progressi compiuti in Bielorussia in tali settori, il Consiglio si è detto disposto ad adottare misure volte a migliorare le relazioni contrattuali con la Bielorussia,
- E. considerando che il Consiglio, dopo aver valutato gli sviluppi in Bielorussia, ha deciso di estendere le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorusse, ma di sospendere l'applicazione delle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea, in entrambi i casi fino al 31 ottobre del 2011,
- F. considerando che, stando alla dichiarazione dell'Assemblea parlamentare e dell'ODIHR dell'OSCE circa i risultati e le conclusioni preliminari riguardo alle elezioni presidenziali in Bielorussia, i pochi miglioramenti intervenuti nel periodo preelettorale sono stati messi in secondo piano dalle gravi irregolarità constatate nella giornata elettorale e dalle violenze scoppiate nella notte del 19 dicembre 2010,

⁽¹⁾ GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

Giovedì 20 gennaio 2011

- G. considerando che oltre 700 persone sono state arrestate per aver partecipato alla manifestazione del 19 dicembre 2010 a Minsk e che la maggior parte di esse sono state rilasciate dopo aver scontato brevi pene amministrative mentre 24 militanti e giornalisti dell'opposizione, tra cui 6 candidati presidenziali, sono stati accusati di aver «organizzato disordini di massa», oltre ad attacchi violenti e alla resistenza armata, il che potrebbe comportare pene detentive fino a 15 anni; considerando che potrebbero essere presto incriminate altre 14 persone,
- H. considerando che il Presidente del Parlamento europeo, l'Alto rappresentante dell'Unione europea e il Segretario generale dell'ONU hanno condannato la repressione della manifestazione del 19 dicembre 2010 e le ulteriori misure adottate dalle forze di polizia nei confronti dell'opposizione democratica, dei mezzi di comunicazione indipendenti e degli attivisti della società civile,
- I. considerando che gli avvocati che rappresentano i manifestanti, gli oppositori politici o le loro famiglie sono minacciati di perdere la loro licenza o essere radiati,
1. ritiene, in linea con le risultanze delle conclusioni preliminari dell'Assemblea parlamentare e dell'ODIHR dell'OSCE, che le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 non si siano svolte nel rispetto delle norme internazionali in materia di elezioni libere, eque e trasparenti; è del parere che si tratti dell'ennesima occasione perduta per avviare una transizione democratica in Bielorussia e, viste le numerose e gravi irregolarità denunciate dall'ODIHR dell'OSCE, chiede che si tengano nuove elezioni in condizioni libere e democratiche in conformità delle norme dell'OSCE;
2. condanna il ricorso alla violenza da parte della polizia e dei servizi del KGB nei confronti dei manifestanti durante la giornata elettorale e, in particolare, esprime la propria indignazione per la brutale aggressione a Vladimir Nekljaev, in quanto in entrambi i casi si tratta di gravi violazioni dei principi democratici fondamentali, come quelli della libertà di riunione e della libertà di espressione, nonché dei diritti umani; esprime preoccupazione per i tentativi delle autorità bielorusse di affidare alla custodia dello Stato Danil Sannikov, figlio di tre anni del candidato alle elezioni presidenziali Andrej Sannikov e di Irina Chalip, una giornalista investigativa, che dalle elezioni del 19 dicembre 2010 si trovano entrambi in carcere; è particolarmente preoccupato per le condizioni di salute di Mikalay Statkevich, che è in sciopero della fame da 31 giorni;
3. condanna con fermezza l'arresto e la detenzione dei manifestanti pacifici e di gran parte dei candidati presidenziali (quali Uladzimir Niakliayeu, Andrej Sannikov, Mikalay Statkevich and Aleksey Michalevich), dei leader dell'opposizione democratica (quali Pavel Sevyarynets, Anatoly Lebedko) e di numerosi attivisti della società civile, giornalisti, insegnanti e studenti, che potrebbero dover scontare pene detentive fino a un massimo di 15 anni; chiede che sia svolta un'indagine internazionale indipendente e imparziale sui fatti sotto gli auspici dell'OSCE; chiede che le accuse mosse per ragioni politiche siano immediatamente annullate;
4. condanna la repressione e sollecita le autorità bielorusse a cessare immediatamente tutte le forme di maltrattamento, intimidazione o minaccia nei confronti degli attivisti della società civile, comprese le incursioni, perquisizioni e sequestro di materiali in appartamenti privati, in punti vendita dei media indipendenti e nelle sedi di organizzazioni della società civile, nonché le espulsioni dalle università e i licenziamenti;
5. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone arrestate durante la giornata elettorale e all'indomani della stessa nonché dei prigionieri di coscienza riconosciuti da Amnesty International; chiede alle autorità bielorusse di fornire ai detenuti accesso senza restrizioni ai propri familiari, all'assistenza legale e alle cure mediche;
6. deplora la decisione delle autorità bielorusse di porre fine alla missione dell'ufficio dell'OSCE in Bielorussia e invita le autorità di tale paese a riconsiderare la loro decisione;
7. condanna il blocco, durante la giornata elettorale in Bielorussia, di una serie di importanti siti Internet, tra cui canali di networking e siti dell'opposizione; sottolinea che l'attuale normativa sui media nel paese non è conforme alle norme internazionali; invita pertanto le autorità bielorusse a rivederla e a modificarla;
8. invita il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione europea a rivedere la politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, tra l'altro esaminando la possibilità di imporre sanzioni economiche mirate e di congelare tutti gli aiuti macrofinanziari forniti attraverso prestiti del FMI e operazioni di prestito

Giovedì 20 gennaio 2011

della BEI e della BERS; rileva la necessità di modificare l'orientamento della politica europea di vicinato e dell'assistenza nazionale a favore della Bielorussia in modo da garantire un adeguato sostegno alla società civile; ribadisce l'importanza di un utilizzo efficace dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

9. invita la Commissione a sostenere, con tutti i mezzi finanziari e politici, gli sforzi della società civile, dei media indipendenti (ad esempio Belsat TV, la radio europea per la Bielorussia, Radio Racja e altri) e delle organizzazioni non governative della Bielorussia tesi a promuovere la democrazia e a opporsi al regime; reputa necessario intensificare e facilitare le relazioni tra le ONG bielorusse e la comunità delle ONG internazionali; invita nel contempo la Commissione a porre fine alla cooperazione in corso e a sospendere l'assistenza a favore degli organi d'informazione statali in Bielorussia; allo stesso tempo la Commissione dovrebbe finanziare la ristampa e la distribuzione dei libri di poesia di Uladzimir Niakliayeu, che sono stati recentemente confiscati e bruciati dalle autorità bielorusse;

10. invita la Commissione a elaborare un meccanismo di registrazione delle ONG cui viene negata la registrazione in Bielorussia per ragioni politiche, in modo che queste ultime possano beneficiare dei programmi dell'Unione europea;

11. esorta la Commissione a proseguire e a potenziare gli aiuti finanziari a favore dell'Università europea di studi umanistici (EHU) con sede a Vilnius, in Lituania, ad accrescere il numero di borse di studio per gli studenti bielorusi oppressi per le loro attività civiche ed espulsi dalle università, nonché a contribuire alla conferenza dei donatori «Solidarietà con la Bielorussia», prevista per il 2 febbraio 2011 a Varsavia, e alla successiva conferenza di Vilnius, prevista per il 3 e 4 febbraio 2011;

12. invita il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione europea a reintrodurre immediatamente il divieto di visto per i dirigenti bielorusi, estendendolo anche ai funzionari pubblici, ai magistrati e agli ufficiali di sicurezza potenzialmente responsabili dei brogli e delle rappresaglie postelettorali, nonché dell'arresto degli esponenti dell'opposizione, e a congelare i beni di tali persone; sottolinea che le sanzioni dovrebbero restare in vigore quanto meno fintantoché tutti i prigionieri e detenuti politici non saranno stati liberati e scagionati da ogni accusa; plaude al buon esempio dato dal governo polacco che ha imposto restrizioni di viaggio ai rappresentanti del regime di Minsk e nel contempo semplificato l'accesso all'Unione europea per i cittadini bielorusi;

13. invita il Consiglio a considerare la possibilità di sospendere la partecipazione della Bielorussia alle attività del partenariato orientale non oltre il vertice di tale partenariato a Budapest, qualora non sia fornita una spiegazione accettabile e non si producano sostanziali cambiamenti della situazione in Bielorussia; precisa che tale sospensione non dovrebbe essere applicata ai rappresentanti di ONG e della società civile;

14. chiede alla Commissione e al Consiglio di intensificare le attività negoziali sulle direttive concernenti gli accordi di riammissione e l'agevolazione dei visti, includendo costi sostenibili per questi ultimi al fine di migliorare i contatti diretti tra le persone;

15. si attende che gli Stati membri dell'UE non indeboliscano l'azione di quest'ultima con iniziative bilaterali con il regime bielorusso, che minano la credibilità e l'efficacia della politica estera europea;

16. è del parere che eventi sportivi quali il campionato mondiale di hockey su ghiaccio del 2014 non debbano svolgersi in Bielorussia fintantoché esistano prigionieri politici nel paese;

17. deplora la mossa della Federazione russa, che ha riconosciuto le elezioni e descritto la repressione come un «affare interno»; raccomanda alla Commissione di avviare un processo di dialogo, consultazione e coordinamento politico con i paesi terzi limitrofi della Bielorussia, che intrattengono tradizionalmente relazioni speciali con tale paese, oltre ad essere partner dell'Unione europea, segnatamente la Russia e l'Ucraina, onde massimizzare l'efficienza della politica UE nei confronti della Bielorussia e cooperare al fine di coniugare opportunamente la risposta al deficit democratico e alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia con la necessità di evitare l'isolamento internazionale del Paese;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento della Bielorussia, nonché alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.

Giovedì 20 gennaio 2011

Relazione sulla politica di concorrenza 2009

P7_TA(2011)0023

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009 (2010/2137(INI))

(2012/C 136 E/13)

Il Parlamento europeo,

- visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2009 (COM(2010)0282) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2010)0666),
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008 sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale ⁽³⁾ (comunicazione sul settore bancario),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza ⁽⁴⁾ (comunicazione sulla ricapitalizzazione),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ⁽⁵⁾ (comunicazione sulle attività deteriorate),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ⁽⁶⁾ (comunicazione sulla ristrutturazione), la quale di seguito sarà citata insieme alle tre precedenti con l'espressione collettiva «le quattro comunicazioni concernenti il settore finanziario»,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ⁽⁷⁾ (quadro di riferimento temporaneo),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2009 intitolata «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti» ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 45 del 24.2.2009, pag. 7.

Giovedì 20 gennaio 2011

- viste la comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ⁽¹⁾, la comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato ⁽²⁾ e la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ⁽³⁾ (pacchetto di semplificazione),
 - vista la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale ⁽⁴⁾,
 - visti i quadri di valutazione degli aiuti di Stato per la primavera 2009 (COM(2009)0164), per l'autunno 2009 (COM(2009)0661) e per la primavera 2010 (COM(2010)0255),
 - viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 ⁽⁵⁾ e del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa ⁽⁷⁾,
 - vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea ⁽⁸⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0374/2010),
- A. considerando che le circostanze eccezionali della crisi finanziaria ed economica degli ultimi due anni hanno richiesto interventi altrettanto eccezionali; che gli sforzi della Commissione hanno contribuito a stabilizzare i mercati finanziari, salvaguardando nel contempo l'integrità del mercato unico,
- B. considerando che in tempi di crisi, per un buon funzionamento dei mercati, è essenziale assicurare la stabilità finanziaria, ripristinare i flussi di credito e riformare il sistema finanziario e che pertanto le regole di concorrenza vanno applicate in modo flessibile ma rigoroso,
- C. considerando che il protezionismo e la mancata applicazione delle regole di concorrenza non farebbero che approfondire e prolungare la crisi,
- D. considerando che la politica di concorrenza costituisce uno strumento essenziale per dotare l'Unione europea di un mercato interno dinamico, efficiente e innovativo e renderla competitiva su scala mondiale, nonché per superare la crisi finanziaria,
- E. considerando che i crescenti deficit di bilancio e l'aumento dei livelli di debito pubblico in molti Stati membri rischiano di rallentare la ripresa economica e la crescita economica per gli anni a venire,
- F. considerando che i governi degli Stati membri, in risposta alla crisi finanziaria, hanno concesso aiuti di Stato per un importo considerevole sotto forma, ad esempio, di regimi di garanzia, regimi di ricapitalizzazione e forme complementari di sostegno alla liquidità per i crediti bancari; che queste misure hanno fornito alle banche una fonte importante di finanziamenti assicurando protezione contro i rischi che solitamente minacciano il settore finanziario,
- G. considerando che da analisi empiriche emerge che questi aiuti di Stato hanno prodotto una serie di effetti e di distorsioni, come la riduzione dello spread dei titoli privati, dei quali si dovrà tenere conto al momento di decidere se prorogare gli aiuti o le norme eccezionali attualmente in vigore,

⁽¹⁾ GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 180.

⁽⁸⁾ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.

Giovedì 20 gennaio 2011

- H. considerando che la governance fiscale è un fattore importante per mantenere condizioni favorevoli alla concorrenza e per migliorare il funzionamento del mercato interno,
- I. considerando che la concorrenza nel settore energetico, nella produzione agricola e in altri settori è ancora imperfetta,
- J. considerando che l'adeguato sviluppo delle PMI in condizioni di libera concorrenza è una delle condizioni preliminari assolutamente essenziali per superare efficacemente la crisi finanziaria,

Osservazioni generali

1. valuta positivamente la relazione sulla politica di concorrenza 2009;
2. nota con soddisfazione che la Commissione ha reagito rapidamente alla crisi; si felicita con la Commissione per l'efficace ricorso a misure in materia di politica di concorrenza in circostanze eccezionali;
3. continua a sostenere un ruolo più attivo per il Parlamento nella definizione della politica di concorrenza mediante l'introduzione di un ruolo colegislativo; chiede che il Parlamento sia regolarmente informato su qualsiasi iniziativa in tale ambito;
4. invita ancora una volta la Commissione, in quanto unica autorità competente in materia di concorrenza a livello di Unione europea, a rendere conto annualmente e in maniera dettagliata al Parlamento sul seguito dato alle raccomandazioni da esso formulate e a spiegare ogni divergenza rispetto a queste ultime; osserva che la risposta della Commissione alla relazione sulla politica di concorrenza 2008 del Parlamento è una mera sintesi delle azioni intraprese e non fornisce alcuna informazione circa l'efficacia delle misure;
5. sottolinea che una politica di concorrenza dell'UE basata sui principi dei mercati aperti e della parità di condizioni in tutti i settori è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno e un presupposto essenziale per la creazione di posti di lavoro sostenibili e basati sulla conoscenza;
6. ribadisce i propri inviti alla coerenza fra tutte le politiche dell'UE e le priorità enunciate nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione; sottolinea che ciò ha particolare importanza riguardo alla politica di concorrenza;
7. sottolinea l'importanza dei servizi d'interesse generale onde soddisfare le necessità fondamentali dei cittadini; chiede alla Commissione di prendere in considerazione il quadro definito dal trattato di Lisbona al momento di concludere i suoi lavori sull'applicazione delle norme di concorrenza dell'Unione europea sui servizi di interesse economico generale e chiede di essere strettamente associato nel seguito dato dalla Commissione europea alla consultazione aperta sulle norme relative agli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale;
8. sottolinea la necessità di elaborare regole di concorrenza chiare, favorevoli e utili alle PMI;
9. ricorda la particolare importanza che rivestono le PMI per l'intera economia europea; sottolinea inoltre il grande potenziale d'innovazione delle PMI e rinnova la sua precedente richiesta alla Commissione di inserire un capitolo specifico incentrato sulle condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie per le PMI;
10. invita la Commissione a ricorrere a esperti indipendenti e affidabili per le valutazioni e gli studi necessari allo sviluppo della politica di concorrenza e la invita a renderne pubblici i risultati;
11. chiede alla Commissione di garantire che, ai sensi della futura legislazione sul mercato interno, sia applicato l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»;
12. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento, nella sua relazione annuale sulla politica di concorrenza, sui vantaggi della concorrenza per i consumatori;

Giovedì 20 gennaio 2011

13. accoglie con favore la relazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio presentata dalla Commissione a cinque anni dalla sua entrata in vigore e, pur concorde nel considerarlo una pietra angolare del processo di modernizzazione delle regole di concorrenza dell'Unione e del coordinamento dell'azione delle autorità nazionali e dell'Unione, ravvisa la necessità di superare le divergenze di opinione riguardanti la definizione delle priorità, aspetti importanti per lo sviluppo della politica di concorrenza e il funzionamento dei meccanismi di collaborazione onde assicurare un'applicazione più efficace;
14. sottolinea la necessità di sviluppare sinergie tra le politiche di concorrenza e di tutela del consumatore, compresa la creazione di un sistema europeo di ricorso collettivo per le vittime di violazioni delle norme sulla concorrenza, basato sul principio dell'approvazione preventiva (opt-in) e tenendo conto dei criteri fissati nella risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009, in base ai quali il risarcimento esclusivo del danno realmente subito va corrisposto al gruppo di persone individuato o a persone da queste designate; invita la Commissione ad esaminare le modalità in cui tale meccanismo potrebbe essere inserito nel vigente ordinamento giuridico nazionale;
15. fa riferimento alla risoluzione del 25 aprile 2007 sul Libro verde «Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie»⁽¹⁾ e sottolinea che nella proposta legislativa pendente ad essa collegata è necessario inserire il contenuto della risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie⁽²⁾; ribadisce la necessità che la Commissione presenti, senza inutili ritardi, un'iniziativa legislativa per agevolare la realizzazione di azioni individuali e collettive onde ottenere un effettivo indennizzo per danni legati alla violazione del diritto della concorrenza dell'Unione e garantisca che tale iniziativa seguirà un approccio orizzontale, eviterà gli eccessi del sistema nordamericano e sarà adottata mediante la procedura legislativa ordinaria di codecisione;
16. sottolinea che ha appoggiato la richiesta della Commissione di assegnare, nel bilancio 2011, maggiori risorse al personale di quest'ultima impiegato nel settore della concorrenza; chiede di essere informato su come sono state utilizzate le risorse supplementari; ricorda la sua richiesta di redistribuzione del personale attualmente in forza presso la Commissione verso le principali aree di competenza di quest'ultima;
17. sottolinea che l'attuazione di una politica di concorrenza efficace e il funzionamento senza restrizioni del mercato interno costituiscono condizioni preliminari essenziali per la crescita economica sostenibile nell'Unione europea;
18. sottolinea che l'attuale spinta al consolidamento fiscale e alla ripresa sostenibile andrebbe utilizzata dagli Stati membri per compiere passi in avanti verso condizioni fiscali più paritarie;
19. ritiene che la politica di concorrenza debba contribuire alla promozione e all'applicazione di standard aperti e interoperabilità, al fine di prevenire l'agganciamento tecnologico di consumatori e clienti da parte di una minoranza di soggetti che operano sul mercato;

Capitolo di approfondimento: la politica di concorrenza e la crisi economica e finanziaria

20. si compiace delle norme temporanee sugli aiuti di Stato istituite in risposta alla crisi economica e finanziaria, in particolare le quattro comunicazioni concernenti il settore finanziario e il quadro temporaneo destinato agli altri settori; rileva che l'applicazione delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato è stata prorogata di un anno;
21. esprime preoccupazione per il fatto che queste misure, che sono di natura temporanea, alla fine non si rivelino propriamente tali; sottolinea la necessità di porre fine quanto prima possibile a misure ed esenzioni temporanee, particolarmente nel settore automobilistico; esorta la Commissione a fare chiarezza sui criteri di eliminazione graduale che saranno utilizzati per decidere una loro possibile proroga;
22. chiede alla Commissione di riesaminare se il vigente quadro temporaneo stia effettivamente contribuendo ad assicurare condizioni paritarie di concorrenza in tutta l'Unione e se l'applicazione discrezionale del piano consenta di ottenere risultati ottimali a tal riguardo;
23. sollecita la Commissione a elaborare una valutazione dettagliata delle decisioni adottate nel quadro dell'applicazione delle misure in materia di aiuti di Stato temporanei in risposta alla crisi economica e finanziaria, tenendo conto della portata, del livello di trasparenza e della coerenza delle diverse misure che hanno per base tale quadro, e di allegare tale valutazione alla sua prossima relazione annuale in materia di concorrenza;

⁽¹⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 653.

⁽²⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 161.

Giovedì 20 gennaio 2011

24. chiede nuovamente alla Commissione di pubblicare nel corso del 2010 una relazione completa sull'efficacia degli aiuti di Stato concessi per la «ripresa verde» e per la protezione ambientale;
25. sottolinea la necessità di ripristinare la posizione competitiva degli istituti finanziari che non si sono avvalsi delle norme temporanee sugli aiuti di Stato;
26. invita la Commissione a garantire che le banche rimborsino gli aiuti di Stato subito dopo la ripresa del settore finanziario, assicurando una concorrenza equa nell'ambito del mercato interno e pari condizioni di uscita;
27. sollecita la Commissione a precisare i provvedimenti di ristrutturazione obbligatori in relazione ai potenziali effetti distorsivi in termini di differenti condizioni di rimborso tra i vari Stati membri;
28. sottolinea, tuttavia, che il consolidamento in atto nel settore bancario ha di fatto incrementato la quota di mercato di alcuni importanti istituti finanziari e sollecita quindi la Commissione a vigilare sul settore, al fine di rafforzare la concorrenza nei mercati bancari europei, anche con piani di ristrutturazione che prevedano la separazione delle attività bancarie nel caso in cui i depositi al dettaglio siano stati utilizzati per sovvenzioni incrociate ad attività bancarie di investimento maggiormente rischiose;

Riesame delle norme temporanee sugli aiuti di Stato approvate in risposta alla crisi

29. sollecita la Commissione a realizzare uno studio che illustri l'impatto delle misure in materia di aiuti di Stato sull'economia;
30. sollecita la Commissione a fornire al Parlamento un'analisi approfondita degli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza durante la crisi;
31. sollecita la Commissione, dopo tale valutazione d'impatto completa, ad attuare misure correttive, laddove necessarie a garantire parità di condizioni all'interno del mercato interno;
32. invita la Commissione a eseguire un'analisi approfondita delle conseguenze dei meccanismi rivisti di aiuti di Stato adottati in risposta crisi per quanto riguarda la concorrenza e il mantenimento della parità di condizioni nell'UE, la riforma finanziaria e la creazione di posti di lavoro;
33. invita gli Stati membri a cooperare attivamente con la Commissione nell'elaborazione e nella valutazione delle norme temporanee in risposta alla crisi finanziaria ed economica, presentando relazioni puntuali e dettagliate sulla loro attuazione ed efficacia; esorta la Commissione a valutare il loro funzionamento e a redigere uno studio sull'impatto nell'Unione europea delle misure adottate dai paesi terzi;
34. invita la Commissione a garantire la massima trasparenza e ad aderire rigorosamente al principio di non discriminazione nell'approvazione degli aiuti di Stato e nella prescrizione di misure in materia di dismissioni;
35. chiede alla Commissione di condurre uno studio sul possibile impatto del sostegno della BCE alla liquidità in termini di distorsione della concorrenza;
36. invita la Commissione a monitorare da vicino la massa monetaria M3 con riferimento agli aiuti di Stato che sono stati approvati, per prevenire un'involontaria sovracapitalizzazione delle imprese, che di conseguenza provocherebbe una distorsione della concorrenza;

Controllo degli aiuti di Stato

37. osserva che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato unico;

Giovedì 20 gennaio 2011

38. sottolinea che è importante che la Commissione sorvegli attentamente l'utilizzo degli aiuti di Stato per assicurare che tali misure di sostegno non siano impiegate per proteggere le industrie nazionali a detrimento del mercato interno e dei consumatori europei;
39. ritiene essenziale, in sede di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, trovare il giusto equilibrio tra gli effetti negativi di tali aiuti sulla concorrenza e sulle finanze pubbliche e i loro effetti positivi in termini di interessi comuni;
40. chiede che siano istituiti criteri chiari in materia di dismissioni, tenendo conto dell'impatto che esse hanno a medio termine sulle imprese interessate, in particolare sulla crescita, l'innovazione e l'occupazione nonché in termini di riduzione del ruolo di tali imprese sul mercato mondiale;
41. esorta la Commissione a esaminare con attenzione i regimi fiscali degli aiuti di Stato vigenti in alcuni Stati membri, al fine di verificarne la natura non discriminatoria e trasparente;
42. invita la Commissione a ricostituire e rafforzare la sua unità specializzata negli aiuti di Stato fiscali;
43. ritiene che per consentire alla Commissione di identificare meglio regimi di concorrenza fiscale pregiudizievole, sia essenziale che la decisione relativa alla notifica automatica delle decisioni fiscali presa dal gruppo di lavoro per il codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese nel 2002 (documento del Consiglio 11077/02) sia interamente attuata dagli Stati membri;
44. osserva con preoccupazione che il recupero degli aiuti di Stato illegali è un processo lungo e gravoso; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente le procedure e a mantenere la pressione sugli Stati membri, in particolare su quelli recidivi;
45. esorta la Commissione a valutare in quale misura la concessione eccessivamente generosa di certificati di emissione EUA (European Union Allowance) gratuiti in alcuni settori possa indurre distorsioni della concorrenza, considerato che tali certificati, la cui efficacia è diminuita con il rallentamento dell'attività economica, hanno generato profitti inattesi per alcune società, le quali nel contempo sono state meno stimolate a svolgere il loro ruolo nella transizione verso un'economia ecoefficiente;
46. sottolinea che gli aiuti di Stato andrebbero indirizzati innanzitutto alla promozione di progetti di interesse comune all'interno dell'Unione, tra cui la realizzazione della banda larga e delle infrastrutture energetiche;
47. plaude all'adozione degli orientamenti sulle reti a banda larga relativi agli aiuti di Stato alle reti di base a banda larga (servizi a banda larga ADSL, via cavo, mobili, wireless o satellitari) e apprezza il sostegno alle reti di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità (nella fase attuale, reti a fibre ottiche o via cavo avanzate), e chiede alla Commissione e agli Stati membri di diffondere e promuovere le migliori pratiche e di aumentare la concorrenza;
48. invita la Commissione, tenendo presente che è necessario il completamento del mercato interno per tutti i modi di trasporto, a pubblicare una relazione che riporti una panoramica di tutti gli aiuti di Stato concessi complessivamente al settore del trasporto pubblico;
49. rinnova il sostegno alle linee guida della Commissione sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente nel settore dei trasporti, in vista del rafforzamento della sostenibilità nel settore europeo dei trasporti; esorta la Commissione a rafforzare il carattere di incentivo degli aiuti di Stato autorizzati in questo settore;

Antitrust

50. plaude alla salda posizione adottata negli ultimi anni dalla Commissione riguardo al comportamento anticoncorrenziale;
51. accoglie con favore la proroga del regolamento di esenzione verticale per categoria, poiché garantisce un equilibrio tra produttori e distributori; rileva, tuttavia, che la Commissione non ha tenuto in debita considerazione le caratteristiche specifiche del commercio elettronico, in particolare rispetto all'agenda digitale e alla luce degli sforzi attualmente profusi al fine di completare il mercato interno per il commercio elettronico;

Giovedì 20 gennaio 2011

52. rileva in particolare che, alla luce delle misure di sorveglianza del mercato da parte della Commissione, i gruppi di acquisto costituiti dalle grandi catene attive a livello internazionale sollevano dei dubbi sotto il profilo del diritto della concorrenza;
53. ricorda nondimeno che nella prassi non è affatto inusuale l'inosservanza del vincolo temporale delle clausole sulla concorrenza e invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tali prassi inammissibili;
54. invita la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito del quadro normativo integrato sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'opportunità di usare la legislazione sulla concorrenza come strumento per impedire abusi di tali diritti;
55. esorta la Commissione, nell'interesse del buon funzionamento del mercato interno e al fine di garantire l'applicazione omogenea delle regole di concorrenza all'interno dell'UE, a monitorare le decisioni delle corti nazionali in applicazione del diritto della concorrenza e ad adottare le misure necessarie a raggiungere tale obiettivo.
56. ricorda che i cartelli rappresentano una delle più gravi violazioni del diritto della concorrenza; ritiene che tali infrazioni del diritto della concorrenza siano contrarie agli interessi dei cittadini dell'Unione europea, dal momento che non consentono ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi;
57. ribadisce il suo invito alla Commissione a migliorare, nel quadro delle sue iniziative, il coordinamento tra l'approccio basato sul diritto della concorrenza e l'approccio basato sul diritto dei consumatori;
58. invita la Commissione a valutare gli effetti sulla concorrenza delle misure orientate al comportamento e le conseguenze di tali misure per i clienti e i consumatori;
59. esorta la Commissione a esaminare più accuratamente l'economia del trickle-down (effetto a cascata) nel momento in cui analizza i possibili abusi di posizioni dominanti e scopre che la posizione dominante non è stata utilizzata in modo abusivo;
60. ritiene che il ricorso ad ammende sempre più elevate quale unico strumento antitrust possa essere troppo poco mirato, in particolare considerando le perdite di posti di lavoro che possono risultare dall'incapacità di effettuare pagamenti, e chiede lo sviluppo di un'ampia gamma di strumenti più sofisticati, che affrontino questioni quali la responsabilità individuale, la trasparenza e la responsabilità delle imprese, procedure più brevi, il diritto alla difesa e a un giusto processo, meccanismi per garantire una gestione efficace delle richieste di trattamento favorevole (in particolare per superare l'interferenza causata dai processi di scoperta negli Stati Uniti), programmi di conformità delle imprese e lo sviluppo di norme europee; è favorevole a un approccio «bastone-carota» con sanzioni che fungano da vero deterrente, in particolare per i recidivi, incoraggiando al contempo il rispetto delle regole;
61. chiede nuovamente alla Commissione di incorporare, se del caso, la base di calcolo delle ammende e i nuovi principi in materia di ammende nel regolamento (CE) n. 1/2003;
62. invita la Commissione ad avviare un'indagine generale sul prezzo del minerale di ferro;

Controllo delle concentrazioni

63. richiama l'attenzione, a più di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, sull'importanza di identificare i settori che necessitano di miglioramenti per ottenere una maggiore semplificazione amministrativa e una maggiore convergenza delle norme nazionali applicabili in relazione a quelle dell'Unione;
64. sottolinea che l'attuale crisi economica non giustifica un rilassamento delle politiche UE di controllo delle concentrazioni;
65. sottolinea che l'applicazione delle regole di concorrenza alle concentrazioni deve essere valutata dal punto di vista dell'intero mercato interno;

Giovedì 20 gennaio 2011

Sviluppi nei vari settori

66. invita la Commissione a monitorare gli sviluppi nei mercati legati alle materie prime in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2008 (paragrafo 40) e, se del caso, a contrastare la speculazione;

67. riconosce che una forte concentrazione di mercato e una mancanza di trasparenza nei mercati delle materie prime possono ostacolare in maniera significativa la concorrenza e avere conseguenze negative per l'industria europea; invita pertanto la Commissione a svolgere un'analisi dei mercati delle materie prime, ad esempio quelli del minerale di ferro e in particolare delle 14 materie prime critiche individuate dalla Commissione, allo scopo di stabilire in che misura tali mercati richiedano più trasparenza e più concorrenza, dato che alcune di queste materie prime rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo di tecnologie ecoefficienti (quali pannelli fotovoltaici e batterie agli ioni di litio);

68. afferma che la trasparenza è un presupposto essenziale per l'adeguato funzionamento dei mercati finanziari; chiede alla Commissione di adoperarsi con il massimo impegno affinché nella diffusione dei dati sui mercati finanziari vengano scrupolosamente rispettate le esigenze derivanti dalla legislazione dell'Unione in materia di concorrenza e, in tal senso, valuta positivamente le iniziative volte a prevenire gli abusi in relazione all'utilizzo dei codici ISIN e RIC per l'identificazione dei titoli;

69. insiste affinché la Commissione vigili sul funzionamento della SEPA (area unica dei pagamenti in euro) onde rendere il sistema dei pagamenti accessibile, non discriminatorio, trasparente, efficiente e privo di altri ostacoli alla concorrenza; chiede di realizzare un attento controllo degli aspetti del suo funzionamento rilevanti ai fini della politica di concorrenza dell'Unione;

70. chiede alla Commissione di proseguire negli sforzi affinché la concorrenza tra i mercati delle carte di pagamento sia efficace e in linea con i principi della SEPA onde facilitare i pagamenti transfrontalieri e sfruttare tutte le potenzialità del mercato interno; chiede di realizzare un controllo sistematico dell'evoluzione di tali mercati e di aggiungere i relativi indicatori di progresso nelle prossime relazioni annuali sulla concorrenza;

71. ritiene che le violazioni del diritto della concorrenza sul mercato delle carte di pagamento si ripercuotano negativamente sui consumatori; appoggia la Commissione nei suoi sforzi intesi a procedere contro le commissioni di cambio multilaterali transfrontaliere eccezionalmente elevate, che si traducono in un aumento dei prezzi dei prodotti per i consumatori;

72. si rammarica che i consumatori di energia nell'Unione europea subiscano ancora le conseguenze negative di un mercato dell'energia distorto; sottolinea che un'effettiva concorrenza nei mercati dell'energia conduce a una maggiore innovazione, a un approvvigionamento energetico più sicuro e più conveniente e a un minore impatto ambientale; rileva che nel settore dell'energia continuano a persistere ostacoli quali interconnessioni insufficienti, mancanza di trasparenza nei sistemi di trasmissione mediante i quali gli operatori assegnano capacità ai produttori e discrepanza tra gli Stati membri per quanto riguarda le definizioni delle categorie di destinatari dei servizi;

73. invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione da parte degli Stati membri del terzo pacchetto di liberalizzazione del settore dell'energia e a valutarne l'efficacia nella creazione di un mercato interno funzionante; incoraggia la Commissione, qualora la conclusione della valutazione fosse negativa, ad avviare una nuova indagine nel settore dell'energia;

74. sottolinea la particolare importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dell'innovazione, dello sfruttamento del potenziale dell'economia digitale e dello sviluppo della società della conoscenza; ritiene estremamente importante garantire l'interoperabilità, agevolare lo sviluppo delle reti e mantenere i mercati aperti affinché gli operatori economici possano concorrere sulla base dei meriti dei loro prodotti;

75. ricorda che la convergenza digitale e la crescente importanza dell'interoperabilità e delle norme sono questioni fondamentali per le TIC nell'ambiente globale sempre più interconnesso; sottolinea inoltre quanto sia importante assicurare costantemente la libera concorrenza nel campo delle TIC a mano a mano che compaiono sul mercato nuovi prodotti e servizi digitali; invita pertanto la Commissione ad affrontare tali questioni nelle imminenti linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale;

Giovedì 20 gennaio 2011

76. appoggia gli incentivi della Commissione a favore di misure di aiuto finalizzate alla realizzazione di una copertura adeguata della banda larga a tariffe accessibili per tutti i cittadini europei ed esorta la Commissione a raddoppiare gli sforzi per tenere sotto controllo l'evoluzione delle tariffe di roaming nelle comunicazioni elettroniche transfrontaliere nonché a renderne noti i progressi nelle prossime relazioni annuali sulla concorrenza;
77. sottolinea il ruolo nuovo e importante della politica di concorrenza nell'economia digitale; chiede alla Commissione di seguire da vicino gli sviluppi tecnologici nel mercato digitale e di reagire rapidamente, quando necessario, al fine di mantenere le piattaforme digitali il più aperte possibile grazie alla rigorosa applicazione delle regole di concorrenza;
78. sottolinea l'importanza di promuovere un mercato interno digitale; pone l'accento, a tale riguardo, sull'importanza di promuovere la fiducia dei consumatori nei servizi online e l'accesso a tali servizi, in particolare migliorando i diritti dei consumatori e la tutela delle informazioni private ed eliminando eventuali ostacoli residui alle transazioni e agli scambi transfrontalieri online;
79. invita la Commissione a garantire che nel settore delle telecomunicazioni le autorità nazionali di regolamentazione seguano le sue raccomandazioni sulle tariffe di fine chiamata per eliminare le distorsioni alla concorrenza; incita la Commissione a prendere in esame ulteriori misure qualora i risultati attesi, ossia prezzi inferiori per il consumatore, non dovessero realizzarsi;
80. prende atto del regolamento (CE) n. 544/2009 sulle tariffe di roaming intracomunitarie, entrato in vigore il 1° luglio 2010, che apporta benefici ai consumatori grazie a riduzioni dei prezzi per i servizi di roaming vocale e SMS; rileva tuttavia che la concorrenza sui mercati del roaming non si è ancora sviluppata a sufficienza e che persistono problemi strutturali; chiede alla Commissione di prevedere, nel suo riesame del 2011, l'opzione di abolire totalmente le tariffe di roaming all'interno dell'UE;
81. si rammarica dei casi di scarsa trasparenza nelle aste delle nuove frequenze mobili di quarta generazione in alcuni Stati membri; esorta la Commissione a continuare ad esercitare uno stretto controllo delle attività degli Stati membri a questo riguardo, nonché ad obbligare gli Stati membri a condurre un'analisi approfondita dell'impatto delle decisioni in materia di spettro sulla concorrenza e a prendere misure appropriate per impedire esiti anticoncorrenziali, in linea con la direttiva GSM modificata, garantendo così condizioni di parità agli operatori del mercato e ai nuovi concorrenti;
82. prende atto della comunicazione modificata sull'emittenza radiotelevisiva, del luglio 2009, che riafferma la competenza degli Stati membri a definire la missione, il finanziamento e l'organizzazione del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pur riconoscendo il compito della Commissione di controllare gli errori manifesti, e invita gli Stati membri a mantenere un equilibrio tra i servizi di media digitali offerti e garantire una concorrenza equa e in tal modo preservare un panorama mediatico dinamico nel contesto online;
83. invita la Commissione a rendere conto dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore postale e ad accelerare i progressi delle sue indagini in merito;
84. sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di mettere a punto una strategia comune per la concorrenza sul mercato dei prodotti alimentari basata sullo scambio continuo di informazioni, sulla tempestiva identificazione di settori problematici e sull'efficiente ripartizione dei compiti tra i membri della rete europea di autorità garanti della concorrenza, dato che i mercati dei prodotti alimentari tendono ad avere una dimensione più nazionale e operano in condizioni diverse dal punto di vista giuridico, economico e culturale;
85. sottolinea che questa cooperazione rafforzata deve mirare alla messa a punto di un approccio coerente per quanto riguarda la tutela, la sorveglianza e l'applicazione delle regole di concorrenza onde garantire condizioni paritarie di concorrenza sui mercati dei prodotti alimentari e un funzionamento ottimale della catena di approvvigionamento alimentare a favore dei consumatori;
86. ritiene che, in occasione dell'attuale verifica del mercato, la Commissione dovrebbe sottoporre ad attento esame le attività dei raggruppamenti internazionali degli acquisti, i quali evidentemente non trasferiscono ai consumatori, sotto forma di riduzione dei prezzi al dettaglio, gli sconti sui prezzi conseguiti grazie alla loro capacità d'acquisto;
87. ricorda che il gruppo ad alto livello, istituito nell'ottobre 2009 dopo la crisi del settore lattiero-caseario che ha gravemente danneggiato i produttori, ha presentato le sue raccomandazioni che, tra l'altro, menzionano le relazioni contrattuali e il potere di negoziazione dei produttori; esorta la Commissione a favorirne lo sviluppo immediato secondo modalità conformi alle norme del diritto dell'Unione in materia di concorrenza;

Giovedì 20 gennaio 2011

88. esorta la Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali di concorrenza, a esaminare più in dettaglio la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo; chiede alla Commissione di elaborare uno studio riguardante in particolare gli effetti del potere di mercato detenuto dai principali fornitori alimentari e distributori all'ingrosso che permette loro di influenzare il funzionamento del mercato alimentare;
89. ribadisce in tale contesto le sue precedenti richieste riguardo a indagini settoriali sulla pubblicità online, sui motori di ricerca e sulle industrie alimentari; chiede un'indagine sulle concentrazioni nei mezzi di informazione, compresi tutti i canali per la distribuzione di contenuti quali la stampa, la televisione, la radio e Internet; chiede che la Commissione presenti un'analisi della concorrenza nei settori delle telecomunicazioni e automobilistico;
90. ritiene che la concorrenza nella produzione agricola sia una condizione preliminare per ridurre i prezzi al consumo nei paesi europei ed esorta la Commissione a esaminare più in dettaglio la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di sostegno, trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo;
91. esprime rammarico per l'assenza di passi avanti nel miglioramento della concorrenza nel settore farmaceutico e invita la Commissione ad accelerare il completamento del mercato interno dei medicinali, attribuendo ad esempio un ruolo più importante all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in ordine ai medicinali autorizzati attraverso procedure centralizzate; chiede alla Commissione di battersi contro eventuali abusi derivanti dalla prassi sistematica della presentazione di numerose richieste di brevetto per lo stesso farmaco, che ritarda l'immissione sul mercato di medicinali generici e limita per i pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato; sollecita la Commissione ad adottare misure punitive in risposta a campagne di disinformazione contro i medicinali generici;
92. ritiene che la concorrenza nel settore sanitario possa migliorare la qualità dei servizi sanitari a beneficio dei pazienti nell'UE; invita la Commissione a sorvegliare il settore sanitario e in particolare la concorrenza tra ospedali pubblici e privati; invita la Commissione a esaminare più da vicino i casi in cui gli ospedali privati nei paesi che hanno liberalizzato il sistema sanitario lamentano sovvenzioni interne incrociate per ospedali pubblici;
93. sottolinea la necessità di creare e monitorare una concorrenza leale all'interno e tra i modi di trasporto al fine di pervenire a strutture di definizione dei prezzi e politiche dei prezzi semplici e trasparenti;
94. invita la Commissione ad analizzare le conseguenze sulla concorrenza tra i diversi modi di trasporto della sostanziale assistenza fornita in anni recenti, tra gli altri settori, all'industria automobilistica;
95. invita la Commissione ad assicurare trasparenza nell'attribuzione e nell'utilizzo efficace degli slot, al fine di garantire la reale concorrenza nel settore aereo;
96. invita la Commissione a fornire una descrizione dei casi in cui vettori aerei a basso costo hanno beneficiato di assistenza statale rispetto ad altri vettori, grazie a condizioni speciali garantite loro durante l'utilizzo di determinati aeroporti, oltre il periodo di tre anni prescritto per gli aiuti all'avviamento concessi alle compagnie aeree;
97. evidenzia la necessità di limitare in modo adeguato la quota di mercato dei consorzi marittimi per il trasporto mediante container e di condividere i vantaggi operativi – sia nei servizi marittimi sia in quelli interni – in conformità alle norme generali dell'UE in materia di concorrenza leale e alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 906/2009, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sottolinea inoltre la necessità di garantire la cooperazione operativa ai fini della fornitura congiunta di servizi di trasporto marittimo di linea da parte delle compagnie marittime nell'intento di salvaguardare l'efficienza e la qualità dei servizi marittimi;
98. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il completamento del mercato interno per i trasporti e un'equa concorrenza nel settore dei trasporti, tenendo in debito conto gli altri obiettivi della politica dell'Unione europea, quali l'adeguato funzionamento dei servizi di trasporto e di mobilità, gli obiettivi della politica in materia di servizi pubblici, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente e gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e dipendenza dal petrolio;

Giovedì 20 gennaio 2011

99. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una parità di condizioni sia per i vari modi di trasporto sia per le imprese pubbliche e private che operano in un determinato modo di trasporto;

100. invita la Commissione a garantire maggiore trasparenza nelle relazioni tra lo Stato e le imprese ferroviarie pubbliche, incluse le loro consociate per il trasporto su strada, nonché nel trasferimento di fondi;

101. invita la Commissione a fornire una panoramica della tassazione, dei prelievi fiscali, del finanziamento e della tariffazione dell'infrastruttura e dei regimi IVA per i diversi modi di trasporto e per ogni singolo Stato membro nonché degli effetti sulla concorrenza all'interno e tra i diversi modi di trasporto, e a indicare in tale panoramica le conseguenze delle tasse obbligatorie e non soggette a massimali per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle tasse non obbligatorie e soggette a massimali per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale;

102. invita la Commissione, in sede di revisione della legislazione sui diritti dei passeggeri e sui rimborsi in seguito a ritardi, a garantire schemi di risarcimento equi e paritari per i ritardi di tutti i modi di trasporto e a costituire organismi di arbitrato indipendenti per dirimere le controversie tra operatori e clienti;

103. sottolinea la necessità di evitare la concorrenza sleale nel settore liberalizzato del trasporto su strada, garantendo la corretta applicazione delle norme sociali, ambientali e di sicurezza e prestando particolare attenzione all'apertura di questo mercato al cabotaggio e alle pratiche di dumping;

104. chiede alla Commissione europea di perseguire il completamento del mercato unico ferroviario attraverso l'apertura dei mercati nazionali del trasporto passeggeri; invita altresì gli Stati membri e la Commissione, nel periodo di transizione, a proporre clausole di reciprocità per gli Stati membri che decidono di aprire i propri mercati in anticipo;

105. richiama l'attenzione della Commissione sugli ostacoli indiretti alla concorrenza derivanti dalle disparità, nel settore dei trasporti, delle norme in materia di sicurezza, di interoperabilità e di omologazione;

106. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché, attraverso le decisioni adottate sia a livello dell'UE che a livello nazionale, sia garantita un'attuazione coerente e armonizzata delle norme del diritto della concorrenza nel settore ferroviario; sottolinea, in particolare, la necessità di coesione tra le autorità ferroviarie di controllo (regolatori) e le autorità nazionali ed europee della concorrenza;

107. sostiene energicamente l'istituzione di un brevetto UE e di un meccanismo di composizione delle controversie connesse con i brevetti a livello UE per affrontare le distorsioni provocate dalle attuali norme sui brevetti;

108. sottolinea che l'innovazione scientifica e tecnica, i brevetti e le industrie culturali contribuiscono immensamente alla competitività dell'economia europea; sollecita pertanto gli Stati membri a trovare rapidamente una soluzione alle questioni ancora in sospenso riguardanti il sistema di brevetto unico dell'UE; si compiace per tale ragione dell'obiettivo, enunciato nell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione», di rilasciare nel 2014 i primi brevetti UE;

109. ribadisce che la competitività dell'UE dipende in grandissima misura dalla capacità di innovazione, dalle risorse nel campo della ricerca e dello sviluppo e dal collegamento tra innovazione e processo produttivo;

110. mette in risalto il ruolo chiave svolto dalla ricerca nel miglioramento della competitività europea; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire il raggiungimento dell'obiettivo del 3 % a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo;

*

* *

111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 20 gennaio 2011

Una politica sostenibile nell'UE per il Grande Nord

P7_TA(2011)0024

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (2009/2214(INI))

(2012/C 136 E/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), conclusa il 10 dicembre 1982 e in vigore dal 16 novembre 1994,
- vista la commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale,
- vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD),
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007,
- vista la dichiarazione sull'istituzione del Consiglio artico (AC), firmata il 19 settembre 1996,
- visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la parte quarta, e l'accordo sullo spazio economico europeo (SEE),
- vista la dichiarazione sulla cooperazione nella regione euroartica del Mare di Barents, firmata a Kirkenes l'11 gennaio 1993,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sull'Unione europea e la regione artica (COM (2008)0763),
- vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla governance artica ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche dell'8 dicembre 2009 ⁽²⁾ e sull'Unione europea e la regione artica dell'8 dicembre 2008 ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione di Ilulissat adottata il 28 maggio 2008 alla conferenza sull'Oceano Artico,
- visto il trattato tra la Norvegia, gli Stati Uniti d'America, la Danimarca, la Francia, l'Italia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l'Irlanda, i domini d'oltremare britannici e la Svezia relativo alle isole Spitsbergen/Svalbard del 9 febbraio 1920,
- visti la politica della dimensione settentrionale e i suoi partenariati, nonché gli spazi comuni UE-Russia,
- visto l'accordo di partenariato UE-Groenlandia per il periodo 2007-2012,
- visti il quinto, sesto e settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE,

⁽¹⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 41.

⁽²⁾ 2985^a sessione del Consiglio Affari esteri.

⁽³⁾ 2914^a sessione del Consiglio.

Giovedì 20 gennaio 2011

- vista la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro adottata il 27 giugno 1989,
- vista la convenzione del novembre 2005 sul popolo nordico dei Sami,
- vista la dichiarazione 61/295 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, del 13 settembre 2007,
- viste le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite 6/12 del 28 settembre 2007, 6/36 del 14 dicembre 2007, 9/7 del 24 settembre 2008, 12/13 del 1° ottobre 2009 e 15/7 del 5 ottobre 2010,
- vista la strategia finlandese per la regione artica, adottata il 4 giugno 2010,
- visto il parere della commissione affari esteri del Parlamento svedese sulla comunicazione della Commissione COM(2008)0763 ⁽¹⁾,
- vista la strategia comune danese e groenlandese per l'Artico in un momento di transizione, del maggio 2008,
- visti la strategia del governo norvegese per il Grande Nord del 2007 e il suo seguito del marzo 2009,
- visto il rapporto Nordregio 2009:2, «Strong, Specific and Promising – Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020»,
- visti il programma del Consiglio nordico dei ministri per la cooperazione artica 2009-2011, il programma del Consiglio euroartico di Barents (BEAC) e il programma della presidenza dell'AC,
- viste la strategia per il Nord canadese dell'agosto 2009 e la dichiarazione di seguito sulla politica estera artica del Canada, del 20 agosto 2010,
- vista la legge canadese dell'agosto 2009 che modifica la legge sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque artiche,
- visti i principi fondamentali della politica nazionale della Federazione russa nell'Artico per il periodo fino al 2020 e oltre adottati il 18 settembre 2008, nonché la strategia di sicurezza nazionale russa fino al 2020, del maggio 2009,
- viste le direttive presidenziali americane del 9 gennaio 2009 sulla sicurezza nazionale e la sicurezza interna,
- vista la legge statunitense del 2010 su uno sviluppo responsabile dell'energia nell'Artico,
- vista la legge statunitense del 2009 sulla ricerca e la prevenzione delle fuoriuscite di petrolio,
- vista la legge statunitense del 2009 sull'applicazione della valutazione del trasporto marittimo nell'Artico,
- vista la dichiarazione di Monaco del novembre 2008,
- vista la dichiarazione finale adottata dal primo forum parlamentare sulla dimensione settentrionale il 26 settembre 2009 a Bruxelles,
- vista la dichiarazione della nona conferenza dei parlamentari della regione artica del 15 settembre 2010,

⁽¹⁾ 2009/10: UU4.

Giovedì 20 gennaio 2011

- vista la nuova dottrina strategica della NATO, approvata dai capi di Stato e di governo al vertice di Lisbona del novembre 2010 e le sue implicazioni per le prospettive di sicurezza della regione artica, in particolare gli aspetti militari relativi al Grande Nord,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0377/2010),
- A. considerando che la comunicazione della Commissione costituisce un primo passo ufficiale per soddisfare la richiesta di formulazione di una politica dell'UE per l'Artico avanzata dal Parlamento europeo, e che le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche vanno riconosciute come un ulteriore passo avanti nella definizione di una politica dell'UE sull'Artico,
- B. considerando che il Parlamento europeo, tramite la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente di parlamentari artici per un periodo di circa vent'anni, attività che ha avuto il suo culmine quando ha ospitato la conferenza plenaria dei parlamentari artici nel settembre 2010 a Bruxelles,
- C. considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che l'unico popolo indigeno dell'UE, i Sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia,
- D. considerando che la candidatura dell'Islanda a far parte dell'UE aumenterà la necessità per quest'ultima di tener conto della regione artica nella sua prospettiva geopolitica,
- E. considerando che la Norvegia, in quanto partner affidabile, è associata all'UE mediante l'accordo SEE,
- F. considerando che vi è stato un impegno di lungo respiro dell'UE nella regione artica per via del suo coinvolgimento nella politica comune della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, compresa la sua finestra artica, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio euroartico di Barents, le implicazioni dei partenariati strategici con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e la sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico,
- G. considerando che la formulazione progressiva di una politica dell'UE sull'Artico va basata sul riconoscimento degli attuali contesti giuridici internazionali, multilaterali e bilaterali come la serie completa di norme stabilite nella UNCLOS e i vari accordi settoriali bilaterali e multilaterali che già disciplinano talune questioni importanti per l'Artico,
- H. considerando che l'UE e i suoi Stati membri forniscono un importante contributo alla ricerca nell'Artico e che i programmi UE, fra cui l'attuale settimo programma quadro, sostengono grandi progetti di ricerca nella regione,
- I. considerando che si stima che circa un quinto delle riserve di idrocarburi ancora non scoperte nel mondo si trovano nella regione artica, anche se occorrono ricerche più approfondite per stabilire con maggiore precisione la consistenza dei giacimenti di gas e petrolio nella regione e la fattibilità economica dello sfruttamento di tali riserve,
- J. considerando che vi è anche un forte interesse internazionale per le altre risorse dell'Artico, rinnovabili e non, come minerali, foreste, risorse ittiche e paesaggi incontaminati sfruttabili a scopi turistici,
- K. considerando che il crescente interesse per la regione artica di altri attori non artici come la Cina, dimostrato dal fatto che la Cina ha commissionato il suo primo rompighiaccio, dallo stanziamento di fondi per la ricerca polare e non ultimo dalle richieste presentate da Corea del Sud, Cina, Italia, UE, Giappone e Singapore per ottenere lo status di osservatori permanenti in seno all'AC, indica un nuovo apprezzamento geopolitico dell'Artico su più ampia scala,
- L. considerando che l'autonomia di governo recentemente raggiunta dalla Groenlandia in un settori politici pertinenti fra cui la legislazione ambientale e le risorse naturali e il recente aggiornamento dell'accordo di partenariato UE-Groenlandia hanno determinato un accresciuto interesse per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse in Groenlandia e nella sua piattaforma continentale,

Giovedì 20 gennaio 2011

- M. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici provenienti soprattutto dall'esterno della regione artica e la globalizzazione dell'economia mondiale avranno un impatto sulla regione e in particolare che la ritirata dei ghiacci marini, il potenziale di risorse e il possibile uso di nuove tecnologie sono tali da produrre effetti imprevedibili sull'ambiente e ripercussioni in altre parti del pianeta, come pure un aumento del trasporto marittimo, in particolare tra Europa, Asia e Nord America, dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, vale a dire di gas, petrolio e altri minerali, ma anche di altre risorse naturali, come quelle ittiche, lo sfruttamento delle risorse genetiche marine, una crescita delle attività di estrazione e di navigazione, del turismo e delle attività di ricerca; considerando che tali effetti produrranno nuove sfide ma anche nuove opportunità nell'Artico e in altre aree,
- N. considerando che il cambiamento climatico è gestito mediante metodi di monitoraggio, mitigazione e adattamento e che la promozione dello sviluppo sostenibile nell'utilizzo delle risorse naturali e nella realizzazione di nuove infrastrutture è gestita con processi di pianificazione strategica,

L'Unione europea e l'Artico

1. ricorda che tre Stati membri dell'UE, Danimarca, Finlandia e Svezia, sono Stati artici; riconosce che l'UE non ha ancora coste sull'Oceano Artico; ribadisce l'interesse legittimo dell'UE e di altri paesi terzi come soggetti interessati in virtù dei loro diritti e obblighi nel quadro del diritto internazionale, il suo impegno per l'ambiente, il clima e altre politiche e i suoi finanziamenti, attività di ricerca e interessi economici, compreso il trasporto marittimo e lo sfruttamento delle risorse naturali; ricorda inoltre che all'interno dell'UE, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena d'Europa, i Sami;
2. tiene conto del fatto che l'UE, tramite i suoi Stati membri e i paesi candidati settentrionali, è interessata dalle politiche artiche e influisce a sua volta su queste politiche, e riconosce le attività attualmente condotte nei vari partenariati della dimensione settentrionale, una politica che l'UE svolge congiuntamente con la Russia, la Norvegia e l'Islanda;
3. sottolinea che alcune politiche rilevanti per l'Artico sono di esclusiva competenza dell'Unione, come la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca, altre sono in parte condivise con gli Stati membri;
4. sottolinea che l'UE è impegnata a definire le sue risposte programmatiche nell'Artico basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e sulla comprensione dei processi che interessano l'Artico e sta conseguentemente già destinando importanti sforzi di ricerca volti a elaborare valide conoscenze scientifiche a sostegno del processo di definizione delle politiche;
5. consapevole della necessità di proteggere il fragile ambiente dell'Artico, sottolinea l'importanza della stabilità globale e della pace nella regione; sottolinea che l'UE dovrebbe perseguire politiche che garantiscano che le misure volte a risolvere problemi ambientali tengano conto degli interessi degli abitanti della regione artica, comprese le sue popolazioni indigene, nella tutela e nello sviluppo della regione; sottolinea l'analogia di impostazione, analisi e priorità tra la comunicazione della Commissione e documenti politici degli Stati artici; sottolinea la necessità di impegnarsi in politiche che rispettino l'interesse per la gestione e l'uso sostenibile delle risorse naturali terrestri e marine, rinnovabili e non, della regione artica, che a loro volta forniscono importanti risorse per l'Europa e sono una fonte importante di reddito per gli abitanti della regione;
6. sottolinea che una futura adesione dell'Islanda all'UE trasformerebbe l'Unione in un'entità costiera artica e osserva come lo status dell'Islanda di paese candidato all'adesione all'UE sottolinei la necessità di una politica artica coordinata a livello dell'Unione e rappresenti per l'UE un'opportunità strategica per assumere un ruolo più attivo e per contribuire alla governance multilaterale della regione artica; ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE consoliderebbe ulteriormente la presenza dell'UE nel Consiglio artico;
7. sottolinea l'importanza di interagire con le comunità dell'Artico e di sostenere programmi di sviluppo delle capacità, al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità locali e indigene della regione e di comprendere meglio le condizioni di vita e la cultura di queste comunità; invita l'UE a promuovere un dialogo più intenso con i popoli indigeni e con la popolazione locale dell'Artico;

Giovedì 20 gennaio 2011

8 sottolinea la necessità di una politica dell'UE per la regione artica coesa e coordinata, in cui siano chiaramente definite le priorità dell'Unione, le sfide potenziali e la strategia;

Nuove rotte di trasporto mondiali

9. sottolinea l'importanza della sicurezza di nuove rotte del commercio mondiale attraverso il mare della regione artica, in particolare per l'UE e le economie dei suoi Stati membri, dato che questi paesi controllano il 40 % del trasporto marittimo commerciale mondiale; si compiace del lavoro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) su un codice polare obbligatorio per la navigazione e dell'attività dei gruppi di lavoro dell'AC, in particolare la task force sulla ricerca e il soccorso (SAR); sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali;

10. sottolinea l'importanza di sviluppare nuovi corridoi ferroviari e di trasporto nell'area di trasporto euroartica del mare di Barents (BEATA) per venire incontro alla crescente necessità di scambi internazionali, di attività minerarie e di altre attività di sviluppo economico nonché di collegamenti aerei con il Grande Nord; richiama al riguardo l'attenzione sul nuovo partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica;

11. propone che alcune importanti nazioni marittime non artiche che si servono dell'Oceano Artico siano incluse nei risultati dell'iniziativa del Consiglio artico relativa alle operazioni di ricerca e salvataggio; raccomanda pertanto alla Commissione e al Consiglio nonché all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) di coordinare le politiche dell'UE e degli Stati membri in questo specifico settore in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al Consiglio artico e ad altre organizzazioni;

12. sottolinea che, malgrado gli sforzi per elaborare un codice polare obbligatorio per la navigazione, una soluzione più rapida al problema della sicurezza della navigazione nell'Artico potrebbe essere individuata attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, e invita l'EMSA a impegnarsi al massimo in materia di navigazione nell'Artico;

13. accoglie con favore altre iniziative di cooperazione sui trasporti marittimi sicuri nella regione artica e su un migliore accesso alle varie rotte del Mare del Nord; sottolinea che questo non riguarda solo il traffico commerciale ma anche un elevato e crescente volume di navi passeggeri a scopo turistico per i cittadini europei; chiede che sia intensificata la ricerca sugli effetti che il cambiamento climatico produce sulla navigazione nell'Artico e sulle rotte marittime; chiede altresì valutazioni dell'impatto che l'aumento della navigazione e delle attività commerciali, incluse le attività offshore, producono sull'ambiente artico e sui suoi abitanti;

14. invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno essere create in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale, e ad astenersi dall'introdurre oneri unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano ostacolare la navigazione nell'Artico, ad eccezione delle misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

Risorse naturali

15. è consapevole della necessità di risorse per una popolazione mondiale in crescita e riconosce l'aumentato interesse nei loro confronti, così come riconosce i diritti sovrani degli Stati Artici nel quadro del diritto internazionale; raccomanda a tutte le parti interessate di adottare misure per garantire la massima sicurezza e le più severe norme sociali e ambientali nell'esplorazione e nello sfruttamento delle risorse naturali;

16. sottolinea che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e i processi di valutazione dell'impatto strategico e sociale saranno strumenti essenziali nella gestione di progetti e programmi concreti nell'Artico; richiama l'attenzione sulla direttiva 2001/42/CE ⁽¹⁾ concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sul fatto che Finlandia, Svezia e Norvegia hanno ratificato la convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), il che fornirà una solida base per la promozione attiva delle procedure di valutazione d'impatto nell'Artico; rinvia in proposito alla dichiarazione di Bergen resa a conclusione della riunione ministeriale della Commissione OSPAR del 23 e 24 settembre 2010;

⁽¹⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Giovedì 20 gennaio 2011

17. invita gli Stati della regione a risolvere ogni attuale o futuro conflitto per l'accesso alle risorse naturali dell'Artico mediante il dialogo costruttivo, possibilmente in seno al Consiglio artico, che rappresenta una valida sede di dibattito; sottolinea il ruolo della commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale (UNCLCS) ai fini dell'individuazione di soluzioni ai conflitti fra gli Stati artici relativamente alla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;

18. rileva in particolare la responsabilità degli Stati artici di garantire che le compagnie petrolifere che hanno in programma trivellazioni offshore entro i loro confini marittimi dispongano in loco delle necessarie tecnologie e know-how in fatto di sicurezza e siano finanziariamente pronte a impedire ed eventualmente a far fronte a incidenti sulle piattaforme e a fuoriuscite di petrolio; nota che l'estremo rigore delle condizioni meteorologiche e l'elevata fragilità ecologica della regione artica fanno sì che le compagnie petrolifere debbano sviluppare competenze specifiche per la prevenzione e la gestione delle fuoriuscite di petrolio nella regione;

19. accoglie con favore l'accordo di nuova delimitazione ⁽¹⁾ tra la Norvegia e la Russia, in particolare la volontà esplicita di impegnarsi in una più stretta cooperazione sulla gestione comune delle risorse e sulla prosecuzione della gestione congiunta degli stock ittici nel Mare di Barents, anche in termini di sostenibilità; considera in particolare la cooperazione bilaterale tra la Norvegia e la Russia come un esempio di applicazione congiunta delle più elevate norme tecniche disponibili nel campo della protezione ambientale, nella prospezione di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza dello sviluppo controverso di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino;

20. è consapevole delle divergenti interpretazioni del trattato relativo alle isole Svalbard/Spitsbergen riguardo alla sua applicabilità alla piattaforma continentale e alle zone marittime di tali isole e, data l'accessibilità relativamente buona delle risorse nella piattaforma continentale, vedrebbe volentieri un accordo sullo status legale della piattaforma che sancisca i diritti e i doveri, di fronte alla legge, degli Stati che vi si affacciano; confida che eventuali dispute che potrebbero sorgere saranno gestite in modo costruttivo;

21. ricorda la posizione dell'UE quale principale consumatore di risorse naturali dell'Artico e il coinvolgimento degli attori economici europei; chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente nel promuovere la cooperazione e il trasferimento di tecnologia per garantire i più alti standard e procedure amministrative adeguate, di istituire una solida base scientifica per le future tendenze ed esigenze di governance per le risorse dell'Artico, come la pesca, le attività estrattive, la silvicoltura e il turismo, e di avvalersi appieno delle competenze regolamentari dell'UE in materia; invita l'UE a promuovere i principi dello sviluppo sostenibile, dal momento si registrerà un aumento delle attività economiche nell'Artico;

22. insiste sul fatto che prima di avviare nuove attività commerciali di pesca nella regione artica, si proceda a valutazioni scientifiche prudenziali e affidabili degli stock, al fine di determinare livelli di pesca che permettano di conservare gli stock ittici voluti e di non depauperare le altre specie o danneggiare seriamente l'ambiente marino, e che ogni attività di pesca d'altura deve essere disciplinata da un'organizzazione regionale di gestione della pesca che rispetti i pareri scientifici e disponga di un solido programma di controllo e sorveglianza che assicuri la conformità con i provvedimenti di gestione, mentre la pesca nelle zone economiche esclusive (ZEE) deve rispettare gli stessi criteri;

23. ritiene che la creazione e l'imposizione di zone marine protette di estensione e diversità sufficienti costituiscano un importante strumento per la conservazione dell'ambiente marino;

Effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento sull'Artico

24. riconosce che l'UE, come altre aree sviluppate del mondo, contribuisce sostanzialmente al cambiamento climatico e ne ha quindi una responsabilità speciale, donde la necessità che assuma un ruolo leader nella lotta al fenomeno;

25. riconosce che la migliore protezione per l'Artico consiste in un accordo ambizioso e di lungo periodo sul clima globale, ma è consapevole che il rapido riscaldamento dell'Artico può rendere altresì necessaria l'elaborazione di eventuali provvedimenti a breve termine per limitare tale fenomeno;

⁽¹⁾ Firmato il 15 settembre 2010.

Giovedì 20 gennaio 2011

26. considera l'Artico una regione sensibile in cui gli effetti del cambiamento climatico sono particolarmente visibili, con gravi ripercussioni sulle altre regioni del mondo; sostiene pertanto le conclusioni del Consiglio su una maggiore cooperazione con l'UNFCCC e le reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) e gli sforzi volti a realizzare il sistema integrato di osservazione delle isole Svalbard (SIOS) e i componenti artici dell'osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino (EMSO), dal momento che tali iniziative assicurano un contributo europeo prezioso per comprendere il cambiamento climatico e ambientale nella regione artica;

27. constata l'impatto sproporzionato del riscaldamento dell'Artico causato dalle emissioni di fuliggine provenienti dall'UE e da altre regioni dell'emisfero settentrionale, e sottolinea la necessità di includere le emissioni di fuliggine nei pertinenti quadri normativi dell'UNECE e dell'UE, come la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e la direttiva sui limiti nazionali delle emissioni;

28. saluta con favore l'interdizione di utilizzo e di trasporto di olio combustibile pesante su navi operanti nella zona antartica, approvata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI (MEPC) e che dovrebbe entrare in vigore il 1° agosto 2011; sottolinea che un'analoga interdizione potrebbe essere adatta anche per le acque dell'Artico, onde ridurre i rischi ambientali in caso di incidenti;

29. appoggia una maggiore cooperazione con gli Stati artici e non artici sullo sviluppo delle reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) ed esorta l'Agenzia europea per l'ambiente a proseguire la sua preziosa opera e a promuovere la cooperazione attraverso la rete europea d'informazione e osservazione ambientale (Eionet), sulla base dei principi direttivi del sistema comune di informazioni ambientali (SEIS);

30. sottolinea il ruolo importante che l'UE e le nazioni circumpolari devono svolgere nella riduzione dell'inquinamento della regione artica causato dai trasporti a lungo raggio, ad esempio il trasporto marittimo; sottolinea a questo proposito l'importanza dell'attuazione della legislazione europea quale il regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾; sottolinea che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno un impatto notevole sulle regioni costiere in Europa e altrove e sui settori dipendenti dal clima in Europa, come l'agricoltura e la pesca, le energie rinnovabili, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;

Sviluppo socioeconomico sostenibile

31. riconosce che gli effetti della fusione dei ghiacci e l'innalzamento delle temperature non solo provocano spostamenti di popolazioni indigene, minacciandone lo stile di vita, ma stanno creando anche opportunità di sviluppo economico nella regione artica; riconosce il desiderio degli abitanti e dei governi della regione artica titolari di diritti e competenze sovrane di continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile e al tempo stesso tutelare le fonti tradizionali dello stile di vita dei popoli indigeni e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici, tenendo conto della loro esperienza nell'uso e nello sviluppo delle varie risorse della regione in modo sostenibile; raccomanda di applicare i principi di gestione basati sugli ecosistemi per integrare fra loro conoscenze scientifiche in campo ecologico e valori e bisogni sociali;

32. sottolinea l'importanza che l'UE discuta insieme ai rappresentanti delle regioni dell'area della centralità dei Fondi strutturali per lo sviluppo e la cooperazione, al fine di fronteggiare le future sfide globali per il progresso e di saper sfruttare il potenziale di sviluppo dell'area;

33. è del parere che, per identificare il potenziale specifico di ciascuna località e sviluppare idonee strategie di insediamento con riguardo alle diversità regionali, occorra un processo inclusivo che benefici di assistenza a livello nazionale e di UE; ritiene che i partenariati e il dialogo fra i livelli di governo interessati possano garantire che le politiche siano attuate al livello più efficace;

34. nota la posizione speciale e riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico e indica in particolare la situazione giuridica e politica delle popolazioni indigene negli Stati artici e nella loro rappresentanza in seno al Consiglio artico; chiede una maggiore partecipazione dei popoli indigeni al processo politico-decisionale; sottolinea la necessità di adottare speciali misure di salvaguardia della cultura, della lingua e dei diritti alla terra dei popoli indigeni come definiti nella convenzione 169 dell'OIL; chiede un dialogo regolare fra i rappresentanti dei popoli indigeni e le istituzioni dell'UE e invita inoltre l'UE a tenere conto delle speciali esigenze delle aree periferiche scarsamente popolate, in termini di sviluppo regionale, mezzi di sussistenza e istruzione; sottolinea l'importanza di sostenere le attività di promozione della cultura, della lingua e dei costumi dei popoli indigeni;

⁽¹⁾ GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

Giovedì 20 gennaio 2011

35. nota che le economie dei popoli indigeni dipendono in larga misura dall'uso sostenibile delle risorse naturali, per cui l'attenuazione del cambiamento climatico e dei suoi effetti e il diritto dei popoli indigeni a un ambiente non inquinato sono pure questioni di pertinenza dei diritti umani;
36. accoglie con favore l'opera svolta dal relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali presso i popoli indigeni e dal meccanismo di esperti dell'ONU sui diritti delle popolazioni autoctone;
37. saluta con favore il completamento da parte del meccanismo di esperti della relazione sull'avanzamento dello studio sui popoli autoctoni e il loro diritto a partecipare alla formazione delle decisioni;
38. esorta gli Stati membri artici ad avviare negoziati che portino a una nuova convenzione sul popolo nordico dei Sami e alla sua ratifica;
39. sollecita l'UE a promuovere attivamente i diritti culturali e linguistici delle popolazioni ugrofinniche che vivono nella Russia settentrionale;
40. prende atto dei recenti sviluppi giuridici riguardanti il divieto dell'UE in materia di prodotti derivati dalla foca, in particolare il ricorso per annullamento del regolamento (CE) n. 1007/2009 ⁽¹⁾ (causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami c. Parlamento e Consiglio) attualmente all'esame della Corte di giustizia; prende atto della procedura di consultazione sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) richiesta da Canada e Norvegia; esprime la speranza che i disaccordi tra le parti possano essere superati grazie alle sentenze della Corte di giustizia europea e ai risultati delle procedure dell'OMC;
41. è consapevole del crescente interesse allo sfruttamento delle risorse; sottolinea al riguardo la necessità di approcci ampi e organici basati sugli ecosistemi – probabilmente i più idonei ad affrontare le molteplici sfide che si pongono all'Artico in tema di cambiamento climatico, trasporto marittimo, inquinanti ambientali e rischi connessi, pesca e altre attività umane – in linea con la politica marittima integrata dell'UE o il piano norvegese di gestione integrata per il Mare di Barents e le acque al largo delle isole Lofoten; raccomanda agli Stati membri di avallare la versione riveduta degli orientamenti del Consiglio artico relativi allo sfruttamento offshore del petrolio e del gas del 2009;

Governance

42. riconosce le istituzioni e il quadro generale del diritto internazionale e degli accordi che regolano le aree importanti per l'Artico quali l'UNCLOS (compresi i principi fondamentali della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo), l'IMO, la convenzione OSPAR ⁽²⁾, la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), la CITES ⁽³⁾ e la convenzione di Stoccolma, nonché i numerosi accordi bilaterali e quadro esistenti, in aggiunta alle regolamentazioni nazionali in vigore negli Stati artici; conclude quindi che la regione artica non è da considerarsi un vuoto giuridico, bensì uno spazio dotato di strumenti di governance ben sviluppati, tuttavia, fa notare che, a causa delle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo economico crescente, le norme vigenti vanno ulteriormente sviluppate, rafforzate e attuate da tutte le parti interessate;
43. sottolinea che, sebbene gli Stati svolgano un ruolo essenziale nella governance dell'Artico, assolvono compiti importanti anche altri soggetti, come le organizzazioni internazionali, le popolazioni locali e indigene e i livelli substatali di governo; sottolinea l'importanza di accrescere la fiducia fra quanti hanno nella regione interessi legittimi adottando un approccio partecipativo e servendosi del dialogo come mezzo per sviluppare una visione comune dell'Artico;
44. ritiene che l'impressione data da alcuni osservatori di un tentativo di accaparrarsi l'Artico non contribuisce a generare comprensione e cooperazione costruttiva nella regione; rileva che gli Stati artici hanno più volte dichiarato il loro impegno a risolvere – e in alcuni casi si sono adoperati in tal senso – i possibili conflitti di interesse secondo i principi del diritto internazionale;
45. riconosce il ruolo importante dell'AC quale principale sede regionale di cooperazione per l'intera regione artica; rammenta che non solo la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, Stati membri dell'Unione, e l'Islanda, paese candidato all'adesione all'Unione, sono membri dell'AC, ma che anche la Germania, la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna e la Polonia, anch'essi Stati membri, sono osservatori

⁽¹⁾ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

⁽²⁾ Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.

⁽³⁾ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

Giovedì 20 gennaio 2011

permanenti attivi dell'AC; afferma il suo impegno a non sostenere accordi che escludano Stati membri artici dell'UE, paesi candidati o Stati EFTA/SEE dell'Artico; riconosce il lavoro concreto svolto nei gruppi di lavoro dell'AC con il coinvolgimento degli osservatori e invita la Commissione e le agenzie dell'UE a continuare ad impegnarsi attivamente in tutti i pertinenti gruppi di lavoro, ogni qualvolta sia possibile; è favorevole a rafforzare la base giuridica ed economica dell'AC;

46. riconosce che le sfide cui è confrontato l'Artico sono globali e dovrebbero pertanto coinvolgere tutti gli attori pertinenti;

47. accoglie favorevolmente i risultati delle principali relazioni prodotte dai gruppi di lavoro dell'AC negli ultimi anni sul petrolio e il gas dell'Artico, le conseguenze del riscaldamento e la necessità di contromisure d'urgenza;

48. plaude al grado di organizzazione politica degli interessi indigeni nel Nord Europa concretatasi nei parlamenti sami e successivamente nel Consiglio sami, e alla cooperazione fra varie organizzazioni indigene su base circumpolare; riconosce il ruolo imprescindibile dell'AC per quanto riguarda la partecipazione dei popoli indigeni; riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico quali sanciti nella dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni ed esorta la Commissione a servirsi dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per l'autodeterminazione dei popoli indigeni dell'Artico;

49. si compiace dell'ampia cooperazione su questioni come la protezione dell'ambiente marino artico (Gruppo di lavoro PAME), non solo a livello regionale ma anche a livello bilaterale e internazionale; interpreta in questo senso il lavoro svolto sul SAR nell'AC come un primo passo verso meccanismi che consentano anche di prendere decisioni vincolanti;

50. accoglie con favore la continua valutazione da parte dell'AC dell'ambito e della struttura della sua attività e confida nel fatto che l'AC continuerà ad ampliare la base dei processi di formazione delle decisioni per comprendere altri soggetti;

51. esprime l'auspicio che l'AC sviluppi ulteriormente il suo importante lavoro e ampli la base per processi decisionali che comprendano altri attori artici che stanno intensificando la loro presenza nella regione, per coinvolgere quindi le loro conoscenze e capacità e tener conto dei loro legittimi interessi nel quadro del diritto internazionale, sottolineando al tempo stesso l'importanza maggiore degli interessi degli Stati artici; si compiace delle procedure interne dell'AC in merito a una revisione dello status di osservatori e della possibile portata futura dei compiti dell'AC;

52. è del parere che un AC potenziato debba svolgere un ruolo di primo piano nella cooperazione sull'Artico e accoglierebbe dunque con favore il miglioramento politico e amministrativo delle sue capacità, ad esempio la segreteria permanente attualmente in discussione, una ripartizione più equa dei costi, riunioni ministeriali più frequenti e un vertice artico annuale ai massimi livelli, quale proposto dal ministro degli Affari esteri della Finlandia, Stato membro dell'UE e anche del Consiglio artico; valterebbe inoltre positivamente una maggiore partecipazione dei parlamentari artici per sottolineare la dimensione parlamentare, assicurandosi anche di includere importanti attori non artici; insiste inoltre sul fatto che proseguire gli incontri ad alto livello fra un gruppo esclusivo di Stati non farà che indebolire lo status e il ruolo dell'AC nel suo complesso; auspica che l'AC mantenga il suo approccio aperto e inclusivo e resti così aperto a tutti le parti interessate;

53. considera la dimensione settentrionale un punto focale della cooperazione regionale nel Nord Europa; nota che i quattro partner, ossia UE, Islanda, Norvegia e Federazione russa, nonché il Consiglio artico, il Consiglio euroartico di Barents, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, il Consiglio nordico dei ministri, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca nordica per gli investimenti e la Banca Mondiale (IBRD) partecipano alla dimensione settentrionale e che Canada e Stati Uniti vi detengono lo status di osservatori; sottolinea la necessità di uno stretto ravvicinamento tra la politica della dimensione settentrionale e la politica artica dell'UE, in costante evoluzione; prende atto della finestra artica della dimensione settentrionale; sottolinea la preziosa esperienza dei partenariati della dimensione settentrionale, in particolare il nuovo partenariato in materia di trasporti e logistica nel quadro della dimensione settentrionale e i suoi benefici per la cooperazione nell'Artico;

54. conferma il suo sostegno allo status di osservatore permanente dell'UE in seno all'AC; riconosce che gli Stati membri dell'UE partecipano ai lavori dell'AC tramite varie organizzazioni internazionali (ad es. IMO, OSPAR, NEAFC e convenzione di Stoccolma) e sottolinea la necessità di assicurare la coerenza fra tutte le politiche dell'UE concernenti l'Artico; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento debitamente informato sulle riunioni e l'attività dell'AC e dei suoi gruppi di lavoro; sottolinea intanto che l'Unione europea e i

Giovedì 20 gennaio 2011

suoi Stati membri sono già presenti in qualità di membri o osservatori in altre organizzazioni internazionali rilevanti per l'Artico, come l'IMO, l'OSPAR, la NEAFC e la convenzione di Stoccolma e dovrebbero pertanto prestare più coerentemente attenzione al lavoro in queste organizzazioni; sottolinea in particolare a questo proposito anche la necessità di coerenza di tutte le politiche dell'UE nei confronti dell'Artico; esorta l'AC a coinvolgere maggiormente la società civile e le organizzazioni non governative come osservatori ad hoc;

55. vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra Danimarca, Finlandia, Norvegia, Russia, Svezia e Commissione europea; constata l'opera del BEAC in campo sociale e sanitario nonché in materia di istruzione e ricerca, energia, cultura e turismo; nota il ruolo consultivo del gruppo di lavoro sui popoli indigeni (WGIP) in seno al BEAC;

Conclusioni e richieste

56. chiede alla Commissione di trasformare l'attuale gruppo interservizi in una struttura interservizi permanente per garantire un'impostazione coerente, coordinata e integrata delle politiche dei diversi settori chiave rilevanti per l'Artico, quali ambiente, energia, trasporti e pesca; raccomanda di affidare la conduzione congiunta di questa struttura al SEAE e alla DG MARE, quest'ultima con funzioni di coordinamento inter-settoriale all'interno della Commissione; raccomanda inoltre, conseguentemente, anche la creazione di un'unità per l'Artico nel SEAE;

57. invita la Commissione a considerare, in sede di negoziazione di accordi bilaterali, che il sensibile ecosistema dell'Artico deve essere protetto, che gli interessi delle popolazioni artiche, compresi i popoli indigeni, devono essere salvaguardati e che le risorse naturali dell'Artico devono essere sfruttate in modo sostenibile; la esorta ad agire in conformità di questi principi in tutte le sue attività;

58. constata che i dati scientifici dimostrano chiaramente che l'ecosistema artico è attualmente interessato da profondi cambiamenti legati al clima e che tale situazione richiede un approccio basato sul principio di cautela e sul massimo rigore scientifico nei confronti di qualsiasi sviluppo futuro nelle regioni artiche; chiede che siano condotti studi scientifici ulteriori, nel quadro di un accordo multilaterale, per far meglio conoscere a livello internazionale l'ecosistema artico e chiarire le decisioni adottate, prima di qualsiasi importante evoluzione;

59. sottolinea il fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i maggiori finanziatori di ricerche rilevanti per l'Artico, della cooperazione regionale e dello sviluppo di tecnologie rilevanti dentro e fuori la regione, e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di sviluppare iniziative circumpolari di cofinanziamento e coprogrammazione che consentano la cooperazione più agevole e efficace tra gli esperti dei paesi coinvolti; chiede all'UE di promuovere le attività di cooperazione con USA, Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Russia nel campo della ricerca multidisciplinare sull'Artico, istituendo meccanismi coordinati di finanziamento; chiede inoltre alla Commissione di creare strumenti che permettano di lavorare direttamente con gli Stati membri artici, con le organizzazioni dei popoli indigeni e con gli istituti artici di ricerca, per fornire all'UE informazioni su tematiche specifiche, su importanti aree di ricerca e sulle questioni che interessano quanti vivono e lavorano nell'Artico, in modo da contribuire alla definizione di future attività di ricerca;

60. è del parere che l'UE debba sviluppare ulteriormente le sue capacità e invita la Commissione a esplorare e riferire in merito alla creazione e al proseguimento di attività dell'Unione europea nell'Artico come il programma congiunto circumpolare di finanziamento multilaterale della ricerca che consenta una cooperazione più semplice e meno burocratica e progetti comuni della comunità di ricerca; chiede alla Commissione di esplorare, in via prioritaria, la possibilità di istituire un centro di informazione dell'UE sull'Artico, costituito come impresa in rete, tenendo conto delle proposte idonee; prende atto, a tale riguardo, della proposta dell'Università della Lapponia; ritiene che tale centro debba essere in grado di organizzare per l'UE la mobilitazione permanente dei principali attori dell'Artico e incanalare le informazioni e i servizi concernenti la regione artica verso le istituzioni dell'UE e i soggetti interessati;

61. sottolinea che per determinare in modo oggettivo il tipo e il ritmo dei mutamenti dell'ambiente naturale dell'Artico, è essenziale che alle équipes internazionali di scienziati sia accordato pieno accesso a quest'area particolarmente sensibile del nostro pianeta, per potervi condurre ricerche; rileva che l'UE sta intensificando la sua presenza e la sua partecipazione, specie nella zona europea dell'Artico, tramite la costruzione di infrastrutture comuni di ricerca e l'aumento del numero dei programmi di ricerca condotti nell'Artico; sostiene in particolare la costituzione di équipes di ricerca composte da scienziati specializzati in numerosi e diversi settori, in rappresentanza di tutti i paesi partecipanti; si compiace della cooperazione spesso buona e aperta nella ricerca e ritiene che questa attività di ricerca debba essere aperta, essendo nell'interesse di tutti e destinata all'intera comunità internazionale;

Giovedì 20 gennaio 2011

62. sottolinea il contributo dell'obiettivo UE di cooperazione territoriale europea, che rappresenta un evidente valore aggiunto europeo, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) «Kolarctic» e «Carelia» e il programma CBC «Bacino del Baltico» che comprende la regione del Mare di Barents; chiede alla Commissione di esplorare in che modo un programma per le zone periferiche settentrionali, opportunamente rafforzato potrebbe avere un impatto analogo sulla Strategia artica nel prossimo periodo di programmazione;
63. chiede alla Commissione di appoggiare gli sforzi volti a una realizzazione rapida ed efficiente degli osservatori SIOS ed EMSO quali contributi preziosi per una migliore comprensione e protezione dell'ambiente artico;
64. chiede alla Commissione di presentare proposte su come il progetto Galileo o altri progetti, come il sistema di monitoraggio mondiale dell'ambiente e della sicurezza, che potrebbero avere un impatto sulla regione artica possano essere sviluppati per permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, in modo da investire, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, per contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area, che sono di grande importanza per la geodinamica terrestre, per il ciclo delle acque nelle regioni polari e per l'approfondimento della conoscenza di ecosistemi unici come quelli artici;
65. invita tutti i governi della regione dell'Artico, in particolare quello della Russia, ad avallare e adottare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni approvata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007;
66. sollecita gli Stati membri a ratificare tutti i principali accordi relativi ai diritti dei popoli indigeni, come la convenzione 169 dell'OIL;
67. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di proporre, nel quadro degli attuali lavori dell'OMI su un codice polare obbligatorio per il trasporto marittimo, che le emissioni di fuliggine e l'olio combustibile pesante siano soggette a norme specifiche; chiede alla Commissione, nel caso in cui detti negoziati restino infruttuosi, di presentare proposte normative per le navi dirette o provenienti da acque artiche che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di imporre rigide regole che limitino le emissioni di fuliggine e l'utilizzo e il trasporto di oli combustibili pesanti;

*

* *

68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione dell'Artico.

Una strategia UE per il mar Nero

P7_TA(2011)0025

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (2010/2087(INI))

(2012/C 136 E/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sinergia del Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale» (COM(2007)0160),
- viste le conclusioni del Consiglio sull'iniziativa della sinergia del Mar Nero del 14 maggio 2007,
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.

Giovedì 20 gennaio 2011

- vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea e della grande regione del Mar Nero, adottata a Kiev il 14 febbraio 2008,
 - vista la relazione della Commissione sul primo anno di attuazione della strategia del Mar Nero adottata il 19 giugno 2008 (COM(2008)0391),
 - vista la dichiarazione congiunta all'avvio del partenariato ambientale per la sinergia del Mar Nero (Bruxelles, 16 marzo 2010),
 - viste la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726) e la sua intenzione di presentare il riesame della politica europea di vicinato (PEV) nel 2011,
 - visto il partenariato per l'adesione con la Turchia,
 - visti gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia, la Repubblica moldova e l'Ucraina, i negoziati in corso sui nuovi accordi di associazione nonché i rispettivi piani di azione della PEV,
 - viste le relazioni sui progressi compiuti nell'ambito della politica europea di vicinato da Armenia, Azerbaijan, Repubblica moldova, Georgia, approvate dalla Commissione il 12 maggio 2010,
 - visto l'accordo di partenariato e cooperazione concluso con la Federazione russa e i negoziati in corso sul nuovo accordo UE-Russia,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 dicembre 2008, intitolata «Partenariato orientale» (COM(2008)0823),
 - vista la dichiarazione comune del vertice sul partenariato orientale, svoltosi a Praga il 7 maggio 2009,
 - visti i recenti progressi nell'ambito del dialogo inteso ad agevolare il rilascio di visti con i Paesi della regione,
 - vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato ⁽¹⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica moldova, la Federazione russa, la Turchia, l'Ucraina e i paesi del Caucaso meridionale nonché sulla politica marittima integrata,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0378/2010),
- A. considerando che la regione del Mar Nero è un ponte strategico che collega l'Europa alla regione del Mar Caspio, all'Asia centrale e al Medio Oriente, nonché alla regione del Sudest asiatico e alla Cina e che essa è caratterizzata da stretti legami e da grandi potenzialità, ma anche da divergenze e rivalità; considerando che la regione comprende Bulgaria, Grecia e Romania, che sono Stati membri dell'Unione europea, la Turchia, paese candidato all'adesione, e i partner PEV ossia Armenia, Azerbaijan, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina, nonché la Federazione russa, come partner strategico,

⁽¹⁾ GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.

Giovedì 20 gennaio 2011

- B. considerando che la regione del Mar Nero è di importanza strategica per l'UE e che il Mar Nero è in parte interno all'UE e, sotto il profilo geografico, si tratta fondamentalmente di un mare europeo, il che comporta sfide e opportunità comuni per l'UE e i paesi della regione, così come una comune esigenza per garantire una zona di pace, democrazia, sicurezza, stabilità, cooperazione regionale e prosperità sostenibile attorno al Mar Nero; considerando la necessità di un approccio più coerente, sostenibile e strategico nella regione del Mar Nero,
- C. considerando che la regione del Mar Nero è un ambiente caratterizzato da una ricchezza sociale, culturale e religiosa, in cui il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe svolgere un ruolo centrale,
- D. considerando che la sinergia del Mar Nero (BSS) ha avuto il merito di riconoscere la regione del Mar Nero come strategica per l'UE assieme alla necessità di un coinvolgimento rafforzato dell'Unione europea nella regione; considerando che i risultati della BSS finora sono stati piuttosto limitati e senza un quadro chiaro e concreto sui risultati dell'attuale applicazione del BSS, esponendo l'UE alle critiche per mancanza di visione strategica per la regione e per l'applicazione di un'impostazione frammentata nella realizzazione della strategia,
- E. considerando che non vi è stata l'elaborazione di un piano di azione che preveda concreti obiettivi e criteri di riferimento, meccanismi di rendiconto, monitoraggio, valutazione e seguito, come chiesto nella prima risoluzione del Parlamento sulla regione del Mar Nero,
- F. considerando che nel 2008 è stata redatta solo una relazione sull'andamento dei lavori cui non è seguito nessun meccanismo di relazioni periodiche; considerando che non molti progetti sono stati realizzati e fino ad oggi solo un partenariato in materia di ambiente è stato avviato,
- G. considerando che dal 2008 non si è svolta nessuna conferenza ministeriale e che ciò ha messo in rilievo la mancanza di visibilità e di una visione strategica e di orientamenti politici per la BSS,
- H. considerando che i pur lodevoli sforzi finora fatti sono stati gravemente ostacolati dalla scarsa organizzazione amministrativa, dalla mancanza di impegni istituzionali e politici e dalla mancanza di risorse umane e di apposite risorse finanziarie,
- I. considerando che dal 2008 molti fatti sono avvenuti nella regione e che mentre la cooperazione regionale sembra avanzare in alcuni settori tecnici come l'ambiente, l'istruzione, la ricerca e la tecnologia, così come nel ravvicinamento normativo, numerosi problemi come conflitti cronici nel Caucaso e in Transnistria, la sicurezza marittima e le operazioni di ricerca e soccorso, la militarizzazione, le popolazioni sfollate, e il deterioramento della democrazia persistono e sono addirittura esacerbati,
- J. considerando che l'Unione europea, grazie alla missione della Presidenza francese e all'intervento degli Stati membri, ha dimostrato il proprio impegno a circoscrivere e risolvere il conflitto in Georgia;
- K. considerando che la regione del Mar Nero riveste un'importanza geostrategica per la sicurezza energetica dell'Unione europea, soprattutto in relazione alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico,
- L. considerando che altre iniziative dell'Unione europea che coinvolgono i paesi della regione del Mar Nero non vanno considerate in concorrenza con la BSS, ma piuttosto complementari ad essa,
- M. considerando che la Commissione è stata invitata a sviluppare una strategia dell'UE per la regione del Danubio, che dovrebbe tener conto della sua stretta interrelazione con la regione del Mar Nero,
1. ritiene che, visti l'importanza strategica della regione del Mar Nero per l'UE e i risultati alquanto limitati della BSS, debba essere avviata una strategia per rafforzare la coerenza e la visibilità dell'azione dell'UE nella regione e che la strategia per il Mar Nero debba rientrare pienamente in una più ampia visione di politica estera e di sicurezza dell'Unione europea;

Giovedì 20 gennaio 2011

2. invita la Commissione e il Servizio europeo di azione esterna (SEAE) ad elaborare una strategia per la regione del Mar Nero, in concomitanza con il riesame della politica europea di vicinato, in modo da definire un approccio integrato ed esaustivo dell'UE al fine di affrontare le sfide e cogliere le opportunità nella regione, con un dettagliato piano d'azione, obiettivi chiari, iniziative d'eccellenza e parametri di riferimento; ritiene che la strategia dovrà garantire in maniera efficace il coordinamento delle attività e la suddivisione dei compiti;
3. ribadisce il suo invito alla Commissione e al SEAE ad effettuare valutazioni periodiche dell'attuazione della strategia attraverso la creazione di autentici meccanismi di monitoraggio, valutazione, seguito e di rendiconto; chiede con sollecitudine che siano consultate le commissioni competenti del Parlamento europeo nei momenti chiave di tale processo;
4. raccomanda di garantire la coerenza tra la politica a livello di Unione e le strategie nazionali degli Stati membri dell'UE nella regione del Mar Nero;
5. sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea devono stabilire priorità chiare, sulla cui base poter elaborare successivamente un piano d'azione realistico e finanziariamente valido, unitamente a un meccanismo per valutarne l'efficacia;
6. sottolinea che risorse umane adeguate devono essere destinate al raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia, tenendo concretamente conto della strategia nella struttura organizzativa e nella dotazione di personale del SEAE;
7. accoglie con favore l'avvio del programma operativo comune di cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mar Nero nel quadro dell'ENPI e ritiene che l'elevato numero di richieste pervenute rispecchi il profondo interesse per i progetti comuni di cooperazione nella regione del Mar Nero; si compiace che la commissione mista di controllo abbia approvato 16 nuovi progetti nel novembre 2010; ritiene tuttavia che la lentezza del funzionamento del programma rifletta le carenze dei vigenti meccanismi di finanziamento; rileva, in particolare, le difficoltà giuridiche legate alla necessità di finanziare i partecipanti a titolo di diversi strumenti finanziari e invita la Commissione ad individuare soluzioni per superare tali ostacoli; è del parere che possano rientrare nel programma anche i progetti di investimento;
8. chiede l'elaborazione di un programma operativo comune per il bacino del Mar Nero per il prossimo periodo di programmazione, al fine di affrontare in maniera approfondita e proseguire gli sforzi volti a raggiungere tutti gli obiettivi previsti nel documento di strategia per la cooperazione transfrontaliera dell'ENPI 2007-2013; sottolinea la necessità di stabilire l'uniformità delle condizioni che disciplinano le candidature, consentendo a qualsiasi entità giuridica, in qualsiasi paese partecipante al programma, di presentare la propria candidatura in qualità di partecipante principale; ritiene che tutti i paesi interessati dal programma operativo comune per il bacino del Mar Nero debbano essere coinvolti e incoraggiati a partecipare attivamente al prossimo periodo di programmazione;
9. è persuaso quindi che il successo della strategia dipenda dalla disponibilità di adeguati e precisi finanziamenti; chiede la creazione di una linea di bilancio specifica per la strategia del Mar Nero nonché per l'elaborazione di efficienti metodi di erogazione adeguati alle peculiarità della regione e rigorosi controlli sull'impiego dei finanziamenti; raccomanda di privilegiare il finanziamento di progetti di sviluppo su piccola scala; invita la Commissione e le regioni a promuovere i progetti «people to people» nel quadro della cooperazione transfrontaliera e ad alimentare e potenziare lo strumento finanziario del Fondo per piccoli progetti;
10. rileva la necessità di un approccio basato sui progetti in vista di coinvolgere autorità locali, comunità imprenditoriali, ONG o altre organizzazioni della società civile (OSC) nella progettazione, gestione comune e attuazione delle attività nell'ambito della strategia per il Mar Nero; sottolinea l'importanza di monitorare le attività relative alla strategia per il Mar Nero mediante la definizione di parametri di riferimento o di altri indicatori appropriati;
11. incoraggia lo sviluppo di sinergie tra le varie politiche dell'Unione che entrano in gioco nella strategia, in particolare i Fondi strutturali, il programma quadro di ricerca e sviluppo e le reti di trasporto transeuropee, così da assicurare la sostenibilità delle azioni finanziate; in tal modo le opportunità create da un'iniziativa di sviluppo economico potranno essere colte da un'altra iniziativa complementare;

Giovedì 20 gennaio 2011

12. considera la piena inclusione e l'appartenenza regionale importanti principi per l'impostazione dell'Unione europea verso la regione e considera la Turchia e la Russia partner che dovrebbero essere adeguatamente coinvolti nella cooperazione regionale del Mar Nero; ritiene che il doppio ruolo di Bulgaria, Romania e Grecia, al contempo Stati rivieraschi e Stati membri dell'UE, sia essenziale per il successo della politica dell'UE nella regione del Mar Nero;

13. ritiene che, per dare visibilità, guida strategica e coordinamento ad alto livello, debbano essere organizzate periodiche riunioni ministeriali tra l'Unione europea e i paesi della grande regione del Mar Nero comprendendo tutti i protagonisti e i paesi della regione, compresa l'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), la Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, la BERS e la BEI; ritiene che un dialogo istituzionale che unisca l'Unione europea e la BSEC potrebbe costituire un progresso verso la creazione di un partenariato a tutti gli effetti nella regione; osserva tuttavia che la BSEC sembra attualmente affrontare alcune difficoltà strutturali e necessita di un ringiovanimento e di una riforma per diventare un partner regionale efficace;

14. deplora il fatto che il forum del Mar Nero per il dialogo e il partenariato sia stato negativamente influenzato da tensioni regionali e che quindi non sia stato ancora istituito finora; ritiene che tale forum potrebbe avere un ruolo nell'elaborare nuove idee e promuovere il dialogo fra i protagonisti regionali;

15. ritiene che la strategia per il Mar Nero debba essere sviluppata a tutti i livelli della cooperazione regionale; si compiace della cooperazione parlamentare instaurata fra l'UE e i paesi del Mar Nero;

16. riconosce l'importanza delle autorità e delle parti interessate a livello regionale e locale per la programmazione e l'attuazione della strategia, considerando i loro stretti legami con il territorio e con la popolazione locale; chiede pertanto che siano individuate le loro esigenze e che esse siano pienamente coinvolte nella strategia;

17. plaude alla creazione del forum della società civile del Mar Nero e incoraggia il rafforzamento della cooperazione tra enti locali, società civile e imprese; invita la Commissione a rafforzare il sostegno alla società civile, incluso il sostegno alle reti delle organizzazioni della società civile; sottolinea il ruolo del settore non governativo per assicurare sia l'efficace attuazione delle attività della strategia per il Mar Nero, sia il successo delle misure volte all'instaurazione della fiducia;

18. sottolinea la natura complementare della BSS e del partenariato orientale e invita la Commissione a fare un uso positivo dei diversi approcci delle due iniziative e a chiarire, a tutti i livelli, come utilizzare sostanzialmente tale grado di complementarietà; invita il Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a garantire che il SEAE coordini efficacemente le diverse iniziative e gli strumenti utilizzati dall'UE nella grande regione del Mar Nero;

19. plaude agli sviluppi della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio, che deve essere completata entro la fine dell'anno, e invita ad approvarla e ad avviarne l'attuazione nella prima parte del 2011; evidenzia la necessità di estendere la strategia dell'UE per la regione del Danubio verso la regione del Mar Nero; rileva che lo sviluppo sostenibile della regione del Danubio rafforzerà ulteriormente l'importanza geostrategica della regione del Mar Nero; ritiene di conseguenza che, pur riconoscendo la diversità delle regioni e l'interesse geografico distinto delle due strategie, queste ultime dovrebbero essere complementari e rafforzarsi a vicenda;

20. sottolinea che nella strategia dell'UE per la regione del Mar Nero devono essere perseguiti due obiettivi principali da parte dell'Unione europea e degli Stati membri: garantire uno spazio di pace, democrazia, stabilità e prosperità, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e fornire all'UE la sicurezza energetica; ritiene che buon governo, Stato di diritto, promozione del rispetto dei diritti umani, gestione delle migrazioni, energia, trasporti, ambiente, sviluppo economico e sociale dovrebbero costituire le azioni prioritarie;

Sicurezza e buon governo

21. ricorda che la regione del Mar Nero necessita di politiche attive e soluzioni durature per affrontare le notevoli sfide regionali e transnazionali, come i conflitti cronici, le popolazioni sfollate, le controversie bilaterali, la chiusura dei confini e le rivalità strategiche che portano alla militarizzazione e alla proliferazione di armi, deboli istituzioni e governi e il deterioramento dello stato di diritto, criminalità transfrontaliera e contrabbando, la gestione delle frontiere e della circolazione delle persone e uno scarso livello della sicurezza e della sicurezza marittima;

Giovedì 20 gennaio 2011

22. sottolinea che è estremamente importante instaurare, favorire e sviluppare relazioni di buon vicinato tra i paesi del Mar Nero, come condizione necessaria per una buona cooperazione e ritiene inaccettabile che la regione si trovi ancora ad affrontare il problema della chiusura dei confini tra paesi vicini;
23. ritiene che l'UE possa e debba svolgere un ruolo maggiore nella configurazione della sicurezza ambientale nella regione del Mar Nero; chiede un maggiore coinvolgimento dell'Unione nel dialogo strategico regionale e nella cooperazione con i suoi partner strategici in materia di sicurezza e di prevenzione e risoluzione di conflitti irrisolti, conformemente al diritto internazionale; sottolinea che il pieno sviluppo della strategia per il Mar Nero è direttamente collegato anche alla realizzazione di progressi concreti nella composizione pacifica dei conflitti irrisolti; sollecita pertanto l'UE ad assumere un impegno più diretto e un ruolo di guida nei negoziati e nei processi di pace, a potenziare le misure atte a creare un clima di fiducia e i programmi di assistenza, al fine di porre le basi per soluzioni globali e durature, e ad attenuare le conseguenze dei conflitti per la popolazione locale; plaude ai lavori di EUBAM e EUMM;
24. invita la Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a intensificare gli sforzi volti a incoraggiare la Russia a rispettare i sei punti del piano Sarkozy, al fine di stabilizzare e risolvere il conflitto in Georgia;
25. sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di controllo e invita l'Unione europea a elaborare un sistema di allerta rapida come strumento utile a prevenire i conflitti e a instaurare la fiducia nella regione del Mar Nero; raccomanda di concentrare l'attenzione su casi concreti anziché sulla generale espressione di preoccupazioni; chiede che siano prese in considerazione misure volte all'instaurazione della fiducia, ad esempio la divulgazione pubblica della vendita di armi e delle attività militari navali; manifesta una preoccupazione particolare dinanzi alla proroga dell'accordo portuale per la flotta navale russa del Mar Nero, in Crimea, e al suo impatto sulla stabilità della regione;
26. invita l'UE a intraprendere iniziative concrete per istituire un quadro giuridico regionale e meccanismi per far fronte alla proliferazione di armi nella regione del Mar Nero;
27. chiede che la criminalità transfrontaliera e il contrabbando, in particolare il contrabbando di droghe e di esseri umani, nonché la migrazione illegale siano affrontati nella strategia del Mar Nero, così come un ulteriore rafforzamento della cooperazione in materia di gestione di frontiere e di circolazione delle persone;
28. sottolinea la necessità di una migliore gestione dei flussi migratori da e verso la regione del Mar Nero attraverso il potenziamento dell'integrazione politica, economica e sociale dei migranti, sulla base dei principi dell'approccio globale dell'UE in materia di migrazione;
29. osserva l'aumento, negli ultimi anni, di incidenti in mare che hanno provocato perdite umane e danni ambientali, e l'incapacità degli Stati rivieraschi di effettuare operazioni di salvataggio coordinate ed efficaci; a tale riguardo invita l'Unione europea a utilizzare la politica marittima integrata per coordinare le attività di ricerca, salvataggio e prevenzione degli incidenti nel Mar Nero e chiede di elaborare una strategia di vigilanza di tale mare;
30. ritiene che una strategia di sicurezza per la regione del Mar Nero debba anche includere gli obiettivi del miglioramento della governance, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle capacità dello Stato; invita a Commissione e il SEAE a promuovere iniziative generali sul rafforzamento delle istituzioni e della governance democratica, che sono indispensabili per qualsiasi paese che punti a uno sviluppo coronato da successo; sottolinea che l'obiettivo di migliorare la governance, il principio di legalità e le strutture dello stato negli Stati ex sovietici della regione rappresenta di per sé una strategia di sicurezza, dal momento che il fallimento totale o parziale dello stato e la stagnazione politica creano le condizioni per ingerenze esterne e minacce transnazionali;
31. sottolinea che la strategia dell'UE per la regione del Mar Nero deve attribuire un'enfasi maggiore alla difesa dei diritti umani e al rafforzamento della democrazia nell'intera regione, e che ciò deve comprendere la promozione di una cooperazione vantaggiosa tra le organizzazioni non governative e i difensori dei diritti umani;
32. osserva che la promozione del rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo è una delle priorità dell'UE; rileva che ogni giorno si registrano violazioni dei diritti umani nelle zone occupate dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia; invita dunque l'Unione, e in particolare il SEAE, a reagire attivamente a ogni sorta di violazioni dei diritti umani nella regione del Mar Nero;

Giovedì 20 gennaio 2011

33. sottolinea l'importanza del ruolo svolto dall'OSCE nella regione e ritiene essenziale che l'Unione europea cooperi con esso nei settori dello sviluppo istituzionale, dello Stato di diritto, dell'osservazione elettorale, della libertà dei media, come pure della democrazia e dei diritti umani;

Energia, trasporto e ambiente

34. ritiene, da un lato, che la regione del Mar Nero sia un'area di rilevanza strategica per la sicurezza energetica dell'UE e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, e a tale proposito ribadisce l'urgenza e l'importanza di una strategia coerente per la regione del Mar Nero; reputa, dall'altro, che la cooperazione in materia di energia, trasporti e ambiente sia essenziale per uno sviluppo armonioso e sostenibile della regione; accoglie con favore l'avvio del partenariato per l'ambiente, mentre attende con impazienza l'avvio delle altre due partnership in materia di trasporti e di energia; chiede che la loro attuazione sia rapida ed efficiente; ritiene che lo sviluppo di un quadro giuridico comune a livello regionale sarebbe di grande utilità in termini di cooperazione più efficace e di sinergie su questi argomenti; ritiene che la creazione di reti professionali e istituzionali dotate di adeguato sostegno, potrebbe migliorare la capacità di cooperazione e l'efficienza del processo decisionale;

35. rileva la necessità di rafforzare la cooperazione multilaterale in materia di energia nella regione del Mar Nero, per la quale l'Organizzazione internazionale del commercio e il Trattato sulla Carta dell'energia forniscono i principi fondamentali; sostiene la piena integrazione normativa e commerciale sulla base della legislazione dell'UE in materia di energia e ambiente, e incoraggia l'adesione dei paesi della regione allargata del Mar Nero al trattato che istituisce la Comunità dell'energia nonché l'assistenza da parte dell'UE, della BEI e della BERS ai fini della modernizzazione delle infrastrutture energetiche in tale regione;

36. sottolinea l'importanza del fatto che gli Stati membri adottino un approccio comune nei confronti della regione del Mar Nero, onde assicurare gli interessi a lungo termine dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della stabilità del suo vicinato;

37. ricorda la necessità di un'azione più energica della Commissione a sostegno di misure per diversificare le forniture di gas e di un quadro normativo comune per promuovere un sistema di mercato del gas trasparente, competitivo e basato su regole; invita nel contempo l'Unione europea a sviluppare attivamente la cooperazione con i paesi della regione del Mar Nero e a offrir loro maggiori possibilità di promuovere progetti energetici che rispondano agli interessi dell'UE; accoglie favorevolmente, in tale contesto, l'adesione della Repubblica moldova e dell'Ucraina alla comunità dell'energia;

38. rileva l'urgenza di creare l'Assemblea parlamentare Euronest, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del partenariato orientale e avrà un impatto positivo sulle questioni relative alla sicurezza energetica;

39. ricorda l'obiettivo dell'UE di diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento e di definire una politica energetica comune dell'Unione; ribadisce l'importanza dei progetti del corridoio meridionale, in particolare l'importanza fondamentale per la sicurezza energetica dell'Europa del progetto prioritario UE Nabucco e della sua rapida realizzazione; prende atto del progetto South Stream; sottolinea inoltre la rilevanza del trasporto verso l'Europa di gas naturale liquefatto (GNL), attraverso il progetto AGRI e la costruzione di terminali GNL nei porti del Mar Nero, e dell'oleodotto paneuropeo Costanța-Trieste;

40. esorta la Commissione a concludere entro il 2011 accordi con i potenziali paesi fornitori per il gasdotto Nabucco;

41. ritiene che il pacchetto di infrastrutture energetiche di prossima presentazione da parte della Commissione debba porre grande enfasi sui progetti energetici proposti nella regione del Mar Nero; richiama l'attenzione sul fatto che le vie di transito attraverso gli Stati della regione possono migliorare sensibilmente la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea;

42. sottolinea il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili nella regione del Mar Nero, che potrebbero dare un contributo sostanziale ai fini di un futuro di energia sicura a livello globale e di una crescita economica sostenibile, e invita la Commissione e i paesi rivieraschi del Mar Nero a sbloccare questo potenziale;

Giovedì 20 gennaio 2011

43. chiede che il partenariato tra l'UE e la regione del Mar Nero includa il trasferimento di conoscenze e tecnologia nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del supporto tecnico per la progettazione di reti, e rileva che il risparmio energetico è la chiave per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; sostiene la ricerca sulle fonti energetiche alternative, in particolare l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e il risparmio energetico, che sono requisiti essenziali per affrontare le sfide del cambiamento climatico e contribuire all'impegno globale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

44. sostiene il costante sviluppo di iniziative nell'ambito dei programmi TRACECA e INOGATE; invita l'UE a rafforzare ulteriormente il suo sostegno ai progetti infrastrutturali della regione, direttamente e attraverso il coordinamento di altri collaboratori e investitori;

45. ritiene che, ai fini del commercio internazionale e del trasporto di idrocarburi nella regione, sia essenziale sviluppare le infrastrutture portuali dell'Unione europea situate sulle rive del Mar Nero e nel delta del Danubio, compresi terminali di oleodotti e gasdotti e infrastrutture per il trasporto intermodale, nonché modernizzare le infrastrutture intermodali di trasporto nella regione del Mar Nero e garantire i collegamenti con i corridoi di trasporto europei; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il completamento dei progetti prioritari di trasporto transeuropeo lungo gli assi 7, 18, 21 e 22 di cui all'allegato II della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nonché la loro progressiva assimilazione con il corridoio TRACECA, l'asse centrale, l'asse sudorientale e le vie di trasporto marittimo internazionale, come definito nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Estensione dei principali assi di trasporto transeuropei ai paesi confinanti – Orientamenti per i trasporti in Europa e nelle regioni confinanti» (COM(2007)0032), e dei corridoi di trasporto paneuropei 8 e 9;

46. invita gli Stati rivieraschi del Mar Nero a stipulare un protocollo d'intesa sullo sviluppo di corridoi marittimi del Mar Nero e chiede alla Commissione di aprire una linea di bilancio TEN-T per il finanziamento di corridoi marittimi del Mar Nero analoghi a quelli già esistenti per il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Mediterraneo;

47. accoglie con favore l'azione intrapresa per estendere lo spazio aereo comune dell'Unione europea ai paesi del Mar Nero; invita la Commissione a proseguire il dialogo con la Repubblica moldova in materia di liberalizzazione del settore del trasporto aereo e ad avviare rapidamente i negoziati di adesione della Repubblica moldova allo spazio aereo comune dell'Unione europea;

48. sottolinea l'importanza del Mar Nero in quanto risorsa naturale ed esprime viva preoccupazione per la situazione ambientale nella regione; pone l'accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale, così come sulla necessità di una strategia comune per affrontare questa sfida, e sottolinea dunque che occorre dare piena attuazione alla Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento;

49. invita la Commissione ad attribuire importanza prioritaria alle esigenze dell'efficienza energetica e della protezione dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico nel finanziare progetti di infrastrutture, che dovrebbero essere basati su una valutazione ambientale positiva; rammenta le sfide dovute alle ripercussioni del cambiamento climatico per la regione del Mar Nero ed esorta pertanto a promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra i paesi bagnati dal Mar Nero, soprattutto per prevenire le emergenze;

50. invita l'UE a includere la regione del Mar Nero nella politica marittima integrata, e in particolare nella politica comune della pesca (PCP), su un piede di parità con gli altri bacini europei; osserva che l'UE dovrebbe esplicitare tutti gli sforzi diplomatici necessari per convincere gli Stati della regione del Mar Nero che non appartengono all'Unione a favorire il massimo ravvicinamento possibile ai principi della PCP; evidenzia che è importante creare un organismo ad hoc per il Mar Nero per la gestione comune degli stock nonché applicare il meccanismo dei piani di gestione pluriennali;

Economia, sviluppo sociale e umano

51. ritiene che si debba promuovere lo sviluppo economico, sociale ed umano della regione; annette particolare importanza al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella regione; rileva che la regione dispone di straordinarie risorse naturali che possono favorire una rapida crescita economica; sottolinea che la corretta gestione di tali risorse è essenziale per agevolare tale sviluppo;

Giovedì 20 gennaio 2011

52. sottolinea che l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e l'intensificazione del commercio intraregionale sono essenziali per lo sviluppo economico della regione; evidenzia l'importanza, per la popolazione locale e per i partner commerciali della regione, di creare un'area di opportunità e prosperità economiche nella regione del Mar Nero; evidenzia la necessità di lottare contro la frode e la corruzione, onde rendere l'area più attraente per gli investitori; sottolinea l'importanza di cooperare nel campo dello sviluppo del turismo, dei porti e delle aree costiere; sostiene la politica marittima integrata dell'UE che ha come obiettivo lo sviluppo socioeconomico delle regioni marittime, deplora tuttavia il fatto che la sua dimensione del Mar Nero sia poco sviluppata; si compiace dei risultati raggiunti nel settore della cooperazione in materia di istruzione, ricerca e tecnologia; sostiene ancora una volta l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale e una forte società civile; evidenzia che l'UE dovrebbe portare avanti il dialogo con i paesi della regione in materia di agevolazione dei visti;

53. esprime la convinzione che l'Unione europea dovrebbe svolgere un maggiore ruolo nella regione del Mar Nero, offrendo ai paesi della regione maggiori prospettive di una più stretta integrazione con le politiche dell'Unione; sottolinea la necessità di considerare attentamente, esaminare approfonditamente e promuovere la possibilità di liberalizzare gli scambi commerciali e creare una zona di libero scambio conformemente ai principi dell'OMC;

54. richiama l'attenzione sullo storico partenariato strategico tra l'UE e la Russia e sull'interesse comune dei due paesi a rafforzare gli scambi e gli investimenti bilaterali, semplificare e liberalizzare le relazioni commerciali nel contesto economico mondiale nonché rafforzare e sviluppare la concorrenza, anche nella regione del Mar Nero;

55. riconosce che la crisi finanziaria globale ha colpito duramente la regione del Mar Nero, interrompendo brutalmente un periodo di crescita media del 6 % su base annua e l'afflusso di capitale estero necessario per l'ulteriore sviluppo economico degli Stati rivieraschi del Mar Nero, e ha messo il sistema finanziario della regione in condizioni di estrema difficoltà; sottolinea che questa situazione dovrebbe essere affrontata con il rafforzamento della normativa finanziaria e bancaria, il potenziamento della credibilità e della trasparenza fiscali, la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla corruzione, l'intensificazione della cooperazione regionale e il miglioramento del coordinamento tra organizzazioni regionali come l'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC);

56. incoraggia, nel contesto della strategia, lo sviluppo di un approccio integrato e l'applicazione dei principi consolidati della politica di coesione e della politica di vicinato dell'UE, che possono contribuire a dare risultati efficaci agevolando al tempo stesso il processo di sviluppo delle capacità delle regioni in ritardo; in particolare, ritiene che vada potenziata la cooperazione transfrontaliera tra regioni, al fine di affrontare problemi comuni attraverso un'azione coordinata; sottolinea che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) offre un quadro di cooperazione appropriato per una governance strutturata a più livelli; invita la Commissione a studiare le modalità per coordinare meglio i vari strumenti europei relativi alla cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne dell'Unione;

57. ricorda che lo scambio delle migliori prassi fra regioni è d'importanza fondamentale per tutti i settori di cooperazione, in quanto le regioni con una lunga esperienza in fatto di sviluppo e attuazione di progetti potrebbero aiutare le altre a migliorare la loro performance;

58. ritiene che migliorare la capacità amministrativa di tutti i soggetti interessati a livello locale e regionale nella regione del Mar Nero sia d'importanza fondamentale per garantire l'attuazione efficiente e la sana gestione finanziaria dei progetti dell'UE, una maggiore trasparenza e responsabilità e uno sviluppo territoriale equilibrato in tutta la regione;

59. evidenzia l'importanza di un regime di agevolazione dei visti e della mobilità delle persone nella regione e sollecita la Commissione a prendere in considerazione la messa a punto di regimi di visto preferenziali per gli imprenditori, gli esponenti del mondo accademico, i giovani, i funzionari locali e altre categorie di persone, per accrescere i contatti nell'intera regione, in particolare per creare fiducia; incoraggia l'elaborazione di progetti comuni, patrocinati dall'UE, connessi alla promozione del patrimonio culturale e del turismo nella regione;

60. ritiene inoltre che occorra incoraggiare i programmi volti a promuovere il dialogo interculturale e interconfessionale al fine di promuovere la cooperazione nella regione; che sono estremamente necessarie

Giovedì 20 gennaio 2011

iniziative comuni nel campo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione per instaurare e consolidare contatti significativi tra gli opinion former nella regione e che iniziative come quella della rete di università del Mar Nero costituiscono validi esempi di come le interconnessioni a livello accademico possano dar vita a sinergie positive nella regione; accoglie con favore l'iniziativa di istituire e sostenere un Collegio del Mar Nero per favorire l'emergere di una elite regionale che veda nella cooperazione un metodo naturale per affrontare problemi comuni;

61. riconosce i risultati del progetto BSI (Interconnessione del Mar Nero) per la creazione di una rete regionale di ricerca e formazione nella regione del Mar Nero e il suo collegamento a GEANT, e invita la Commissione a proseguire il finanziamento di progetti di ricerca nella regione del Mar Nero, quali HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN e BSRN;

*

* * *

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e a tutti i paesi della regione del Mar Nero.

Pakistan: omicidio del governatore del Punjab, Salmaan Taseer

P7_TA(2011)0026

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sul Pakistan, in particolare sull'assassinio del governatore Salmaan Taseer

(2012/C 136 E/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 20 maggio 2010 ⁽¹⁾, del 12 luglio 2007 ⁽²⁾, del 25 ottobre 2007 ⁽³⁾ e del 15 novembre 2007 ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽⁵⁾,
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 16 novembre 2009 sulla libertà religiosa o di credo, in cui si sottolinea l'importanza strategica di tale libertà e del contrasto all'intolleranza religiosa,
- vista la dichiarazione congiunta UE-Pakistan del 4 giugno 2010, in cui entrambe le parti ribadiscono la propria volontà di affrontare insieme le questioni regionali e globali di sicurezza, di promuovere il rispetto dei diritti umani e di collaborare all'ulteriore consolidamento del governo e delle altre istituzioni democratiche del Pakistan,
- vista la dichiarazione del suo Presidente, del 19 novembre 2010, sulla condanna di Asia Bibi alla pena capitale,
- viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in data 4 gennaio 2011, sull'assassinio del governatore Salmaan Taseer, e del 12 novembre 2010 su un caso di condanna alla pena capitale in Pakistan,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0194.

⁽²⁾ GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 583.

⁽³⁾ GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 666.

⁽⁴⁾ GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 434.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

Giovedì 20 gennaio 2011

- visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) del 1948,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione e sulle convinzioni personali,
- visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che Salmaan Taseer, governatore della provincia del Punjab, era uno dei critici più accesi e in vista delle leggi sulla blasfemia e dell'abuso che ne fanno i gruppi estremisti in casi come quello di Asia Bibi, la cristiana condannata a morte per blasfemia in virtù della sezione 295-C del codice penale pakistano,
- B. considerando che il 4 gennaio 2011 Salmaan Taseer è stato assassinato a Islamabad da una delle sue guardie del corpo, Malik Mumtaz Hussein Qadri, che non condivideva l'opposizione di Taseer alle leggi pakistane sulla blasfemia,
- C. considerando che nessuna delle altre guardie del corpo che hanno assistito all'assassinio del Governatore Taseer ha tentato in alcun modo di bloccare l'assassino; che quest'ultimo è stato applaudito e sostenuto da centinaia di avvocati durante la sua comparizione in tribunale e che decine di migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade di Karachi per dar prova del loro sostegno al suo gesto; considerando che uno dei principali imam avrebbe emesso una fatwa contro Sherry Rehman, ex ministro pakistano, politico riformista e nota giornalista, additandola quale prossimo obiettivo da eliminare,
- D. considerando che, in seguito al tragico evento, un'ampia alleanza del clero del Paese, rappresentati dal Jamaate Ahle Sunnat Pakistan, un'organizzazione portavoce della setta moderata Barelvi, ha rilasciato una dichiarazione in cui si condona l'assassinio del governatore Taseer e se ne elogia l'assassino, asserendo che «nessun musulmano dovrebbe partecipare ai funerali o anche provare a pregare per Salmaan Taseer né addirittura esprimere alcun tipo di rammarico o di solidarietà per l'incidente», esigendo che nessun musulmano offra un'orazione funebre e che nessun religioso celebri i funerali del governatore assassinato,
- E. considerando che il capitolo sui diritti fondamentali della Costituzione pachistana del 1973 garantisce la libertà di professare una religione e di gestire istituzioni religiose (articolo 20), l'uguaglianza di tutti i cittadini (articolo 25) e i diritti e gli interessi legittimi delle minoranze (articolo 26),
- F. considerando che il 25 dicembre 2009 il Presidente Asif Ali Zardari ha ribadito l'impegno del Partito popolare pakistano a sostenere il diritto di tutte le minoranze ad essere trattate come cittadini a pari merito,
- G. considerando che le disposizioni giuridiche note come «leggi sulla blasfemia», introdotte nel 1982 e nel 1986, compromettono i diritti religiosi fondamentali e i diritti delle minoranze sanciti dalla Costituzione, sono indebitamente utilizzate dai gruppi estremisti e da chi è interessato a regolamenti di conti personali e hanno provocato una recrudescenza delle violenze nei confronti dei membri di minoranze religiose e contro qualsiasi cittadino che osi criticare le ingiustizie,
- H. considerando che, sebbene la stragrande maggioranza delle persone accusate in virtù delle leggi sulla blasfemia sia di fede musulmana, le accuse contro individui di fedi minoritarie possono scatenare violenze sproporzionate contro le loro intere comunità,
- I. considerando che il 30 dicembre 2010 il governo pakistano ha pubblicamente rinnegato la sua promessa elettorale di rivedere le leggi discriminatorie, annunciando in una dichiarazione politica di non avere alcuna intenzione di abrogare o modificare le leggi sulla blasfemia,
- J. considerando che l'assassinio del governatore Taseer solleva problemi di sicurezza per i giudici chiamati a esaminare casi di blasfemia, dato che i giudici dei tribunali di grado inferiore in Pakistan hanno già subito pressioni da parte di estremisti musulmani e che persino i giudici dei tribunali di grado superiore potrebbero essere riluttanti ad emettere sentenze imparziali nei casi di persecuzione religiosa, per timore di essere vittime di attentati terroristici,

Giovedì 20 gennaio 2011

- K. considerando che da quando è stato assassinato il governatore Taseer, i moderati, le minoranze religiose e i difensori dei diritti umani si sentono sempre meno al sicuro,
- L. considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili costituiscono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea e rappresentano la base comune delle sue relazioni con i paesi terzi; che il commercio e gli aiuti allo sviluppo dell'Unione sono subordinati al rispetto dei diritti umani e diritti delle minoranze,
1. esprime ferma condanna per il brutale assassinio di Salmaan Taseer, governatore della provincia del Punjab in Pakistan, avvenuto il 4 gennaio 2011 in un mercato di Islamabad; ne elogia il coraggio e la forza morale per aver preso posizione a favore della tolleranza religiosa e del trattamento umano dei più deboli, nonostante la polarizzazione del clima politico in Pakistan, ed esprime le sue condoglianze alla famiglia della vittima e al popolo pakistano;
 2. esorta le autorità pakistane ad indagare scrupolosamente su tutti gli aspetti dell'omicidio e ad assicurare celermente alla giustizia tutti i responsabili del delitto, nel rispetto rigoroso dello stato di diritto;
 3. constata che numerosi gruppi di difesa dei diritti umani hanno criticato il mancato sostegno per le posizioni coraggiose del governatore Taseer da parte dei leader pakistani – siano essi politici o membri delle forze armate – ed esprime costernazione e profonda preoccupazione per il grado di sostegno popolare, anche nell'ambito della professione legale, per l'intolleranza religiosa, e addirittura per l'omicidio, che è emerso durante le manifestazioni e per il sostegno pubblico dell'assassino; invita il governo pakistano a non lasciare che gli estremisti mettano a tacere le voci moderate del Paese;
 4. esprime profonda preoccupazione per il fatto che alcuni segmenti delle forze armate, della magistratura e della classe politica sarebbero tacitamente o apertamente favorevoli all'acquiescenza nei confronti degli estremisti politici e religiosi in Pakistan;
 5. esprime altresì preoccupazione per il fatto che l'assassino del governatore Taseer a Islamabad fosse un poliziotto della sua stessa scorta; invita il governo pakistano a eliminare gli elementi estremisti islamici dalle forze di sicurezza del Paese e a garantire che queste ultime rispettino la Costituzione e lo stato di diritto;
 6. appoggia tutte le misure adottate dal governo pakistano per contrastare la diffusione dell'estremismo violento;
 7. teme che le leggi pakistane sulla blasfemia, che l'ex governatore Taseer aveva pubblicamente avversato, siano ancora utilizzate per perseguire le comunità religiose fra cui i cristiani come Asia Bibi, madre di cinque figli, che è stata condannata a morte;
 8. invita le autorità pakistane a liberare immediatamente Asia Bibi e ad adottare provvedimenti per garantire la sicurezza dei suoi familiari, che sono stati costretti a nascondersi; chiede al Presidente Zadari di avvalersi delle sue prerogative costituzionali per concederle la grazia a seguito della conclusione dell'appello presentato a suo nome;
 9. deplora il fatto che i due maggiori partiti politici religiosi in Pakistan abbiano dichiarato che Salmaan Taseer meritasse di essere ucciso per le sue opinioni, fomentando così ulteriormente la paura e accondiscendendo sia al terrorismo politico e religioso che alla criminalità;
 10. teme che la libertà di parola, anche su Internet, possa essere limitata in Pakistan in seguito all'assassinio del governatore Taseer, giacché studiosi religiosi del Jamaat Ahl-e-Sunnat Pakistan stanno apertamente affermando che «i sostenitori sono altrettanto colpevoli quanto gli stessi blasfemi», aggiungendo che «i politici, i media e altri soggetti dovrebbero trarre insegnamento da questa morte esemplare»;
 11. si compiace del fatto che importanti settori della stampa pakistana abbia condannato l'omicidio e prende atto delle misure adottate dall'organo pakistano di regolamentazione dei media contro talune stazioni televisive in risposta ad alcuni aspetti del modo in cui hanno trattato l'evento;

Giovedì 20 gennaio 2011

12. sostiene l'invito di autorevoli giornalisti pakistani a esaminare il ruolo dei media nel fungere da piattaforma per i predicatori radicali e altri estremisti che avevano apertamente minacciato Taseer e altri personaggi pubblici affini;
13. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le leggi sulla blasfemia – che in Pakistan possono comportare la pena di morte e sono spesso usate per giustificare la censura, la criminalizzazione, la persecuzione e, in alcuni casi, l'uccisione di persone appartenenti a minoranze politiche, etniche o religiose – diano adito ad abusi che colpiscono le persone di qualsiasi confessione in Pakistan;
14. rinnova il proprio invito al governo pakistano a procedere a un riesame approfondito delle leggi sulla blasfemia e della loro attuale applicazione, ivi inclusa la sezione 295 C del codice penale pakistano, che prescrive obbligatoriamente la pena capitale o l'ergastolo per chiunque sia giudicato colpevole di blasfemia contro il profeta Maometto allo scopo di attuare modifiche;
15. plaude in particolare all'impegno profuso da Shahbaz Bhatti, ministro delle Minoranze, che ha presentato un disegno di legge sull'abolizione della pena capitale per il reato di blasfemia; si attende dalle autorità pakistane che facciano tutto il possibile per proteggere la vita di tutti coloro che sono minacciati dagli estremisti islamici per le loro opinioni laiche o divergenti, in particolare avvocati, giudici e attivisti dei diritti umani che difendono lo stato di diritto;
16. si attende dal governo pakistano che adotti tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei giudici nel Paese, consentendo loro in tal modo di svolgere il proprio ruolo costituzionale senza timore di subire intimidazioni, violenze o vessazioni;
17. valuta positivamente la firma da parte del Pakistan degli strumenti di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite; invita il governo pakistano a ritirare le riserve sui due accordi succitati e a garantire la libertà di credo sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite, tutelando in tal modo la libertà dei propri cittadini di professare la loro fede;
18. invita il governo pakistano a garantire i diritti umani delle minoranze sanciti dalla Costituzione e dalla DUDU, in particolare all'articolo 18, che stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»;
19. sostiene tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra le comunità; chiede alle autorità politiche e religiose del Pakistan di promuovere la tolleranza e di intraprendere iniziative contro l'odio e l'estremismo violento;
20. esorta il governo pakistano ad attuare le proposte di riforma del sistema d'istruzione e a regolamentare e controllare le *madrasse*; invita le autorità pakistane ad espungere qualsiasi propaganda che istighi all'odio, qualsiasi affermazione di superiorità religiosa e qualsiasi diffamazione della religione dai libri di testo approvati dall'organo del Ministero della Pubblica istruzione competente per i programmi didattici;
21. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a inserire la questione della tolleranza religiosa nella società nel dialogo politico con il Pakistan, giacché si tratta di un tema estremamente importante per il contrasto a lungo termine dell'estremismo religioso;
22. invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire il sostegno finanziario a favore delle organizzazioni e degli attivisti dei diritti umani e a delineare misure pratiche volte a sostenere il movimento civico pakistano contro le leggi sulla blasfemia e altre normative discriminatorie;
23. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna a insistere presso il governo pakistano affinché osservi la clausola sulla democrazia e i diritti umani sancita nell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; invita la Commissione a presentare una relazione sull'attuazione dell'accordo di cooperazione e della clausola sulla democrazia e i diritti umani;

Giovedì 20 gennaio 2011

24. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a sostenere il governo del Pakistan nello sviluppo del Ministero per i diritti umani e nell'istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani che sia efficace, indipendente ed autorevole;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/ Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.

Brasile: estradizione di Cesare Battisti

P7_TA(2011)0027

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sul Brasile: estradizione di Cesare Battisti

(2012/C 136 E/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile ⁽¹⁾,
 - vista la sua raccomandazione al Consiglio del 12 marzo 2009 sul partenariato strategico Unione europea-Brasile ⁽²⁾, segnatamente il paragrafo 1, lettera n), in cui si fa esplicito riferimento al riconoscimento reciproco delle sentenze definitive,
 - visto l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile,
 - visto il trattato sull'Unione europea e i principi ivi consacrati relativi alla democrazia e allo Stato di diritto, su cui è fondata l'Unione europea,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il partenariato tra l'UE e il Brasile è basato sulla reciproca fiducia e sul rispetto della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali,
- B. considerando che le relazioni economiche, commerciali e politiche tra il Brasile e l'Unione europea sono eccellenti e dinamiche e si fondano, in particolare, su principi condivisi come il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto,
- C. considerando che il cittadino italiano Cesare Battisti è stato riconosciuto colpevole in sette processi e condannato in contumacia due volte all'ergastolo, con sentenze definitive emesse dalle autorità giudiziarie italiane, per quattro omicidi e per partecipazione a banda armata, rapina e detenzione di armi da fuoco,
- D. considerando che Cesare Battisti si è reso latitante, sino al suo arresto avvenuto in Brasile nel marzo 2007,
- E. considerando che Cesare Battisti ha presentato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso relativo alla sua estradizione in Italia e che tale ricorso è stato dichiarato irricevibile nel dicembre 2006,
- F. considerando che le disposizioni e le norme del trattato di estradizione del 1989 tra l'Italia e la Repubblica federativa del Brasile hanno lo scopo di definire le modalità della cooperazione tra le autorità dei due Stati nel settore dell'estradizione, nel pieno rispetto delle garanzie previste nei rispettivi ordinamenti giuridici,

⁽¹⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 146.

⁽²⁾ GU C 87 E del 1.4.2010, pag. 168.

Giovedì 20 gennaio 2011

- G. considerando che il 18 novembre 2009 il Tribunale supremo del Brasile ha deciso di accordare l'estradizione di Cesare Battisti e ha autorizzato il Presidente della Repubblica federativa del Brasile a consegnare il detenuto all'Italia, in conformità del trattato di estradizione tra Italia e Brasile,
- H. considerando che il Presidente allora in carica ha deciso il 31 dicembre 2010 di rifiutare l'estradizione di Cesare Battisti,
- I. considerando che detta decisione è stata contestata dal governo italiano dinnanzi al Tribunale supremo del Brasile,
- J. considerando che i legali di Cesare Battisti hanno chiesto formalmente allo stesso tribunale la sua scarcerazione immediata,
- K. considerando che il 6 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale supremo del Brasile ha respinto la scarcerazione immediata di Cesare Battisti e ha riaperto ufficialmente il caso, che sarà esaminato in febbraio, alla ripresa dei lavori del Tribunale,
1. riconosce che il rispetto della legalità e dell'indipendenza del potere giudiziario, compreso un trattamento equo delle persone che sono state condannate, è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nonché del Brasile;
 2. sottolinea che il partenariato tra Unione europea e Repubblica federativa del Brasile è fondato sul riconoscimento reciproco che entrambe le parti rispettano la legalità e i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla difesa e il diritto a un processo giusto ed equo;
 3. esprime la fiducia che, alla luce di tali considerazioni, le competenti autorità brasiliane esercitino il loro diritto – e compiano il loro dovere – di trattare la nuova richiesta del governo italiano relativa al riesame della decisione sull'estradizione di Cesare Battisti ed esplorino le modalità per garantire che il trattato bilaterale di estradizione sia correttamente interpretato;
 4. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a condurre un dialogo politico con il Brasile e ad assicurare che tutte le decisioni adottate siano pienamente conformi ai principi basilari dell'Unione europea e favoriscano le buone relazioni con gli Stati membri;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione europea / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e parlamenti degli Stati membri, al governo brasiliano, al Presidente della Repubblica federativa del Brasile, al presidente del Congresso brasiliano e al presidente della delegazione per le relazioni con il Mercosur.

Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh

P7_TA(2011)0028

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sull'Iran – il caso di Nasrin Sotoudeh

(2012/C 136 E/18)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle riguardanti i diritti umani e, più specificamente, le risoluzioni del 10 febbraio 2010 ⁽¹⁾ e dell'8 settembre 2010 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 9.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0310.

Giovedì 20 gennaio 2011

- vista la dichiarazione, resa il 23 novembre 2010 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Navin Pillay, nella quale, oltre a esprimere preoccupazione per il caso di Nasrin Sotoudeh, ritenuto parte di una strategia repressiva di più ampia portata, si afferma che la situazione dei difensori dei diritti umani in Iran è sempre più difficile,
 - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU all'unanimità nel 1998, in base alla quale gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei difensori dei diritti umani da parte delle competenti autorità nei confronti di qualsiasi violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione di fatto o di diritto, pressione o altra azione arbitraria legata al loro legittimo impegno per la promozione dei diritti umani,
 - visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la convenzione sui diritti del fanciullo, di cui l'Iran è firmatario,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che Nasrin Sotoudeh, nota avvocatessa per i diritti umani iraniana, è stata condannata a undici anni di reclusione per «atti contro la sicurezza dello Stato», «appartenenza al Centro per i difensori dei diritti umani», apparizione senza lo *hijab* (il velo islamico) in un videomessaggio e «propaganda contro il regime»; considerando che le è stato altresì vietato di esercitare la professione di avvocato e di lasciare il paese per vent'anni a decorrere dal termine della pena,
- B. considerando che Sotoudeh, madre di due bambini, è stata arrestata il 4 settembre 2010, tenuta in isolamento per lunghi periodi e, secondo alcune fonti, torturata; considerando altresì che le sono stati preclusi i contatti con la famiglia e con il suo avvocato e che la donna ha rischiato di morire a causa dello sciopero della fame iniziato per protestare contro le condizioni di detenzione e la violazione del diritto al giusto processo,
- C. considerando che il marito di Sotoudeh, Reza Khandan, ha ricevuto dalla polizia un ordine di comparizione in data 15 gennaio 2011 ed è stato sottoposto a fermo per una notte; considerando altresì che l'uomo è stato rilasciato su garanzia di una terza persona ed è sottoposto a procedimento penale a causa delle sue iniziative in difesa della moglie,
- D. considerando che Nasrin Sotoudeh è stata l'avvocato della cittadina olandese Zahra Bahrami, arrestata a seguito delle proteste del giorno dell'Ashura (27 dicembre 2009) e recentemente condannata a morte,
- E. considerando che la condanna di Nasrin Sotoudeh fa parte di una sistematica offensiva contro gli avvocati e gli attivisti impegnati nella promozione dei diritti umani in Iran, offensiva che comprende anche la condanna, avvenuta il 7 gennaio 2011, di Shiva Nazarahari, cofondatrice del Comitato dei reporter dei diritti umani e attivista di spicco, a quattro anni di reclusione e 74 frustate, nonché la condanna, in data 30 ottobre 2010, del noto avvocato Mohammad Seifzadeh a nove anni di reclusione e dieci di divieto di esercitare la professione; considerando che l'avvocato per i diritti umani Mohammad Oliyafar sta scontando una condanna di un anno per aver difeso i suoi clienti; considerando che prossimamente altri attivisti per i diritti umani - Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani e Houtan Kian - saranno sottoposti a procedimenti penali,
- F. considerando che, a oltre un anno dalle manifestazioni del giorno dell'Ashura nel dicembre 2009, centinaia di cittadini iraniani arrestati in quell'occasione sono tuttora detenuti e che le autorità hanno eseguito arresti per tutto l'anno, in particolare durante la Giornata degli studenti il 7 dicembre 2010; considerando altresì che, secondo quanto rivelato da Amnesty International, gli studenti tuttora detenuti sarebbero più di settanta,
- G. considerando che giornalisti e blogger continuano a essere presi di mira e che, secondo alcune fonti, attualmente non soltanto sarebbero detenuti oltre 30 giornalisti, ma addirittura alcuni noti esponenti della cultura iraniana, come il regista cinematografico Jafar Panahi (condannato nel dicembre 2010 a sei anni di reclusione e al divieto di realizzare film per vent'anni), sarebbero privati della libertà di espressione,

Giovedì 20 gennaio 2011

- H. considerando che le confessioni forzate, le torture e i maltrattamenti inflitti ai detenuti, la privazione del sonno, la detenzione in celle di isolamento, la detenzione illegittima, il ricorso a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, le violenze fisiche, compresa la violenza sessuale, e l'impunità per i funzionari dello Stato sono episodi tuttora ampiamente diffusi in Iran, situazione questa che dà adito a seri dubbi circa l'equità e la trasparenza dei processi giudiziari nel paese,
- I. considerando che, invece di far luce sulle esecuzioni extragiudiziarie, in taluni casi si procede all'arresto dei familiari in lutto, come è avvenuto per Mahdi Ramazani, arrestato presso la tomba del figlio nel dicembre 2010 e invitato a versare una cauzione eccessivamente esosa che non è in grado di pagare,
- J. considerando che l'Iran si è impegnato con la comunità internazionale a rispettare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
1. invita il governo della Repubblica islamica dell'Iran a liberare Nasrin Sotoudeh e gli altri prigionieri di coscienza immediatamente e senza condizioni; ritiene che la condanna di Nasrin Sotoudeh sia di natura politica e abbia lo scopo di impedire a uno dei principali difensori dei diritti dell'uomo in Iran di portare avanti le sue attività;
 2. condanna duramente non solo la sentenza, oltremodo severa, inflitta a Nasrin Sotoudeh, ma anche l'intimidazione nei confronti del marito; elogia la stessa Nasrin Sotoudeh per il coraggio e l'impegno dimostrati;
 3. invita la Repubblica islamica dell'Iran a rispettare le norme sancite dai Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati, in base alle quali questi ultimi devono poter svolgere la propria attività in assenza di intimidazioni, ostacoli, persecuzioni e indebite interferenze; riconosce altresì che gli avvocati godono della libertà di espressione, che comprende anche la facoltà di partecipare a dibattiti pubblici relativi al diritto e all'amministrazione della giustizia nonché alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo;
 4. deplora profondamente la mancanza di equità e trasparenza nei processi giudiziari in Iran e invita le autorità iraniane ad adoperarsi affinché il diritto al giusto processo sia affermato tanto nella legislazione quanto nella prassi; si rivolge al capo della magistratura iraniana, l'ayatollah Sadegh Amoli Larijani, affinché istituisca una commissione indipendente con il compito di esaminare i procedimenti penali a carico di avvocati per i diritti umani e obblighi i funzionari che hanno preso parte a procedure illegali a rispondere del loro operato;
 5. invita le autorità a contrastare l'impunità dei membri delle forze dell'ordine responsabili di violazioni dei diritti umani; rinnova la richiesta di procedere a un'indagine indipendente sulle presunte esecuzioni extragiudiziali avvenute dopo le controverse elezioni presidenziali di giugno e di processare i probabili responsabili di tali violazioni;
 6. invita il governo dell'Iran a collaborare pienamente con i vari meccanismi internazionali per i diritti dell'uomo, a valutare le ulteriori possibilità di cooperazione con le Nazioni Unite in materia di diritti umani e riforma della giustizia e ad attuare integralmente le raccomandazioni elaborate in sede di revisione periodica universale;
 7. chiede un nuovo mandato ONU che conferisca a un relatore speciale l'incarico di indagare sulle violazioni dei diritti umani e di promuovere la punibilità dei responsabili di dette violazioni in Iran;
 8. invita le autorità iraniane a garantire alla Mezzaluna Rossa l'accesso a tutti i prigionieri e a permettere alle organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani di seguire la situazione nel paese;
 9. invita le autorità iraniane a riconsiderare la sentenza inflitta a Zahra Bahrami e a garantirle un processo equo nonché la possibilità di rivolgersi alle autorità dei Paesi Bassi, in virtù della cittadinanza olandese della donna, così come previsto dalle norme internazionali;
 10. chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di elaborare ulteriori misure nel contesto dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, in modo da proteggere attivamente i difensori dei diritti umani in Iran; esorta altresì gli Stati membri e le autorità locali a sostenere iniziative quali il Programma europeo Shelter City (città-rifugio) e International Cities of Refuge (rete città-rifugio);

Giovedì 20 gennaio 2011

11. chiede che l'attuale elenco delle persone e delle organizzazioni soggette al divieto di ingresso nell'UE e al congelamento dei beni sia esteso anche ai funzionari iraniani responsabili delle violazioni dei diritti umani, della repressione e della limitazione della libertà in Iran;

 12. invita i rappresentanti dell'UE e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a riavviare il dialogo sui diritti umani con la Repubblica islamica dell'Iran;

 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al presidente della Corte suprema iraniana nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.
-

Giovedì 20 gennaio 2011

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Accordo quadro UE-Libia

P7_TA(2011)0020

Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 destinata al Consiglio sui negoziati riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (2010/2268(INI))

(2012/C 136 E/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Ana Gomes a nome del gruppo S&D sui negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (B7-0615/2010),
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 15 ottobre 2007 sull'apertura di negoziati in vista di un accordo quadro tra l'UE e la Libia, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno e del 29-30 ottobre 2009 sulle politiche correlate alla migrazione,
- visto il memorandum d'intesa firmato congiuntamente dal Commissario Ferrero-Waldner e dal Segretario di Stato agli affari europei Al Obeidi il 23 luglio 2007,
- visti i negoziati in corso fra l'UE e la Libia su un accordo quadro,
- visto il piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi, varato nel novembre 2004,
- viste l'attuale cooperazione pratica in materia di migrazione UE-Libia e l'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata dalla Commissione e dalla Libia il 4 ottobre 2010,
- vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
- visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati,
- visti diversi strumenti in materia di diritti dell'uomo sottoscritti dalla Libia, quali il patto internazionale sui diritti civili e politici (1970), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1970), la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1968), la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (1989), la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1989), la convenzione sui diritti del fanciullo (1993) e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2004),
- viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 del 2007 dell'Assemblea generale,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il suo protocollo che istituisce una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificati dalla Libia rispettivamente il 26 marzo 1987 e il 19 novembre 2003,

Giovedì 20 gennaio 2011

- vista la convenzione dell'Unione africana, del settembre 1969, che disciplina gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa, sottoscritta dalla Libia il 17 luglio 1981,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 2007 sulla condanna e l'incarcerazione da parte della Libia di cinque infermiere bulgare e di un medico palestinese ⁽¹⁾ e del 17 giugno 2010 sulle esecuzioni in Libia ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0368/2010),
- A. considerando che, malgrado il persistere di un regime autoritario e le sistematiche violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti e le libertà fondamentali, la Libia ha relazioni commerciali e politiche in espansione con gli Stati membri dell'UE e svolge il ruolo di partner dell'UE nel bacino del Mediterraneo e in Africa in una vasta gamma di settori aventi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità, in particolare la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, le relazioni economiche e commerciali, il cambiamento climatico, l'energia e il patrimonio culturale,
- B. considerando che vari Stati membri dell'UE hanno strette relazioni con la Libia, con le imprese e con le banche nazionali che sono strumentali per gli investimenti finanziari libici in Europa, considerando che il 30 agosto 2008 l'Italia ha firmato un accordo di amicizia con la Libia che disciplina le relazioni in diversi settori, tra cui la cooperazione in materia di gestione della migrazione e la compensazione finanziaria per la guerra e il dominio coloniale, e considerando che il 9 novembre 2010 il parlamento italiano ha invitato il governo a riesaminare tale trattato,
- C. considerando che l'accordo quadro UE-Libia attualmente in fase negoziale contempla una vasta gamma di settori, che vanno dal rafforzamento del dialogo politico alla gestione della migrazione, allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento della cooperazione in vari comparti, e considerando che si prevede che l'accordo quadro fornisca l'opportunità di intensificare il dialogo politico tra la Libia e l'UE,
- D. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto nonché l'opposizione alla pena di morte sono principi fondamentali dell'UE, e considerando che il Parlamento è energicamente impegnato a favore dell'abolizione universale della pena di morte e ha ripetutamente sollecitato la revoca della condanna a morte e la scarcerazione delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese che sono stati imprigionati in Libia per diversi anni, oltre a condannare le esecuzioni di cittadini libici e di altri paesi che hanno avuto luogo in Libia,
- E. considerando che la Libia ha ratificato la convenzione dell'Unione africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, in cui si sottolinea, all'articolo 8, che «la presente Convenzione costituirà per l'Africa il complemento regionale efficace della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati» e che «gli Stati membri collaboreranno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati», considerando tuttavia che la Libia non ha ratificato la Convenzione ONU sui rifugiati del 1951, che è l'unica convenzione internazionale contenente una definizione globale del termine «rifugiato», corredata di misure di protezione vincolanti e da un meccanismo specifico di monitoraggio da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
- F. considerando che esistono prove concrete del fatto che in Libia è diffusa la pratica della discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti sulla base della loro origine nazionale o etnica e in particolare della persecuzione razziale dei lavoratori migranti africani, e considerando che il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per le notizie di violenze sessuali contro le donne,
- G. considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti,
- H. considerando che il 13 maggio 2010 la Libia è stata eletta al Consiglio ONU per i diritti dell'uomo e ha ratificato diversi strumenti in materia di diritti umani e che, di conseguenza, la Libia è soggetta

⁽¹⁾ GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 208.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0246.

Giovedì 20 gennaio 2011

a specifici obblighi di diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, ma che finora non ha adottato misure concrete volte a migliorare la situazione dei diritti umani nel paese né ha avviato un'autentica cooperazione con gli organi dei trattati e delle procedure speciali dell'ONU, considerando che i diritti umani sono indivisibili eppure i libici e gli stranieri in Libia, nonostante godano di alcuni benefici economici e sociali dovuti alla distribuzione del reddito nazionale da parte dello Stato, non godono della maggior parte dei diritti civili e politici – tra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione, il diritto a un processo equo, i diritti del lavoro, i diritti delle donne e il diritto di libere elezioni – e considerando che spesso si verificano casi di detenzione arbitraria, tortura, scomparse involontarie e discriminazioni, in particolare nei confronti dei migranti,

- I. considerando che l'esercizio del potere di Stato in Libia non è ancorato allo Stato di diritto o all'obbligo di rendiconto democratico e ha portato a comportamenti arbitrari e imprevedibili nei confronti di persone e interessi stranieri, come si è verificato di recente nel caso di uomini d'affari svizzeri e di alcuni stranieri giustiziati per reati comuni, la cui identità non è stata comunicata,
1. rivolge al Consiglio, nel contesto dei negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia, le seguenti raccomandazioni:
 - a) prende atto della recente decisione del Consiglio di consentire finalmente a un numero limitato di deputati al PE di leggere il mandato conferito alla Commissione relativo ai negoziati su un accordo quadro tra l'UE e la Libia; deplora tuttavia il ritardo con cui tale decisione è stata adottata e chiede che al Parlamento europeo sia concesso di accedere ai mandati relativi a tutti gli accordi internazionali in via di negoziazione, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il quale stabilisce che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;
 - b) si compiace dell'apertura dei negoziati tra l'UE e la Libia in quanto si tratta di un passo avanti verso lo sviluppo di nuove relazioni per l'UE nella regione del Mediterraneo e in Africa; ritiene che la cooperazione con la Libia sia utile per affrontare questioni come la sicurezza e la stabilità, la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, il commercio, il cambiamento climatico, l'energia e la cultura;
 - c) esorta il Consiglio e la Commissione a raccomandare energicamente alla Libia di ratificare e applicare la convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967, compresa la piena cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) al fine di garantire l'adeguata protezione e i diritti dei migranti, e di adottare una legislazione in materia di asilo che riconosca di conseguenza lo status e i diritti dei rifugiati, in particolare il divieto di espulsione collettiva e il principio di non respingimento;
 - d) ricorda al Consiglio e alla Commissione il loro obbligo di garantire che la politica esterna dell'UE rispetti pienamente la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente l'articolo 19, il quale vieta le espulsioni collettive e riconosce il principio di non respingimento;
 - e) esorta il Consiglio e la Commissione a chiedere alle autorità libiche di firmare un memorandum d'intesa che conceda all'UNHCR di essere legittimamente presente nel paese, con il mandato di svolgere tutte le sue attività in materia di accesso e di protezione;
 - f) esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che un accordo di riammissione con la Libia potrà essere previsto soltanto per gli immigrati illegali, ad esclusione pertanto di coloro che si dichiarano richiedenti asilo, rifugiati o persone bisognose di protezione, e ribadisce che il principio di non respingimento si applica a chiunque rischi di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti inumani;
 - g) invita inoltre il Consiglio ad offrire un programma di reinsediamento ai rifugiati riconosciuti come tali e individuati in Libia dall'UNHCR, conformemente all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata il 4 ottobre 2010;
 - h) invita il Consiglio e la Commissione a potenziare il loro sostegno alle attività dell'UNHCR, incoraggiando nel contempo le autorità libiche a rispettare le norme umanitarie internazionali nei confronti dei migranti non documentati presenti nel paese e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso sistematico ai centri di detenzione;

Giovedì 20 gennaio 2011

- i) invita il Consiglio e la Commissione a proporre un'assistenza alla Libia, con la partecipazione di UNHCR, IOM, ICMPD e di altre agenzie specializzate, al fine di affrontare il problema della tratta di esseri umani nella regione, con particolare attenzione alla protezione delle donne e dei bambini, compresi aiuti volti a favorire l'integrazione degli immigrati legali e a migliorare le condizioni per i migranti che si trovano illegalmente nel paese; si compiace al riguardo dell'accordo relativo all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione sottoscritto dai Commissari Malmstrom e Füle e dalle autorità libiche nell'ottobre 2010;
- j) esorta la Commissione a comunicare al Parlamento tutte le informazioni dettagliate relative agli strumenti finanziari esterni utilizzati per l'accordo di partenariato UE-Libia;
- k) esorta il Consiglio a incoraggiare la Libia ad aderire a una moratoria sulla pena di morte, in conformità delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate il 18 dicembre 2007 e il 18 dicembre 2008, in vista dell'abolizione della pena capitale, nonché a pubblicare statistiche su tutte le persone giustiziate in Libia dal 2008 e a divulgare l'identità delle persone interessate così come le accuse in base alle quali sono state condannate; invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione a dimostrare la priorità politica che l'UE attribuisce all'abolizione della pena di morte sollevando sistematicamente la questione presso le autorità libiche;
- l) invita il Consiglio a insistere sull'inclusione nell'accordo quadro di una clausola relativa al Tribunale penale internazionale, inducendo la Libia a prendere in considerazione la possibilità di ratificare lo Statuto di Roma;
- m) invita il Consiglio a proporre alla Libia di cooperare su programmi volti a rafforzare le sinergie regionali in materia di sviluppo sostenibile e di questioni ambientali quali il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse idriche e la desertificazione;
- n) invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare, nel corso dei negoziati sull'accordo quadro, la partecipazione della Libia al partenariato euromediterraneo come pure alle attività e ai progetti principali dell'Unione concernenti il Mediterraneo;
- o) invita la Commissione a rispettare pienamente l'obbligo che le incombe ai sensi dell'articolo 218 TFEU informando debitamente il Parlamento su quali siano gli obiettivi dell'UE in materia di «cooperazione nucleare» con la Libia nell'ambito del capitolo «Energia» dei negoziati sull'accordo quadro, comprese tutte le implicazioni sul piano politico e della sicurezza;
- p) si compiace con le autorità e gli operatori del settore sanitario libico per il notevole miglioramento delle capacità mediche e scientifiche al fine di combattere il virus HIV-AIDS che si è conseguito grazie al piano d'azione di Bengasi, attuato congiuntamente dall'UE e dalla Libia, e appoggia la richiesta di estendere tale cooperazione ad altre malattie infettive e ad altri centri medici in Libia; invita gli Stati membri ad offrire un'assistenza medica specializzata ai pazienti libici, in particolare agevolandone il trattamento temporaneo presso istituzioni specializzate in Europa;
- q) ritiene che l'accordo quadro debba comprendere un'assistenza per la creazione di capacità istituzionali al fine di rafforzare la società civile, sostenere la modernizzazione, favorire le riforme democratiche e l'indipendenza dei media e del sistema giudiziario nonché incoraggiare altri sforzi volti ad aprire spazi per le attività commerciali, il mondo accademico, le ONG e altri soggetti interessati in Libia;
- r) invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i programmi destinati al commercio siano incentrati sulla concessione di un sostegno reale alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, al fine di ottimizzare il loro potenziale di esportazione;
- s) chiede al Consiglio e alla Commissione di incoraggiare la Libia a rispettare pienamente gli impegni assunti al momento di accedere all'UNHRC ed esorta pertanto la Libia a rivolgere inviti permanenti alle persone nominate nel quadro delle procedure speciali dell'ONU – quali il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, il relatore speciale sulla tortura, il relatore speciale sulla libertà di espressione e il relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, così come il gruppo di lavoro sulle scomparse forzate e involontarie e il gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie – come richiesto nella recente revisione periodica universale sulla Libia; sollecita, nello stesso spirito, la concessione di un accesso senza restrizioni al paese per consentire un controllo indipendente della situazione generale dei diritti umani;

Giovedì 20 gennaio 2011

- t) invita il Consiglio a garantire che i visti Schengen per i cittadini libici siano rilasciati senza inutili ritardi, ad esaminare altre procedure di agevolazione e a persuadere le autorità libiche a facilitare la concessione di visti per i cittadini europei che risiedono o svolgono attività professionali in Libia;
 - u) raccomanda l'istituzione di una delegazione dell'UE a Tripoli il più presto possibile;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.
-

Martedì 18 gennaio 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Fusioni di società per azioni *I**

P7_TA(2011)0001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

(2012/C 136 E/20)

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0026) e la proposta modificata (COM(2010)0391),
 - vista la sua posizione definita in prima lettura il 17 giugno 2008 ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0209/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2010 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽³⁾,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0363/2010),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 60.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 18 gennaio 2011

P7_TC1-COD(2008)0009

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/35/UE)

Protocollo dell'accordo euromediterraneo CE/Giordania, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ***

P7_TA(2011)0002

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))

(2012/C 136 E/21)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06903/2010),
 - visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (09373/2008),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell' articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0384/2010),
 - visto l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0373/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.
-

Martedì 18 gennaio 2011

Accordo CE-Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale relativo ai servizi aerei ***

P7_TA(2011)0003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(2012/C 136 E/22)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06646/2010),
 - visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (06190/2009),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0103/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0361/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale.

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione *II**

P7_TA(2011)0004

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

(2012/C 136 E/23)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10753/3/2010 – C7-0267/2010),
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311) e la proposta modificata (COM(2009)0579),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),

Martedì 18 gennaio 2011

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 febbraio 2009 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0343/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 441.

⁽²⁾ GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15.

P7_TC2-COD(2008)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 305/2011)

Mercoledì 19 gennaio 2011

Diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ***II

P7_TA(2011)0007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))

(2012/C 136 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11038/2/2010 – C7-0266/2010),
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0414),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 dicembre 2008 ⁽²⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2009 ⁽³⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0307/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 368.

⁽²⁾ GU C 175 del 28.7.2009, pag. 116.

⁽³⁾ GU C 120 del 28.5.2009, pag. 65.

Mercoledì 19 gennaio 2011

P7_TC2-COD(2008)0142

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/24/UE)

Accordo UE-Camerun sulle normative nel settore forestale ***

P7_TA(2011)0009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))

(2012/C 136 E/25)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12796/2010),
 - visto il progetto di accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (13187/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento della Unione europea (C7-0339/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0371/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Camerun.
-

Mercoledì 19 gennaio 2011

Accordo UE-Repubblica del Congo sulle normative nel settore forestale ***

P7_TA(2011)0010

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(2012/C 136 E/26)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10028/2010),
 - visto il progetto di accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (07636/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, comma 1, dell'articolo 207, paragrafo 4, comma 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, comma 2, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento della Unione europea (C7-0170/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0370/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Congo.

Accordo di partenariato interinale CE/Stati del Pacifico ***

P7_TA(2011)0012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))

(2012/C 136 E/27)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05078/2010),
- visto il progetto di accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (05558/2/2009),

Mercoledì 19 gennaio 2011

- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0036/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per la pesca (A7-0365/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati del Pacifico.

Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Serbia ***

P7_TA(2011)0015

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(2012/C 136 E/28)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio e della Commissione (15619/1/2007),
 - visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i suoi stati membri, da un lato, e la Repubblica di la Serbia, dall'altro(16005/2007),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C7-0341/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0362/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Serbia.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 136 E/17	Brasile: estradizione di Cesare Battisti Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sul Brasile: estradizione di Cesare Battisti	94
2012/C 136 E/18	Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sull'Iran – il caso di Nasrin Sotoudeh	95

RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

2012/C 136 E/19	Accordo quadro UE-Libia Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 destinata al Consiglio sui negoziati riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (2010/2268(INI))	99
-----------------	---	----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 18 gennaio 2011

2012/C 136 E/20	Fusioni di società per azioni ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))	104
	P7_TC1-COD(2008)0009 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione)	105
2012/C 136 E/21	Protocollo dell'accordo euromediterraneo CE/Giordania, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))	105
2012/C 136 E/22	Accordo CE-Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale relativo ai servizi aerei *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))	106



2012/C 136 E/23	<p>Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)) 106</p> <p>P7_TC2-COD(2008)0098</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE 107</p>
Mercoledì 19 gennaio 2011	
2012/C 136 E/24	<p>Diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ***II</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)) ... 108</p> <p>P7_TC2-COD(2008)0142</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera 109</p>
2012/C 136 E/25	<p>Accordo UE-Camerun sulle normative nel settore forestale ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE)) 109</p>
2012/C 136 E/26	<p>Accordo UE-Repubblica del Congo sulle normative nel settore forestale ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)) 110</p>
2012/C 136 E/27	<p>Accordo di partenariato interinale CE/Stati del Pacifico ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE)) 110</p>
2012/C 136 E/28	<p>Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Serbia ***</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE)) 111</p>



Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

